

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

(Ordinanza sul CO₂)

del

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 25 settembre 2020¹ sul CO₂ (legge sul CO₂),
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Gas serra

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina la riduzione delle emissioni dei seguenti gas serra:

- a. biossido di carbonio (CO₂);
- b. metano (CH₄);
- c. protossido di azoto (N₂O, gas esilarante);
- d. idrofluorocarburi (HFC);
- e. perfluorocarburi (PFC);
- f. esafluoruro di zolfo (SF₆);
- g. trifluoruro di azoto (NF₃).

² L'effetto riscaldante dei gas serra sul clima è convertito in CO₂ equivalenti (CO₂eq).
I valori sono elencati nell'allegato 1.

Sezione 2: Definizioni

Art. 2

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

RU ...

¹ RS 641.71

- a. *potenza termica*: energia termica massima che può essere fornita a un impianto per unità di tempo;
- b. *potenza termica totale*: somma delle potenze termiche di tutti gli impianti di un gestore considerati nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) svizzero;
- c. *centrale termica a combustibili fossili*: impianto la cui funzione principale è la produzione di energia elettrica per la vendita a terzi, la cui potenza complessiva è di almeno 1 megawatt (MW) e il cui rendimento globale è inferiore all'80 per cento.
- d. *potenza complessiva*: somma delle potenze nominali elettriche e termiche fornite da una centrale termica a combustibili fossili o da un impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica (impianto ICFC);
- e. *rendimento globale*: rapporto tra potenza complessiva e potenza termica di una centrale termica a combustibili fossili o di un impianto ICFC secondo le indicazioni del costruttore;
- f. *partecipanti al SSQE*: i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili che partecipano al SSQE svizzero;
- g. *Stato partner*: Stato con il quale la Svizzera ha stipulato un accordo di diritto internazionale per realizzare progetti svizzeri di protezione del clima in questo Stato;
- h. *biocombustibili e biocarburanti*: combustibili o carburanti liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili. Vi rientrano anche i combustibili e i carburanti prodotti sinteticamente a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili;
- i. *biglietto aereo*: conferma individuale o collettiva, su supporto cartaceo o elettronico, del diritto dei passeggeri di essere trasportati da un'impresa di trasporto aereo. Sono escluse le conferme per i passeggeri dell'aviazione generale;
- j. *aviazione generale*: tutti i rami dell'aviazione civile non appartenenti al traffico di linea e ai servizi occasionali pianificati (servizi charter).

Sezione 3: Obiettivi settoriali

Art. 3

¹ Nei seguenti settori le emissioni nel 2030 non devono superare le quote delle emissioni del 1990 riportate qui sotto:

- a. nel settore degli edifici: al massimo il 35 per cento;
- b. nel settore dei trasporti: al massimo il 75 per cento;
- c. nel settore dell'industria: al massimo il 65 per cento;
- d. nel settore dell'agricoltura: al massimo l'80 per cento.

² L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) verifica annualmente sulla base dell'inventario dei gas serra se le riduzioni delle emissioni sono sufficienti a raggiungere presumibilmente gli obiettivi. Se risulta che l'obiettivo in un determinato settore non sarà presumibilmente raggiunto, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,

dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) chiede al Consiglio federale di prendere ulteriori misure dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate.

Sezione 4: Coordinamento dei provvedimenti di adattamento

Art. 4

¹ L'UFAM coordina, nel proprio ambito di competenza e nel complesso, i provvedimenti di adattamento di cui all'articolo 7 della legge del 25 settembre 2020 sul CO₂ con gli altri servizi federali interessati e con i Cantoni. Esso garantisce in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità.

² I servizi federali responsabili dell'esecuzione di una legge federale diversa dalla legge sul CO₂, nell'adempimento di questo compito, coordinano il più possibile direttamente con i Cantoni i provvedimenti di adattamento.

³ Gli altri servizi federali e i Cantoni informano periodicamente l'UFAM sui provvedimenti di adattamento che hanno adottato.

Capitolo 2: Riduzione in base allo stato della tecnica

Art. 5

¹ L'obbligo di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge sul CO₂ di limitare le emissioni di gas serra riguarda i titolari o gestori di impianti fissi secondo l'articolo 7 capoverso 7 primo periodo della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente il cui utilizzo conforme alla destinazione d'uso dell'impianto genera emissioni di gas serra superiori a 1500 tonnellate di CO₂eq.

² Sono considerate modifiche sostanziali secondo l'articolo 8 capoverso 1 della legge sul CO₂ le trasformazioni, gli ampliamenti e le modifiche dell'esercizio causate dal titolare o dal gestore dell'impianto che inducono a prevedere un aumento delle emissioni di gas serra di almeno 500 tonnellate di CO₂eq.

³ Sono esclusi dall'obbligo di cui al capoverso 1:

- a. i gestori di impianti che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (art. 21 cpv. 1 e art. 23 cpv. 1 della legge sul CO₂);
- b. i gestori di impianti che si impegnano a ridurre le emissioni secondo l'articolo 21 capoverso 3 secondo periodo della legge sul CO₂ in misura equivalente a una riduzione ottenuta con la partecipazione al SSQE;
- c. i gestori di impianti che sottoscrivono un impegno di riduzione secondo l'articolo 36 della legge sul CO₂;
- d. i gestori di impianti appartenenti a organizzazioni dell'economia o a gruppi di imprese che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi di riduzione secondo l'articolo 3 capoverso 7 della legge sul CO₂.

⁴ L'UFAM emana raccomandazioni sui possibili provvedimenti.

Capitolo 3: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO₂ degli edifici

Art. 6 Costruzioni nuove sostitutive ed edifici sottoposti a risanamenti energetici importanti

¹ Sono considerate costruzioni nuove sostitutive secondo l'articolo 9 capoverso 2 della legge sul CO₂:

- a. le costruzioni nuove sostitutive che corrispondono allo standard Minergie-P o Minergie-A, versione 2021.¹³;
- b. le costruzioni nuove sostitutive che per l'efficienza dell'involucro dell'edificio e per l'efficienza energetica globale rientrano nella classe A secondo il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE).

² Sono considerati edifici sottoposti a risanamenti energetici importanti secondo l'articolo 9 capoverso 2 della legge sul CO₂:

- a. gli edifici sottoposti a risanamenti energetici importanti che consentono all'edificio di corrispondere allo standard Minergie, versione 2021.¹⁴;
- b. gli edifici sottoposti a risanamenti globali energetici importanti che per l'efficienza dell'involucro dell'edificio e l'efficienza energetica globale rientrano nella classe B secondo il CECE.

Art. 7 Rapporto

¹ I Cantoni riferiscono ogni due anni all'UFAM sui provvedimenti tecnici adottati per ridurre le emissioni di CO₂ degli edifici. Il giorno di riferimento è il 31 marzo.

² Il rapporto deve contenere indicazioni in particolare in merito:

- a. ai provvedimenti adottati e pianificati e al loro effetto; e
- b. all'andamento delle emissioni di CO₂ degli edifici sul territorio cantonale.

³ Su richiesta, i Cantoni forniscono all'UFAM la documentazione necessaria relativa al rapporto.

Art. 8 Costruzioni esistenti e nuove e impianti di produzione di calore

¹ Sono considerate costruzioni esistenti e nuove ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO₂ le costruzioni di tutte le categorie di edifici secondo l'allegato A della norma SIA 380/1 «Fabbisogno termico per il riscaldamento», edizione 2016⁵.

² Non rientrano nella definizione di costruzioni esistenti e nuove ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO₂ gli impianti di teleriscaldamento le cui reti di trasporto e di distribuzione utilizzano suolo pubblico e vendono il calore prodotto a terzi.

³ Con sostituzione di un impianto di produzione di calore conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge sul CO₂ s'intende:

³ Gli standard Minergie-P e Minergie-A possono essere consultati gratuitamente in Internet sul sito www.minergie.ch > Certificare > Documenti di lavoro > Basi.

⁴ Cfr. nota a piè di pagina all'art. 6 cpv. 1 lett. a

⁵ La norma SIA 380/1 può essere ottenuta a pagamento nel sito www.shop.sia.ch > Normenwerk > Architekt oppure può essere consultata gratuitamente presso l'UFE.

- a. la sostituzione completa dell'impianto di produzione di calore;
- b. la sostituzione della caldaia; oppure
- c. la sostituzione del bruciatore.

⁴ Non sono considerati impianti di produzione di calore ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO₂ gli impianti di riscaldamento collegati a una rete termica di un impianto di teleriscaldamento, le cui reti di trasporto e di distribuzione utilizzano suolo pubblico.

Art. 9 Deroga a tempo determinato alle prescrizioni di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge sul CO₂

La deroga a tempo determinato alle prescrizioni di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge sul CO₂ è concessa per un periodo massimo di otto anni dal momento della sostituzione dell'impianto di produzione di calore se:

- a. esiste un piano direttore energetico, vincolante per le autorità, concernente il teleriscaldamento proveniente per oltre il 75 per cento da energia rinnovabile o calore residuo; e
- b. l'allacciamento della costruzione esistente a una rete termica è concordato contrattualmente.

Art. 10 Aumento del valore soglia per il CO₂

¹ Un valore soglia per il CO₂ è aumentato di 5 kg di CO₂ per m² di superficie di riferimento energetico rispetto a quello di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge sul CO₂ nei seguenti casi:

- a. i soli provvedimenti attuabili nell'edificio per ottemperare al valore soglia comportano costi supplementari superiori al 10 per cento nel corso della durata di vita del provvedimento;
- b. per motivi tecnici, segnatamente per disposizioni in materia di protezione delle acque, del suolo, della natura e dei monumenti storici o per mancanza di spazio, i provvedimenti per ottemperare ai valori soglia possono essere attuati nell'edificio solo con difficoltà.

² I costi supplementari (cpv. 1 lett. a) sono valutati conformemente alla norma SIA 480 «Calcul de rentabilité pour les investissements dans le bâtiment», edizione 2016⁶ secondo l'allegato 2.

Art. 11 Prova dell'osservanza del valore soglia per il CO₂

¹ L'osservanza del valore soglia per il CO₂ ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge sul CO₂ viene provata conformemente all'allegato 2.

² La prova non è necessaria se con la sostituzione dell'impianto di produzione di calore si rinuncia completamente all'impiego di combustibili fossili.

³ Se in una costruzione esistente viene installato un riscaldamento transitorio mobile a combustibili fossili a causa di un guasto imprevisto dell'impianto di produzione di calore, le emissioni prodotte dal sistema provvisorio non sono considerate ai fini del

⁶ Cfr. nota a piè di pagina all'art. 8 cpv. 1.

calcolo del valore soglia per il CO₂ ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge sul CO₂.

Art. 12 Calcolo della superficie di riferimento energetico

La superficie di riferimento energetico ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 della legge sul CO₂ è calcolata secondo la norma SIA 380/1 «Fabbisogno termico per il riscaldamento», edizione 2016⁷.

Art. 13 Calcolo dell'impiego di biocarburanti

¹ Come requisiti legali per i vettori energetici rinnovabili allo stato gassoso o liquido, neutri dal punto di vista del CO₂, ai sensi dell'articolo 10 capoverso 4 della legge sul CO₂ si applicano i requisiti per i biocarburanti di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 della legge federale del 21 giugno 1996⁸ sull'imposizione degli oli minerali e le relative disposizioni attuative.

² L'impiego di vettori energetici che ottemperano ai requisiti di cui al capoverso 1 è computato se per essi vengono depositati un'unica volta presso l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni edilizie certificati di origine, su una durata d'esercizio dell'impianto di produzione di calore di 20 anni, per:

- a. biocarburanti prodotti in Svizzera; oppure
- b. biocarburanti immessi nella rete del gas o importati in Svizzera.

³ I certificati di origine devono essere rilasciati da un organismo di certificazione riconosciuto e indipendente dal fornitore di energia.

⁴ L'impiego viene computato alle seguenti quote:

- a. 100 per cento se l'edificio corrisponde almeno:
 - 1. allo standard Minergie; oppure
 - 2. alla classe C per l'efficienza dell'involucro e alla classe B per l'efficienza energetica globale secondo il CECE;
- b. 75 per cento se l'edificio rientra almeno nella classe D per l'efficienza dell'involucro e nella classe C per l'efficienza energetica globale secondo il CECE;
- c. 50 per cento per gli edifici che non rientrano né nella lettera a né nella lettera b.

⁵ Per le categorie di edifici che non possono essere determinate secondo il CECE, la prova dell'efficienza di cui al capoverso 4 lettere a e b è stabilita secondo le prescrizioni del quaderno tecnico SIA 2031 «Certificato energetico per edifici», edizione 2016⁹.

Art. 14 Procedura di autorizzazione per la sostituzione di impianti di produzione di calore

¹ I Cantoni prevedono una procedura di autorizzazione semplice per la sostituzione di un impianto di produzione di calore secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge sul CO₂:

⁷ Cfr. nota a piè di pagina all'art. 8 cpv. 1

⁸ RS **641.61**

⁹ Cfr. nota a piè di pagina all'art. 8 cpv. 1.

- a. un obbligo di notifica per i controllori di impianti di combustione;
- b. una procedura di autorizzazione semplice.

² L'autorità competente per le autorizzazioni secondo il capoverso 1 aggiorna il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) conformemente all'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del 9 giugno 2017¹⁰ sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni. Alla sostituzione di un impianto di produzione di calore per ogni edificio devono essere iscritte le seguenti informazioni:

- a. vettore energetico e potenza nominale dell'impianto di produzione di calore sostituito e del nuovo impianto di produzione di calore installato;
- b. emissione di CO₂ per m² dopo la sostituzione del generatore di calore; di superficie di riferimento energetico dopo la sostituzione dell'impianto di produzione di calore;
- c. superficie di riferimento energetico;
- d. in caso di deroga concessa ai sensi degli articoli 9 e 10, motivo della concessione della deroga;
- e. data di sostituzione dell'impianto di produzione di calore;
- f. data di iscrizione della sostituzione nel REA.

³ I Comuni mettono i loro dati a disposizione del loro Cantone.

Capitolo 4: Provvedimenti per ridurre le emissioni di CO₂ di veicoli

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 15 Campo d'applicazione personale

¹ Sottostà alle disposizioni del presente capitolo chi importa in Svizzera o fabbrica in Svizzera uno dei seguenti veicoli, immatricolati per la prima volta:

- a. automobili;
- b. autofurgoni;
- c. trattori a sella leggera;
- d. veicoli pesanti.

² È considerato importatore di un veicolo chi:

- a. è titolare dell'approvazione del tipo o della scheda tecnica di cui agli articoli 3 e 3a dell'ordinanza del 19 giugno 1995¹¹ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV): se per l'omologazione del veicolo viene utilizzata l'approvazione del tipo o la corrispondente scheda tecnica;
- b. è importatore del veicolo secondo la dichiarazione doganale: se per l'omologazione del veicolo viene utilizzato il certificato di conformità in formato elettronico (*Certificate of Conformity*, COC) secondo l'articolo 37 del regolamento (UE) 2018/858; oppure

¹⁰ RS 431.841

¹¹ RS 741.511

- c. chi ottiene dall'USTRA la certificazione di importatore: se per l'immatricolazione non viene utilizzato nessuno dei documenti di cui alle lettere a e b.

Art. 16 Automobile

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle automobili di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 19 giugno 1995¹² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

² Non si applicano ai veicoli per uso speciale secondo l'allegato II parte A punto 5 della direttiva 2007/46/CE¹³ o secondo l'allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/858¹⁴.

Art. 17 Autofurgone

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti autofurgoni e veicoli:

- a. autofurgoni di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera e numero 1 OETV con un peso complessivo sino a 3,50 t;
- b. veicoli con una propulsione a zero emissioni e un peso complessivo da 3,5 t a 4,25 t che, a prescindere dal peso, corrispondono alla definizione di autofurgone purché il peso che oltrepassa 3,5 t possa essere causato unicamente dal peso aggiuntivo della propulsione a zero emissioni.

² Non si applicano:

- a. agli autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009¹⁵;
- b. ai veicoli per uso speciale secondo l'allegato II parte A punto 5 della direttiva 2007/46/CE o secondo l'allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/858.

Art. 18 Trattore a sella leggero

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai trattori a sella leggera di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV con un peso complessivo fino a 3,50 t.

¹² RS 741.41

¹³ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»), GU L 263 del 09.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/543, GU L 95 del 04.04.2019, pag. 1.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.06.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/2144, GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.

¹⁵ Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del 18.07.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014, GU L 47 del 18.02.2014, pag. 1.

Art. 19 Veicolo pesante

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti veicoli pesanti:

- a. autocarri secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera f OETV:
 - 1. con una configurazione degli assi di 4 x 2 e un peso complessivo superiore a 16 t;
 - 2. con una configurazione degli assi di 6 x 2;
- b. trattori a sella leggeri secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV:
 - 1. con una configurazione degli assi di 4 x 2 e un peso complessivo superiore a 16 t;
 - 2. con una configurazione degli assi di 6 x 2.

² Non si applicano ai veicoli professionali di cui all'articolo 3 punto 9 del regolamento (UE) 2019/1242¹⁶.

Art. 20 Prima immatricolazione

¹ Sono considerati messi in circolazione per la prima volta in Svizzera i veicoli ammessi per la prima volta alla circolazione e il cui uso specificato nella prima immatricolazione corrisponde all'uso effettivo da parte dell'utilizzatore finale.

² L'immatricolazione in un'enclave doganale svizzera secondo l'articolo 3 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005¹⁷ sulle dogane (LD) e nel Liechtenstein è considerata come immatricolazione in Svizzera. L'immatricolazione in un'enclave doganale estera secondo l'articolo 3 capoverso 2 LD, fatta eccezione per il Liechtenstein, è considerata immatricolazione all'estero.

³ Non sono considerati immatricolati per la prima volta i veicoli che:

- a. sono stati immatricolati all'estero più di dodici mesi prima della dichiarazione doganale; oppure
- b. sono stati immatricolati all'estero più di sei mesi prima della dichiarazione doganale e al momento della prima immatricolazione in Svizzera presentano un chilometraggio di 5000 km e oltre.

Sezione 2: Valori obiettivo per gli anni 2021–2024

Art. 21

¹ Per determinare i valori obiettivo di cui all'articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sul CO₂ si applicano le seguenti procedure di prova e di correlazione:

¹⁶ Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, versione secondo GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.

¹⁷ RS **631.0**

- a. la procedura di prova per i veicoli commerciali leggeri armonizzata a livello mondiale secondo l'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151¹⁸ (WLTP);
- b. le procedure di prova e di correlazione secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152¹⁹;
- c. le procedure di prova e di correlazione secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153²⁰.

² In applicazione della procedura di prova e di correlazione di cui al capoverso 1, gli obiettivi seguenti corrispondono a quelli secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sul CO₂:

- a. per le automobili: 118 grammi di CO₂/km;
- b. per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri: 186 grammi di CO₂/km.

Sezione 3: grandi e piccoli importatori, costruttori e raggruppamenti di emissioni

Art. 22 Grande importatore

¹ L'importatore è considerato grande importatore per i rispettivi veicoli se in un anno civile ha un parco veicoli nuovi al 31 dicembre costituito almeno dal seguente numero di veicoli:

- a. 50 automobili;
- b. sei autofurgoni o trattori a sella leggeri; oppure
- c. due veicoli pesanti.

² Se il parco veicoli nuovi di un importatore nell'anno precedente era costituito dal numero di veicoli di cui al capoverso 1 e oltre, l'anno successivo l'importatore è considerato provvisoriamente un grande importatore.

³ Se nel corso dell'anno precedente il parco veicoli nuovi di un importatore era costituito da un numero di veicoli inferiore a quello previsto al capoverso 1, l'importatore

¹⁸ Regolamento (UE) n. 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/49 GU L 17 del 22.1.2020, pag. 1.

¹⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1839, GU 282 del 4.11.2019, pag. 1.

²⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione del 2 giugno 2017 che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1840, GU L 282 del 4.11.2019, pag. 9.

può chiedere all'UFE di essere trattato provvisoriamente come un grande importatore a partire dalla data di approvazione della domanda per i veicoli in questione.

⁴ Se il 31 dicembre risulta che in quell'anno il parco veicoli nuovi di un importatore ai sensi dei capoversi 2 o 3 è costituito da un numero di veicoli inferiore a quello di cui al capoverso 1, nell'anno in questione egli è considerato un piccolo importatore per quanto riguarda questi veicoli.

Art. 23 Piccolo importatore

L'importatore è considerato un piccolo importatore per i veicoli in questione se il suo parco veicoli nuovi al 31 dicembre è costituito da un numero di veicoli inferiore a:

- a. 50 automobili;
- b. autofurgoni o trattori a sella leggeri; oppure
- c. due veicoli pesanti.

Art. 24 Obblighi dell'importatore

¹ Gli importatori devono comunicare all'Ufficio federale delle strade (USTRA) i dati necessari per l'attribuzione del veicolo al suo importatore e per il calcolo di un'eventuale prestazione sostitutiva anteriormente alla prima immatricolazione di un veicolo.

² Un piccolo importatore deve inoltre versare all'USTRA la prestazione sostitutiva eventualmente dovuta secondo l'articolo 19 della legge sul CO₂ anteriormente alla prima immatricolazione di un veicolo.

Art. 25 Costruttore

A un costruttore si applicano per analogia le disposizioni di questo capitolo vigenti per i grandi importatori oppure quelle vigenti per i piccoli importatori nell'anno in questione a seconda del numero di veicoli immatricolati per la prima volta nell'anno precedente.

Art. 26 Raggruppamenti di emissioni

¹ Gli importatori e i costruttori che intendono costituire un raggruppamento di emissioni devono farne richiesta all'UFE entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello interessato. Il raggruppamento può essere richiesto per un periodo da uno a cinque anni.

² Il raggruppamento di emissioni deve designare un rappresentante.

Art. 27 Accordo di ripresa di veicoli

¹ Un importatore può convenire con un grande importatore che questi riprenda i veicoli dell'importatore per tutti gli obblighi di cui al presente capitolo.

² Deve notificarlo all'USTRA anteriormente alla prima immatricolazione del veicolo. La notifica deve contenere una dichiarazione di consenso del grande importatore che riprende il veicolo.

Art. 28 Eccezione per i veicoli elettrici

¹ Se un grande importatore intende far escludere tutti i veicoli elettrici dal suo parco veicoli nuovi (art. 15 cpv. 3 della legge sul CO₂) il termine per la comunicazione all'UFE è il 30 novembre antecedente all'inizio dell'anno in questione.

² Sono considerati veicoli elettrici i veicoli puramente elettrici a batteria e i veicoli a pila combustibile.

Sezione 4: Obiettivi individuali

Art. 29 Calcolo dell'obiettivo individuale

L'obiettivo individuale per le emissioni di CO₂ del parco veicoli nuovi di un grande importatore e l'obiettivo individuale per le emissioni di CO₂ dei singoli veicoli di un piccolo importatore sono calcolati conformemente all'allegato 3.

Sezione 5: Determinazione delle emissioni di CO₂ di un veicolo

Art. 30 Automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

¹ Per determinare le emissioni di CO₂ di un'automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero sono utilizzate le emissioni combinate secondo il WLTP.

² Per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri per i quali non sono disponibili valori calcolati secondo il WLTP (valori WLTP), le emissioni di CO₂ sono calcolate secondo l'allegato 4.

³ Se le emissioni di CO₂ non possono essere calcolate secondo l'allegato 4, si suppone un valore per le automobili di 350 g CO₂/km e per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri di 400 g CO₂/km.

Art. 31 Veicoli pesanti

¹ Per determinare le emissioni di CO₂ di un veicolo pesante si ricorre alla procedura di emissione conformemente al regolamento (UE) 2017/2400²¹. È determinate lo specifico valore di emissione calcolato ai sensi dell'allegato I punto 2.1 del regolamento (UE) 2019/1242²². Per calcolare il valore di emissione i veicoli di cui all'allegato I punto 1 del regolamento (UE) 2019/1242 vengono assegnati al rispettivo sottogruppo di veicoli.

² Le emissioni di CO₂ di un veicolo pesante di un piccolo importatore sono calcolate secondo l'allegato 6.

²¹ Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione del 12 dicembre 2017 che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione, GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1.

²² Cfr. nota a piè di pagina all'art. 19.

Art. 32 Quota biogena della miscela di gas naturale e biogas

Per i veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas, dalle emissioni di CO₂ viene dedotta la quota percentuale biogena secondo l'articolo 12a capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017²³ sull'efficienza energetica; il risultato è arrotondato aritmeticamente a un decimo di grammo di CO₂/km.

Art. 33 Considerazione delle innovazioni ecologiche

¹ È tenuta in considerazione una riduzione di CO₂ conseguita grazie a innovazioni ecologiche conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631²⁴. Per i piccoli importatori tale riduzione è tenuta in considerazione fino a massimo 7 g di CO₂/km:

2 Le riduzioni delle emissioni di CO₂ conseguite con innovazioni ecologiche dichiarate nel COC sono moltiplicate per i seguenti fattori e il risultato viene arrotondato aritmeticamente a un decimo di grammo di CO₂/km:

- a. nel 2022: 1,7;
- b. nel 2023: 1,5.

Art. 34 Considerazione dei carburanti sintetici

¹ L'entità della riduzione di CO₂, che è presa in considerazione grazie all'impiego di carburanti sintetici conformemente all'articolo 18 della legge sul CO₂, viene calcolata secondo l'allegato 5.

² La domanda di presa in considerazione di una riduzione di CO₂ deve contenere le informazioni di cui all'articolo 37.

³ I piccoli importatori devono presentare la domanda antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo in questione.

Sezione 6: Calcolo delle emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi

Art. 35 Principio

¹ Le emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi sono calcolate conformemente all'allegato 6 numero 2.

² Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi di autofurgoni e trattori a sella leggeri, nel 2022 è preso in considerazione solo il 95 per cento dei veicoli con le emissioni di CO₂ più basse del parco veicoli nuovi.

³ Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi, automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri con emissioni di CO₂ inferiori a 50 g di CO₂/km sono presi in considerazione nel seguente modo:

- a. nel 2020: 2 volte;

²³ RS 730.02

²⁴ Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011, GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

- b. nel 2021: 1,67 volte;
- c. nel 2022: 1,33 volte.

⁴ I fattori di computo dei veicoli di cui al capoverso 3 sono applicati soltanto per una riduzione complessiva massima delle emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi di 9,3 g di CO₂/km secondo il WLTP. Le riduzioni ottenute nel 2020, la cui entità è stata determinata con il metodo di misurazione applicato fino a fine 2020, sono moltiplicate per il fattore 1,24.

Art. 36 Considerazione delle innovazioni ecologiche

Le riduzioni conseguite grazie all'impiego di innovazioni ecologiche conformemente all'articolo 33 sono tenute in considerazione nel calcolo delle emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi per massimo 7 g di CO₂/km.

Art. 37 Considerazione dei carburanti sintetici

¹ L'entità della riduzione di CO₂, che è tenuta in considerazione grazie all'impiego di carburanti sintetici conformemente all'articolo 18 della legge sul CO₂, viene calcolata secondo l'allegato 5.

² La domanda di presa in considerazione di una riduzione di CO₂ deve contenere le seguenti informazioni:

- a. informazioni sull'importatore;
- b. informazioni complete sull'immissione in commercio del carburante sintetico, compresi il tipo e la quantità del carburante;
- c. giustificativi da cui risulta che il responsabile dell'immissione in commercio del carburante attribuisce la quantità di carburante in questione al richiedente.

³ I grandi importatori presentano la domanda all'UFE entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Sezione 7: Fonti dei dati per il calcolo del valore obiettivo e delle emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi

Art. 38

I dati utilizzati per il calcolo dell'obiettivo individuale e per il calcolo delle emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi devono provenire da un documento rilasciato dal costruttore, da un'autorità statale o da un organo di controllo figurante nell'allegato 2 OATV²⁵ o da un organo di controllo estero ed equivalente al COC.

Sezione 8: Determinazione e riscossione della prestazione sostitutiva

Art. 39 Determinazione dell'ammontare della prestazione sostitutiva

¹ Il DATEC stabilisce annualmente gli importi di cui all'articolo 19 capoversi 1 e 2 della legge sul CO₂ prima del 1° gennaio dell'anno al quale si applicano. Gli importi

sono riportati nell'allegato 7. Nella determinazione degli importi il DATEC si basa su quelli vigenti nell'Unione europea conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/631 e all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1242.

² Per la conversione degli importi da euro in franchi svizzeri si applica il valore medio dei tassi di cambio giornalieri nella vendita dei dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell'anno precedente.

Art. 40 Prestazione sostitutiva in caso di grandi importatori

¹ Se le emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi superano l'obiettivo individuale, l'UFE ordina la prestazione sostitutiva.

² Ai fini del calcolo dell'importo da versare, le emissioni che superano l'obiettivo individuale vengono arrotondate per difetto al precedente decigrammo di CO₂/km.

³ Se non paga la prestazione sostitutiva entro il termine stabilito, il grande importatore deve un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ne stabilisce il tasso.

Art. 41 Acconti trimestrali

¹ L'UFE può chiedere ai grandi importatori il versamento di acconti trimestrali, in particolare se:

- a. le emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi superano l'obiettivo individuale nell'anno corrente di oltre 5 g CO₂/km;
- b. il grande importatore ha la propria sede all'estero;
- c. a carico del grande importatore vi sono esecuzioni pendenti o gli è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.

² Se gli acconti versati superano la prestazione sostitutiva per il parco veicoli nuovi dell'intero anno, l'UFE rimborsa la differenza, incluso un interesse sugli importi da rimborsare.

Art. 42 Garanzie

¹ Se un grande importatore è in ritardo con il pagamento di una prestazione sostitutiva, l'UFE può decidere che fino al pagamento completo dell'importo dovuto sia trattato alla stregua di un piccolo importatore.

² Se ritiene che il pagamento della prestazione sostitutiva o degli interessi di mora sia a rischio, l'UFE può esigere una garanzia in forma di deposito in denaro o di garanzia bancaria.

Art. 43 Prestazione sostitutiva in caso di piccoli importatori

¹ Se le emissioni di CO₂ di un veicolo superano l'obiettivo individuale, l'USTRA dispone la prestazione sostitutiva.

² L'articolo 40 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

³ Eventuali prestazioni sostitutive per autofurgoni e trattori a sella leggeri saranno ridotte del 5 per cento nel 2022.

Sezione 9: Rapporto e informazione al pubblico

Art. 44

¹ Il DATEC redige all'attenzione delle competenti commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, per la prima volta nel 2022 e successivamente ogni tre anni, un rapporto su:

- a. il raggiungimento degli obiettivi individuali per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri;
- b. l'efficacia dei provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO₂ per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri;
- c. l'evoluzione delle emissioni di CO₂ durante l'utilizzo reale per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri.

² Il rapporto sui veicoli pesanti è redatto per la prima volta nel 2028 e successivamente ogni tre anni.

³ L'UFE informa annualmente la popolazione, in forma appropriata, in merito a quanto indicato all'articolo 20 della legge sul CO₂ e fino a che punto i livelli di emissioni di CO₂ indicati corrispondono ai valori durante l'utilizzo reale.

Capitolo 5: Sistema di scambio di quote di emissioni

Sezione 1: Gestori di impianti

Art. 45 Gestori di impianti obbligati a partecipare

¹ Un gestore di impianti è tenuto a partecipare al SSQE se esercita un'attività secondo l'allegato 8 e le emissioni di gas serra degli impianti non sono durevolmente inferiori a 5000 tonnellate di CO₂eq all'anno.

² Un gestore di impianti che vuole avviare un'attività secondo l'allegato 8 deve notificarlo all'UFAM al più tardi tre mesi prima del previsto avvio dell'attività.

³ Un gestore di impianti secondo il capoverso 2 che dimostri in modo credibile che le emissioni di gas serra degli impianti saranno durevolmente inferiori a 5000 tonnellate di CO₂eq all'anno non è tenuto a partecipare al SSQE.

⁴ La notifica deve contenere informazioni sulle attività di cui all'allegato 8 e sulle emissioni di gas serra.

⁵ L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della notifica.

Art. 46 Deroga all'obbligo di partecipare

¹ Un gestore di impianti secondo l'articolo 45 capoverso 1 può, entro il 1° giugno, chiedere di essere esonerato dall'obbligo di partecipare al SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo, se nei tre anni precedenti le sue emissioni di gas serra sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO₂eq all'anno.

² Un gestore di impianti secondo l'articolo 45 capoverso 2 che dimostri in modo credibile che le emissioni di gas serra degli impianti saranno durevolmente inferiori a

25 000 tonnellate di CO₂eq all'anno può chiedere la deroga all'obbligo di partecipare al SSQE con effetto immediato.

³ Un gestore di impianti secondo i capoversi 1 e 2 deve presentare un piano di monitoraggio (art. 63) e annualmente un rapporto di monitoraggio (art. 64).

⁴ Se le emissioni di gas serra degli impianti superano le 25 000 tonnellate di CO₂eq nell'arco di un anno, il loro gestore entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo e sino al 2030.

Art. 47 Partecipazione su domanda

¹ Un gestore di impianti può partecipare al SSQE su domanda, se brucia vettori energetici fossili o parzialmente fossili in impianti con una potenza termica totale di almeno 10 megawatt.

² Un gestore del quale si prevede che adempierà le condizioni di partecipazione di cui al capoverso 1 deve presentare la domanda al più tardi tre mesi prima del momento in cui le soddisferà per la prima volta.

³ La domanda deve contenere informazioni sulla potenza termica installata negli impianti e sui gas serra emessi dagli impianti nei precedenti tre anni.

⁴ L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della domanda.

Art. 48 Impianti non considerati

¹ Nello stabilire se le condizioni di cui all'articolo 45 capoverso 1 o 47 capoverso 1 siano soddisfatte e nel calcolare la quantità di diritti di emissione che un gestore di impianti deve consegnare annualmente alla Confederazione non sono considerati gli impianti negli ospedali.

² Su domanda, non sono considerati gli impianti seguenti nello stabilire se le condizioni di cui all'articolo 45 capoverso 1 siano soddisfatte e nel calcolare la quantità di diritti di emissione che un gestore di impianti deve consegnare annualmente alla Confederazione:

- a. gli impianti destinati esclusivamente alla ricerca, allo sviluppo e alla prova di nuovi prodotti e processi;
- b. gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo l'articolo 3 lettera c dell'ordinanza del 4 dicembre 2015²⁶ sui rifiuti (OPSR).

³ Per i combustibili utilizzati negli impianti non considerati la tassa sul CO₂ non è restituita.

Art. 49 Uscita

Un gestore di impianti che non soddisfa più durevolmente le condizioni di cui agli articoli 45 capoverso 1 o 47 capoverso 1, può chiedere entro il 1° giugno di non partecipare più al SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo.

Art. 50 Decisione

L'UFAM decide in merito alla partecipazione dei gestori di impianti al SSQE e alla non considerazione degli impianti di cui all'articolo 48.

Art. 51 Quantità massima di diritti di emissione disponibili

¹ L'UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione a disposizione annualmente per l'insieme dei gestori di impianti nel SSQE. Il calcolo avviene secondo l'allegato 9.

² L'UFAM trattiene ogni anno una quota dei diritti di emissione calcolati secondo il capoverso 1 per renderla accessibile ai seguenti gestori di impianti:

- a. gestori di impianti che secondo l'articolo 53 capoverso 1 hanno diritto a un'assegnazione a titolo gratuito; e
- b. gestori di impianti che già partecipano al SSQE, se:
 1. attuano ulteriori elementi di assegnazione secondo l'articolo 53 capoverso 2, o
 2. la quantità di diritti di emissione da assegnare loro a titolo gratuito è aumentata sulla base dell'articolo 54.

³ La quota di cui al capoverso 2 è costituita dalla somma:

- a. di almeno il 5 per cento dei diritti di emissione secondo il capoverso 1; e
- b. dei diritti di emissione che non sono più assegnati a titolo gratuito in virtù:
 1. della deroga all'obbligo di partecipare al SSQE secondo l'articolo 46 o in seguito a uscite dal SSQE secondo l'articolo 49,
 2. di adeguamenti secondo l'articolo 54,
 3. di un rapporto di monitoraggio incompleto o errato (art. 64 cpv. 7).

⁴ Se la quota di cui al capoverso 2 non è sufficiente per adempiere completamente i diritti, i diritti di emissione sono assegnati annualmente nel seguente ordine:

- a. ai gestori di cui all'articolo 53 che fanno parte del SSQE da almeno un intero anno civile;
- b. ai gestori di cui all'articolo 53 che sono entrati a far parte del SSQE l'anno precedente;
- c. ai gestori di impianti di cui al capoverso 2 lettera b numero 2;
- d. ai gestori di impianti di cui all'articolo 53, che sono entrati a far parte del SSQE nell'anno interessato.

⁵ Se all'interno di un gruppo di cui al capoverso 4 lettere a, b o d, i diritti non possono essere pienamente soddisfatti, per l'assegnazione dei diritti di emissione ai singoli gestori è determinante il momento della messa in esercizio degli impianti. Se la notifica secondo l'articolo 45 capoverso 2 è effettuata solo dopo la messa in esercizio, è determinante la data della notifica.

⁶ Se i diritti non possono essere pienamente soddisfatti all'interno del gruppo secondo il capoverso 4 lettera c, l'UFAM riduce proporzionalmente i diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito ai singoli gestori.

Art. 52 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

¹ L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti in base ai parametri di riferimento e ai fattori di adeguamento secondo l'allegato 10. A tal fine tiene conto delle prescrizioni dell'Unione europea.

² Se la quantità complessiva dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito supera la quantità massima di diritti di emissione disponibili dedotta la quantità di cui all'articolo 51 capoverso 3 lettera a, l'UFAM riduce proporzionalmente la quantità da assegnare ai singoli gestori.

Art. 53 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i gestori di impianti che partecipano per la prima volta al SSQE e per gestori di impianti con nuovi elementi di assegnazione

¹ Un gestore di impianti che a partire dal 2 gennaio 2022 partecipa per la prima volta al SSQE riceve, a partire dal momento in cui partecipa per la prima volta al SSQE, diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all'articolo 51 capoverso 2.

² Se un gestore di impianti che già partecipa al SSQE mette in esercizio un'ulteriore unità determinante per l'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione (elemento di assegnazione), riceve a partire dal momento della messa in esercizio diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all'articolo 51 capoverso 2.

³ L'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione avviene secondo gli articoli 52 e 54.

Art. 54 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

¹ La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è adeguata quando è modificata la quota di attività di un elemento di assegnazione per un volume secondo l'allegato 10 numero 5.1.1. L'adeguamento avviene secondo le prescrizioni di cui all'allegato 10 numero 5.1.

² Per gli elementi di assegnazione con parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili la quantità di diritti di emissioni da assegnare gratuitamente è aumentata solo su domanda. La quantità è aumentata solo se è comprovato che la variazione della quota di attività non è ascrivibile a una minore efficienza energetica. Se la quota di attività di uno degli elementi di assegnazione cambia nella misura di cui al capoverso 1 esclusivamente a causa di forniture di calore a terzi che non partecipano al SSQE, per l'aumento non è necessaria alcuna domanda.

³ Se il gestore con un elemento di assegnazione di cui al capoverso 2 prova che il cambiamento della quota di attività è ascrivibile esclusivamente a una maggiore efficienza energetica, la quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito non viene ridotta.

⁴ La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore è adeguata anche se viene modificato un parametro secondo l'allegato 10 numero 5.2.3 per un volume di cui all'allegato 10 numero 5.2.1. L'adeguamento avviene secondo le prescrizioni di cui all'allegato 10 numero 5.2.

⁵ Se l'esercizio di un elemento di assegnazione è sospeso, al gestore non sono più assegnati diritti di emissione a titolo gratuito a partire dalla messa fuori servizio di tale elemento di assegnazione.

Sezione 2: Operatori di aeromobili

Art. 55 Operatori di aeromobili obbligati a partecipare

¹ Un operatore di aeromobili secondo l'allegato dell'ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea è tenuto a partecipare al SSQE se effettua voli secondo l'allegato 11.

² Un operatore di aeromobili tenuto a partecipare al SSQE si annuncia senza indugio all'autorità competente di cui all'allegato 12.

³ Se l'operatore non può essere determinato, il detentore e in via sussidiaria il proprietario dell'aeromobile è considerato operatore.

⁴ L'UFAM può chiedere a un operatore di aeromobili di indicare un recapito in Svizzera.

Art. 56 Quantità massima di diritti di emissione disponibili

¹ L'UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti gli operatori di aeromobili. Il calcolo avviene secondo l'allegato 13 numeri 1–3.

² In caso di modifica del campo di applicazione geografico del SSQE, l'UFAM può adeguare la quantità massima disponibile annualmente dei diritti di emissione per aeromobili e la quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito agli operatori di aeromobili. A tal fine tiene conto delle normative dell'UE in materia.

³ Esso utilizza la quantità calcolata secondo il capoverso 1 annualmente come segue:

- a. l'82 per cento per l'assegnazione a titolo gratuito agli operatori di aeromobili;
- b. il 15 per cento per le aste secondo l'articolo 59;
- c. il 3 per cento per gli operatori di aeromobili nuovi o in forte crescita.

⁴ La quantità di diritti di emissione secondo il capoverso 3 lettera c è assegnata alla riserva speciale secondo l'allegato IB dell'accordo del 23 novembre 2017²⁷ tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (accordo SSQE).

Art. 57 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

¹ L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare gratuitamente a un operatore di aeromobili conformemente all'allegato 13 numeri 4 e 5. L'assegnazione avviene solo se l'operatore di aeromobili ha presentato un rapporto di monitoraggio sulle tonnellate-chilometro conformemente all'ordinanza del 2 giugno 2017 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull'elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree.

² Un operatore di aeromobili che è tenuto a partecipare al SSQE secondo l'articolo 55 capoverso 1 e che in un dato anno non opera voli secondo l'allegato 11 deve restituire all'autorità competente di cui all'allegato 12 i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per quell'anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo. I diritti di emissione restituiti sono cancellati.

³ I diritti di emissione che non possono essere assegnati a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 56 capoverso 3 lettera a sono cancellati.

Sezione 3: Vendita all'asta dei diritti di emissione

Art. 58 Diritto di partecipazione

Hanno diritto a partecipare all'asta dei diritti di emissione i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell'Unione europea, nonché le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea provenienti dallo Spazio economico europeo (SEE), sempre che dispongano di un conto secondo l'articolo 70.

Art. 59 Svolgimento dell'asta

¹ L'UFAM vende all'asta regolarmente:

- a. al massimo il 10 per cento della quantità massima di diritti di emissione disponibili dell'anno precedente per gli impianti di cui all'articolo 51 capoverso 1;
- b. il 15 per cento dei diritti di emissione annui massimi disponibili per gli aeromobili secondo l'allegato 13 numero 2.

² L'UFAM può interrompere l'asta senza aggiudicazioni, se:

- a. vi è il sospetto di accordi in materia di concorrenza o pratiche illecite da parte di partecipanti all'asta che dominano il mercato;
- b. il prezzo d'aggiudicazione nel periodo dell'asta si discosta significativamente dal prezzo rilevante nel mercato secondario nell'Unione europea; o
- c. rischi di sicurezza o altre ragioni mettono in pericolo il regolare svolgimento dell'asta.

³ L'UFAM deve segnalare ogni sospetto secondo il capoverso 2 lettera a alle autorità in materia di concorrenza.

⁴ Nel caso un'asta sia interrotta per motivi di cui al capoverso 2 o la quantità di diritti di emissione messi all'asta non sia richiesta completamente, i diritti di emissione rimanenti saranno messi all'asta in seguito.

⁵ I diritti di emissione non assegnati a un'asta sono cancellati a conclusione del periodo d'impegno.

⁶ L'UFAM può affidare l'asta ad organizzazioni private.

Art. 60 Informazioni richieste per la partecipazione

¹ I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell'Unione europea, nonché le imprese provenienti dallo SEE autorizzate all'asta

nell'Unione europea che partecipano all'asta dei diritti di emissione devono fornire anticipatamente all'UFAM le seguenti informazioni:

- a. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro, persone incaricate di presentare le offerte;
- b. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro, persone incaricate di convalidare le offerte;
- c. dichiarazione in cui essi, nonché le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte, dichiarano di accettare le condizioni generali d'asta.

² Le persone di cui al capoverso 1 possono omettere di presentare un estratto del casellario giudiziale svizzero se certificano con una conferma notarile che non sussistono condanne per reati di cui all'articolo 73 capoverso 1 lettera b.

³ I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili tenuti a partecipare al SSQE nell'Unione europea devono, in aggiunta al capoverso 1, fornire una prova di un conto per gestori nel registro dell'Unione, nonché indicare un recapito in Svizzera.

⁴ Le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea provenienti dallo SEE devono, in aggiunta al capoverso 1, indicare un recapito in Svizzera e fornire le seguenti informazioni:

- a. una prova riguardante l'ammissione diretta all'asta nell'Unione europea;
- b. informazioni sulla categorizzazione secondo la regolamentazione dell'Unione europea;
- c. una conferma che la partecipazione all'asta avviene esclusivamente per conto proprio.

⁵ L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per partecipare all'asta.

⁶ I documenti d'identità e gli estratti del casellario giudiziale di cui al capoverso 1 lettere a e b, nonché le informazioni di cui al capoverso 5, devono essere autenticati. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore certificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell'autenticazione o dell'ulteriore certificazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

⁷ Le informazioni sono registrate nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

Art. 61 Carattere vincolante delle offerte d'asta

¹ Le offerte per l'asta dei diritti di emissione sono presentate in euro e diventano vincolanti dopo essere state approvate da una persona autorizzata a convalidarle.

² La fattura per i diritti di emissione messi all'asta deve essere saldata in euro e tramite un conto bancario in Svizzera o nello SEE. In caso di mancato pagamento della fattura, l'UFAM può escludere il partecipante dalle aste future.

Sezione 4: Rilevamento dei dati e monitoraggio

Art. 62 Rilevamento dei dati

¹ L'UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati che sono necessari per:

- a. calcolare la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti i gestori di impianti nel SSQE;
- b. calcolare la prima volta la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito.

² Il gestore degli impianti rileva i dati necessari per gli adeguamenti della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l'articolo 54.

³ Il gestore degli impianti è tenuto a collaborare al rilevamento dei dati conformemente al capoverso 1. In caso di violazione dell'obbligo di collaborazione, non saranno assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.

⁴ Gli operatori di aeromobili sono responsabili del rilevamento dei dati relativi alle loro attività conformemente alla presente ordinanza.

Art. 63 Piano di monitoraggio

¹ I gestori di impianti sottopongono per approvazione all'autorità competente di cui all'allegato 12 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all'articolo 45 capoverso 2 o dopo presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 47. A tale scopo, utilizzano il modello messo a disposizione o approvato dall'UFAM.

² Gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all'autorità competente di cui all'allegato 12 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica dell'obbligo di partecipare per la prima volta di cui all'articolo 55 capoverso 2. Se il piano di monitoraggio deve essere presentato all'UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o un modello approvato dall'UFAM stesso. Il piano di monitoraggio del CO₂ conformemente all'ordinanza del 2 giugno 2017²⁸ sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull'elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree è considerato come piano di monitoraggio.

³ Il piano di monitoraggio deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 14.

⁴ I partecipanti al SSQE adeguano il piano di monitoraggio se esso non soddisfa più i requisiti di cui all'allegato 14 e sottopongono il piano di monitoraggio adeguato all'autorità competente di cui all'allegato 12 per approvazione.

Art. 64 Rapporto di monitoraggio

¹ I partecipanti al SSQE e i gestori di impianti che sono stati esentati dall'obbligo di partecipare al SSQE secondo l'articolo 46 presentano annualmente all'autorità competente di cui all'allegato 12 un rapporto di monitoraggio, entro il 31 marzo dell'anno successivo. Se il rapporto di monitoraggio deve essere presentato all'UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o approvato dall'UFAM stesso.

² Il rapporto di monitoraggio deve riportare le informazioni di cui all'allegato 15. L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la verifica del monitoraggio.

³ L'UFAM può chiedere in ogni momento che il rapporto di monitoraggio del gestore di impianti sia verificato da un organismo da esso autorizzato.

⁴ Gli operatori di aeromobili devono far verificare il loro rapporto di monitoraggio da un organismo di controllo di cui all'allegato 16. Il rapporto di monitoraggio di operatori di aeromobili le cui emissioni di CO₂ rispettano i limiti di cui all'articolo 28a paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE²⁹ viene considerato come verificato se l'operatore di aeromobili si avvale a tale scopo di uno strumento di cui all'articolo 55 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066³⁰.

⁵ Se il rapporto di monitoraggio è inesatto o incompleto o non viene presentato entro i termini stabiliti, l'autorità competente di cui all'allegato 12 stima le emissioni determinanti a spese del gestore di impianti o dell'operatore di aeromobili.

⁶ In caso di dubbi sulla correttezza del rapporto di monitoraggio verificato, l'autorità competente di cui all'allegato 12 può correggere le emissioni entro i limiti del suo potere d'apprezzamento.

⁷ Se nel rapporto di monitoraggio dei gestori degli impianti i dati necessari per un adeguamento secondo l'articolo 54 sono errati o incompleti, l'UFAM stabilisce un termine adeguato affinché possano essere riveduti. Se il rapporto di monitoraggio non è corretto o completato entro tale termine, per gli elementi di assegnazione in questione non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito per l'anno corrispondente.

Art. 65 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti

¹ I partecipanti al SSQE notificano senza indugio all'autorità competente di cui all'allegato 12:

- a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull'assegnazione dei diritti di emissione a titolo gratuito;
- b. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.

² I gestori di impianti, che esercitano un'attività di cui all'allegato 8 e sono esentati dall'obbligo di partecipare al SSQE, informano senza indugio l'UFAM:

- a. se le loro emissioni di gas serra sono state per la prima volta superiori a 5000 o 25 000 tonnellate di CO₂eq;
- b. su qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.

²⁹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32; modificata da ultimo dalla decisione delegata (UE) 2020/1071, GU L 234 del 21.7.2020, pag. 16.

³⁰ Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1.

³ Gli operatori di aeromobili che non operano più voli secondo l'allegato 11 lo comunicano all'autorità competente di cui all'allegato 12 al più tardi tre mesi dopo la cessazione delle relative operazioni di volo.

Art. 66 Compiti dei Cantoni

¹ I Cantoni controllano se i gestori di impianti adempiono ai loro obblighi di notifica di cui agli articoli 45 capoverso 2 e 65 capoverso 1 e se le informazioni trasmesse sono complete e comprensibili.

² L'UFAM mette a disposizione dei Cantoni le informazioni che servono a tale scopo.

³ L'UFAM può coinvolgere i Cantoni per rispondere a domande necessarie all'esecuzione delle disposizioni relative al SSQE.

⁴ Se constata che i requisiti sanciti nella presente ordinanza non sono adempiuti, il Cantone informa senza indugio l'UFAM.

Sezione 5: Obbligo di consegna di diritti di emissione

Art. 67 Obbligo

¹ I gestori di impianti consegnano annualmente all'UFAM i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti considerati.

² Gli operatori di aeromobili consegnano annualmente all'autorità competente di cui all'allegato 12 i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni di CO₂ dell'operatore di aeromobili rilevate nel quadro dell'articolo 56.

³ Se un operatore di aeromobili deve adempiere obblighi sia nel SSQE della Svizzera sia nel SSQE dell'UE, l'UFAM, per gli operatori che amministra, computa dapprima i diritti di emissione consegnati ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dal SSQE europeo.

⁴ I partecipanti al SSQE adempiono a tale obbligo entro il 30 aprile per le emissioni dell'anno precedente.

Art. 68 Caso di rigore

¹ Nei casi in cui i diritti di emissione europei non sono riconosciuti nel SSQE svizzero secondo l'articolo 4 capoverso 1 dell'accordo SSQE del 23 novembre 2017³¹, su richiesta, l'UFAM può computare secondo l'articolo 67 diritti di emissione europei all'obbligo di un partecipante al SSQE svizzero, se quest'ultimo prova che:

- a. senza il computo non può adempiere al proprio obbligo di consegna secondo l'articolo 67;
- b. ha partecipato alla vendita all'asta dei diritti di emissione conformemente all'articolo 59 facendo offerte a prezzi di mercato per la quantità di diritti di emissione necessaria;
- c. l'acquisizione dei diritti di emissione mancanti emessi dalla Confederazione secondo l'articolo 51 capoverso 1 o l'articolo 56 capoverso 1 al di fuori del

quadro delle aste pregiudicherebbe notevolmente la competitività del partecipante al SSQE.

² Per valutare il pregiudizio notevole alla competitività, l'UFAM considera in particolare anche i ricavi che il partecipante al SSQE ha ottenuto dalla vendita dei diritti di emissione emessi dalla Confederazione.

³ La domanda deve essere presentata all'UFAM entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno in cui è stato fatto valere per la prima volta il caso di rigore. L'UFAM decide ogni anno sulla quantità di diritti di emissione europei computabili.

⁴ Se non sussiste né si prevede alcun collegamento con il Registro dello scambio di quote di emissioni europeo, i diritti di emissione europei devono essere trasferiti ogni anno su un conto della Confederazione Svizzera nel Registro dello scambio di quote di emissioni dell'Unione europea.

Art. 69 Inosservanza dell'obbligo

¹ Se un partecipante al SSQE non adempie al proprio obbligo di consegna dei diritti di emissione entro il termine stabilito, l'UFAM decide la prestazione sostitutiva di cui all'articolo 29 della legge sul CO₂.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di ritardo nel pagamento, è dovuto un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.

³ I diritti di emissione mancanti non consegnati dal partecipante al SSQE entro il 31 gennaio dell'anno successivo sono detratti dai diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito in quell'anno.

Sezione 6: Registro dello scambio di quote di emissioni

Art. 70 Principio

¹ I partecipanti al SSQE devono avere un conto per gestori nel Registro dello scambio di quote di emissioni; sono esclusi gli operatori di aeromobili amministrati da un'autorità estera conformemente all'allegato 12.

² I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE dell'Unione europea, nonché le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea provenienti dallo SEE che desiderano partecipare all'asta, devono avere un conto personale.

³ Gli importatori e i produttori di combustibili fossili secondo il capitolo 8 che detengono diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel Registro dello scambio di quote di emissioni o intendono scambiarli devono avere un conto per gestori o un conto personale.

⁴ Tutte le altre imprese e persone o autorità competenti di uno Stato partner che intendono detenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel Registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto personale.

⁵ Chi riceve attestati per un progetto o un programma secondo l'articolo 105, può farli rilasciare anche direttamente sul conto per gestori o sul conto personale di un terzo.

⁶ Un titolare di conti personali può depositare sui suoi conti personali al massimo un milione di diritti di emissione.

Art. 71 Apertura di un conto

¹ Chi chiede l'apertura di un conto secondo l'articolo 70 deve presentare domanda all'UFAM.

² La domanda deve contenere:

- a. per i gestori di impianti o gli operatori di aeromobili e altre imprese: un estratto del registro di commercio e la fotocopia di un documento d'identità della persona autorizzata a rappresentarli;
- b. per le persone fisiche: un documento d'identità;
- c. per le autorità competenti di uno Stato partner: una conferma ufficiale del Governo e una fotocopia di un documento d'identità della persona autorizzata a rappresentarle;
- d. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e documento d'identità del richiedente;
- e. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone titolari di una procura sul conto;
- f. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di convalidare le transazioni;
- g. una dichiarazione con la quale il richiedente accetta le condizioni generali relative al Registro dello scambio di quote di emissioni.

³ È possibile derogare alla presentazione di un estratto del casellario giudiziale svizzero se si certifica, con una conferma notarile, che non sussistono condanne per reati di cui all'articolo 73 capoverso 1 lettera b.

⁴ L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni se necessarie per l'apertura del conto.

⁵ Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio attestano con un'altra prova la loro esistenza e l'autorizzazione a firmare della persona autorizzata a rappresentarle.

⁶ Le informazioni relative agli estratti del registro di commercio, ai documenti d'identità, agli estratti del casellario giudiziale, nonché le informazioni di cui ai capoversi 4 e 5, devono essere autenticate. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore certificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell'autenticazione o dell'ulteriore certificazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

⁷ L'UFAM apre il conto richiesto dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione e non appena il richiedente ha versato gli emolumenti.

⁸ Gli operatori di aeromobili per i quali l'UFAM è competente ai sensi dell'allegato 12 devono depositare, entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione del loro piano di monitoraggio o dall'assegnazione alla Svizzera, una richiesta di apertura di un conto

nel Registro dello scambio di quote di emissioni. La richiesta deve contenere il numero di identificazione univoco di ciascuno degli aeromobili gestiti dal richiedente che rientrano nel SSQE della Svizzera o nel SSQE dell'Unione europea.

Art. 72 Recapito e sede o domicilio

¹ Chi ha un conto personale secondo l'articolo 70 deve designare un recapito in Svizzera per le seguenti persone:

- a. per le imprese, per la persona autorizzata a rappresentare l'impresa e, per le persone fisiche, per il titolare del conto;
- b. per i titolari di una procura sul conto; e
- c. per le persone incaricate di convalidare le transazioni.

² Chi ha un conto per gestori o personale secondo l'articolo 70 deve designare un recapito in Svizzera o nello SEE per le seguenti persone:

- a. per le persone incaricate di presentare le offerte; e
- b. per le persone incaricate di convalidare le offerte.

³ Chi ha sede o domicilio nel Regno Unito, invece di un domicilio di notifica in Svizzera o nel SEE può designare per le persone di cui al capoverso 2 un domicilio di notifica nel Regno Unito.

⁴ Un'impresa che ha un conto per gestori o personale secondo l'articolo 70 deve designare una sede in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

⁵ Il titolare di un conto per gestori o personale secondo l'articolo 70 deve designare un domicilio in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

⁶ I capoversi 4 e 5 non si applicano:

- a. ai conti di operatori di aeromobili al di fuori della Svizzera o dello SEE;
- b. alle imprese e alle persone con sede o domicilio nel Regno Unito, se dispongono di un conto bancario in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito.
- c. alle autorità competenti di uno Stato partner.

Art. 73 Rifiuto dell'apertura di un conto

¹ L'UFAM rifiuta l'apertura di un conto o l'iscrizione di titolari di una procura sul conto, di persone incaricate di presentare l'offerta, di persone incaricate di convalidare la transazione e di persone incaricate di convalidare l'offerta, se:

- a. le informazioni o i documenti trasmessi sono incompleti, inesatti o incomprensibili;
- b. l'impresa, il gestore o una delle persone menzionate nella frase introduttiva sono stati condannati negli ultimi dieci anni per riciclaggio di denaro o per reati contro il patrimonio oppure per altri reati legati allo scambio di emissioni o alla legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario o sul finanziamento del terrorismo o per altri reati gravi, nell'ambito dei quali il conto è stato utilizzato illecitamente.

² Sospende l'apertura del conto o l'iscrizione se contro l'impresa o una persona di cui al capoverso 1 lettera b è pendente un'inchiesta per un reato menzionato nel capoverso 1 lettera b.

³ Se è rifiutata l'apertura di un conto a un gestore di impianti o a un operatore di aeromobili tenuto a partecipare al SSQE, l'UFAM apre un conto bloccato sul quale sono accreditati tutti i diritti di emissione assegnati secondo l'articolo 52, l'articolo 53 o l'articolo 57. Il conto è bloccato fino alla decadenza dei motivi del rifiuto di apertura del conto.

Art. 74 Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni

¹ Tutti i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni, gli attestati e le offerte d'asta devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

² Le modifiche relative all'entità dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati sono valide unicamente se sono iscritte nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

³ I certificati di riduzione delle emissioni per le seguenti riduzioni delle emissioni non possono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni:

- a. le riduzioni certificate delle emissioni a lungo termine (ICER);
- b. le riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER);
- c. le riduzioni certificate delle emissioni conseguite per progetti di cattura e di sequestro geologico del CO₂ (CCS).

⁴ L'UFAM tiene un verbale sotto forma di banca dati elettronica sul rilascio di attestati e di diritti di emissione.

Art. 75 Transazioni

¹ I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati possono essere scambiati liberamente.

² I titolari di una procura sul conto e le persone incaricate di presentare offerte d'asta, nonché le persone incaricate di convalidare le transazioni e le persone incaricate di convalidare le offerte hanno diritto a un accesso protetto al Registro dello scambio di quote di emissioni.

³ Per ogni ordine di transazione di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati, i titolari di una procura devono indicare:

- a. il conto di provenienza e il conto di destinazione; e
- b. il tipo e la quantità di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati da trasferire.

⁴ I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni o gli attestati vengono trasferiti quando una persona incaricata di convalidare le transazioni approva la transazione.

⁵ La transazione è effettuata secondo una procedura standardizzata.

Art. 76 Tenuta del Registro

¹ L'UFAM tiene elettronicamente il Registro dello scambio di quote di emissioni e verbalizza tutte le transazioni e le offerte d'asta.

² Esso garantisce che, sulla base dei verbali, sia possibile risalire in qualsiasi momento a ogni transazione e offerta.

³ Oltre alle informazioni presentate al momento dell'apertura del conto, l'UFAM può esigere in ogni momento ulteriori informazioni se ciò è necessario alla gestione sicura del Registro dello scambio di quote di emissioni.

⁴ L'UFAM verifica almeno una volta ogni tre anni se le informazioni fornite per l'apertura del conto sono ancora complete, aggiornate ed esatte, e invita il titolare del conto a segnalare, se del caso, eventuali modifiche.

Art. 77 Esclusione della responsabilità

La Confederazione non risponde dei danni causati da:

- a. una transazione non corretta di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni, di attestati e di offerte d'asta;
- b. un accesso limitato al Registro dello scambio di quote di emissioni;
- c. un utilizzo abusivo del Registro dello scambio di quote di emissioni da parte di terzi.

Art. 78 Blocco e chiusura del conto

¹ Se le disposizioni relative al Registro dello scambio di quote di emissioni sono violate o se è pendente un'inchiesta per un reato menzionato all'articolo 73 capoverso 1 lettera b, l'UFAM blocca l'accesso agli utenti o ai conti in questione. Il blocco dura finché le prescrizioni sono nuovamente rispettate o l'inchiesta è archiviata.

² L'UFAM può chiudere i conti:

- a. su cui non sono contabilizzati diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati e che non sono stati utilizzati per almeno un anno;
- b. i cui titolari o utenti registrati violano le disposizioni sul Registro dello scambio di quote di emissioni da almeno un anno;
- c. se gli emolumenti annuali per la gestione del conto non sono stati pagati da più di un anno.
- d. se, dopo il 1° gennaio 2021, il titolare di un conto personale con sede o domicilio al di fuori della Svizzera o dello SEE non ha designato alcuna sede o domicilio all'interno della Svizzera o dello SEE.

³ A partire dal 1° gennaio 2023, l'UFAM può chiudere i conti di gestori con un impegno di riduzione secondo l'articolo 36 della legge sul CO₂. I gestori interessati hanno la possibilità di aprire un conto personale secondo l'articolo 70 capoverso 4.

⁴ Se un conto che deve essere chiuso presenta un saldo positivo, l'UFAM invita il titolare del conto a indicare entro 30 giorni lavorativi un altro conto sul quale devono essere trasferite le unità. Se a tale richiesta non segue riscontro, l'UFAM cancella le unità interessate.

Art. 79 Pubblicazione di informazioni e protezione dei dati

L'UFAM può pubblicare elettronicamente i seguenti dati contenuti nel Registro dello scambio di quote di emissioni, sempre che il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari siano tutelati:

- a. il numero di conto;
- b. le informazioni di contatto e i dati in conformità ai documenti d'identità delle seguenti persone:
 - 1. le persone di cui all'articolo 70 capoversi 1–4,
 - 2. le persone incaricate di convalidare le offerte d'asta,
 - 3. le persone incaricate di presentare le offerte d'asta,
 - 4. i titolari di una procura sul conto,
 - 5. le persone incaricate di convalidare le transazioni;
- c. i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati per ogni conto;
- d. le transazioni;
- e. per i partecipanti al SSQE: i dati riguardanti gli impianti, gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all'obbligo;
- f. per gli operatori di aeromobili gestiti da un'autorità estera fino all'entrata in vigore dell'accordo SSQE del 23 novembre 2017³²: i dati riguardanti gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all'obbligo, non prima del 2012;
- g. aste: le offerte d'asta, la data e la quantità delle aste, la quantità minima e massima delle offerte, il prezzo e la quantità aggiudicati, i partecipanti ammessi all'asta;
- h. per i gestori di impianti che si impegnano a una riduzione delle emissioni equivalente a quella che sarebbe stato possibile conseguire con la partecipazione al SSQE: la quantità di diritti di emissione svizzeri consegnati per adempiere l'obbligo;
- i. per i gestori con impegno di riduzione: la quantità di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni e di attestati internazionali consegnati per adempiere l'impegno di riduzione;
- j. per le persone soggette all'obbligo di compensazione: l'ammontare dell'obbligo di compensazione e la quantità di attestati consegnati per adempiere l'obbligo;
- k. per i progetti e i programmi per la riduzione delle emissioni in Svizzera: la quantità di attestati nazionali rilasciati per ogni periodo di monitoraggio, nonché il numero del conto per gestori o del conto personale sul quale sono rilasciati gli attestati per il progetto o il programma;
- l. per i progetti e i programmi di riduzione delle emissioni all'estero: la quantità di attestati internazionali rilasciati per ogni periodo di monitoraggio, nonché il numero del conto per gestori o del conto personale sul quale sono rilasciati gli attestati internazionali per il progetto o il programma;

Capitolo 6: Gestori di impianti con un obbligo di riduzione equivalente delle emissioni

Art. 80 Riduzione equivalente delle emissioni

¹ Un gestore di impianti che adempie le condizioni di cui all'articolo 46 capoverso 1 o 2 può impegnarsi ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 secondo periodo della legge sul CO₂ a una riduzione delle emissioni equivalente a quella che sarebbe stato possibile conseguire con la partecipazione al SSQE. Egli lo comunica all'UFAM nell'ambito della domanda di deroga all'obbligo di partecipare al SSQE.

² Oltre all'indicazione che il gestore si impegna a una riduzione equivalente, la domanda di deroga all'obbligo di partecipare al SSQE deve contenere le seguenti informazioni:

- a. la cassa di compensazione competente e i numeri di conteggio AVS;
- b. le indicazioni sulla delimitazione all'interno dei numeri di conteggio AVS dei gestori di impianti che sono solo parzialmente esclusi dalla distribuzione all'economia dei proventi della tassa sul CO₂.

³ Una riduzione è considerata equivalente se le emissioni di gas serra sono ridotte annualmente del 2,2 per cento (valore obiettivo) rispetto al valore iniziale. Il valore iniziale si calcola conformemente all'allegato 17 numeri 1.1 e 1.2.

⁴ L'UFAM stabilisce mediante decisione l'obbligo di realizzare riduzioni equivalenti.

⁵ Un gestore di impianti che non raggiunge la riduzione annua delle emissioni del 2,2 per cento mediante provvedimenti adottati sui suoi impianti deve consegnare all'UFAM, entro il 30 aprile dell'anno successivo, diritti di emissione svizzeri per l'ammontare delle tonnellate di CO₂eq emesse in eccesso.

⁶ In caso di emissioni inferiori al valore obiettivo, la prestazione supplementare è computata per il rispetto degli obiettivi degli anni successivi al più tardi entro il 2030, fermo restando che, su richiesta, eventuali diritti di emissione consegnati in eccesso nel corso degli anni precedenti saranno ritrasferiti nel 2026 e nel 2031 nel Registro dello scambio di quote di emissioni sul conto d'origine.

⁷ Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, l'UFAM può pubblicare le informazioni di cui al presente articolo.

Art. 81 Rilevamento dei dati e monitoraggio

¹ I gestori di impianti che si sono impegnati a una riduzione equivalente rilevano i dati necessari per determinare il valore iniziale o per adeguare i valori obiettivo. L'UFAM, o un servizio da esso incaricato, verifica i dati a spese del gestore.

² I gestori devono presentare all'UFAM un piano di monitoraggio conformemente all'articolo 46 capoverso 3 e, annualmente entro il 31 marzo, un rapporto di monitoraggio.

Art. 82 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti

I gestori di impianti che si sono impegnati a una riduzione equivalente informano senza indugio l'UFAM su:

- a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull'obbligo di riduzione equivalente;

- b. qualsiasi modifica concernente l'obbligo di partecipare al SSQE;
- c. un cambiamento del gestore degli impianti;
- d. un cambiamento della cassa di compensazione AVS competente o una modifica dei numeri di conteggio AVS;
- e. qualsiasi modifica dei dati di contatto.

Art. 83 Procedura in caso di emissioni al di sopra o al di sotto del valore obiettivo

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, l'UFAM adegua il valore iniziale della riduzione equivalente, se nell'anno precedente le emissioni di gas serra degli impianti sono al di sopra o al di sotto del loro valore iniziale in misura superiore al 15 per cento.

² In caso di superamento, il valore iniziale è aumentato se il gestore dell'impianto dimostra che le emissioni supplementari non sono riconducibili a un'efficienza ridotta in termini di emissioni di gas serra. In tal caso, il nuovo valore iniziale è stabilito considerando le emissioni supplementari comprovate.

³ In caso di mancato raggiungimento, il valore iniziale è ridotto a meno che il gestore dell'impianto non dimostri che le minori emissioni non sono riconducibili a una maggiore efficienza in termini di emissioni di gas serra. In tal caso, il nuovo valore iniziale è stabilito considerando le minori emissioni.

Art. 84 Inosservanza dell'obbligo

¹ Se un gestore non adempie il proprio obbligo di consegna di diritti di emissione svizzeri entro il termine stabilito, l'UFAM decide la prestazione sostitutiva conformemente all'articolo 29 della legge sul CO₂.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di ritardo nel pagamento, è dovuto un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.

Capitolo 7: Gestori di impianti con impegno di riduzione

Art. 85 Condizioni

¹ I gestori di impianti possono impegnarsi a ridurre le loro emissioni di gas serra secondo l'articolo 36 capoverso 1 della legge sul CO₂, se svolgono un'attività economica o di diritto pubblico secondo il capoverso 3 e le emissioni di gas serra che ne derivano corrispondono ad almeno il 60 per cento delle emissioni di gas serra del sito.

² Il gestore svolge un'attività economica quando è iscritto nel registro di commercio, dispone di un numero d'identificazione delle imprese (numero IDI) e l'attività è esercitata in concorrenza con altri operatori del mercato. La produzione di calore o di freddo per gli edifici abitativi non è considerata un'attività economica.

³ Sono considerate attività di diritto pubblico le attività svolte da un ente pubblico.

⁴ Un impegno di riduzione è possibile per le seguenti attività di diritto pubblico:

- a. gestione di piscine;
- b. gestione di piste di ghiaccio artificiale;

- c. gestione di locomotive o navi con trazione a vapore;
- d. gestione di ospedali, case di riposo e di cura; e
- e. produzione di calore o freddo generati da combustibili fossili, immessa in reti regionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento o utilizzata da gestori di impianti di cui al capoverso 1, fatta eccezione per la produzione di calore o di freddo per gli edifici abitativi.

⁵ L'impegno di riduzione comprende un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o un obiettivo basato sui provvedimenti.

⁶ I gestori di impianti che esercitano attività economiche o di diritto pubblico secondo il capoverso 3 possono impegnarsi congiuntamente ad aumentare l'efficienza in termini di emissioni di gas serra. Essi sono considerati gestori e devono designare un rappresentante.

Art. 86 Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra

¹ I gestori di impianti possono chiedere che l'entità della riduzione sia stabilita mediante un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra.

² L'aumento dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra è pari al 2 per cento annuo fino al 2030. Il valore iniziale è pari alla media delle emissioni di gas serra prodotte nei due anni precedenti l'impegno di riduzione.

³ In deroga al capoverso 2, l'aumento dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra può essere inferiore se:

- a. i gestori di impianti hanno stipulato una convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o l'articolo 46 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2016³³ sull'energia (LEne);
- b. il valore inferiore è motivato in modo plausibile sulla base dello stato attuale della tecnica; e
- c. l'importo della tassa sul CO₂ risparmiata è stato preso in considerazione per determinare il potenziale realizzabile.

⁴ I requisiti di cui al capoverso 3 non devono necessariamente essere soddisfatti se la convenzione sugli obiettivi:

- a. è stata stipulata prima del 1° gennaio 2022 e riconosciuta come idonea all'impegno; o
- b. termina al più tardi il 31 dicembre 2023.

⁵ Per fissare l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, l'UFAM tiene in considerazione anche i provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra generate da processi e di emissioni geogene.

⁶ Se la convenzione sugli obiettivi termina prima del 2030 e non è rinnovata, a partire da tale data e fino alla fine del 2030 si applica l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra di cui al capoverso 2. Il valore iniziale corrisponde alla media delle emissioni di gas serra prodotte negli ultimi due anni della convenzione sugli obiettivi.

Art. 87 Obiettivo basato su provvedimenti

¹ I gestori di impianti, che hanno stipulato una convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 46 capoverso 2 LEn³⁴ e i cui impianti nel corso dei due anni precedenti hanno emesso gas serra per un massimo di 1500 tonnellate di CO₂eq all'anno, possono chiedere che l'entità della riduzione sia stabilita mediante un obiettivo basato su provvedimenti.

² L'obiettivo basato sui provvedimenti comprende la quantità totale di emissioni di gas serra che il gestore degli impianti deve ridurre annualmente mediante provvedimenti.

³ La convenzione sugli obiettivi di cui al capoverso 1 funge da base per la determinazione dell'obiettivo basato su provvedimenti se:

- a. l'efficacia supplementare dei provvedimenti corrisponde annualmente ad almeno il 2 per cento delle emissioni di CO₂ o se un valore inferiore è motivato in maniera plausibile sulla base dello stato attuale della tecnica;
- b. l'importo della tassa sul CO₂ risparmiata è stato preso in considerazione per determinare il potenziale realizzabile.

⁴ I requisiti di cui al capoverso 3 non devono necessariamente essere soddisfatti se la convenzione sugli obiettivi:

- a. è stata stipulata prima del 1° gennaio 2022 e riconosciuta come idonea all'impegno; o
- b. termina al più tardi il 31 dicembre 2023.

⁵ Le convenzioni sugli obiettivi che terminano prima del 2030 devono essere rinnovate.

Art. 88 Domanda di determinazione di un impegno di riduzione

¹ La domanda di determinazione di un impegno di riduzione deve essere presentata all'UFAM entro il 1° settembre dell'anno precedente. La procedura è tenuta per via elettronica mediante il Sistema di informazione e di documentazione dell'UFAM.

² La domanda deve contenere:

- a. il nome e l'indirizzo del gestore degli impianti;
- b. il nome e l'indirizzo degli impianti, in caso di raggruppamento di emissioni di tutti gli impianti inclusi;
- c. informazioni sull'attività economica o di diritto pubblico;
- d. informazioni sulle emissioni di gas serra dei due anni precedenti;
- e. l'analisi del potenziale di riduzione;
- f. i numeri dell'identificatore federale dell'edificio (numeri EGID);
- g. i numeri IDI;
- h. informazioni sulla cassa di compensazione AVS competente e i numeri di conteggio AVS;

- i. informazioni sulla delimitazione all'interno dei numeri di conteggio AVS degli impianti che sono solo parzialmente esclusi dalla distribuzione all'economia dei proventi della tassa sul CO₂;
- j. la conferma del gestore degli impianti che le informazioni e i dati forniti sono corretti e completi.

³ I gestori di impianti il cui impegno di riduzione è stabilito sulla base di una convenzione sugli obiettivi devono presentarla unitamente all'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o basato su provvedimenti perseguito.

⁴ Se necessario per la determinazione dell'impegno di riduzione, l'UFAM può chiedere ulteriori informazioni.

⁵ L'UFAM può chiedere che il gestore di impianti presenti un piano di monitoraggio secondo l'articolo 63.

⁶ Se le informazioni di cui al capoverso 1 lettera e e al capoverso 3 non sono ancora disponibili al momento della presentazione della domanda, l'UFAM può, su domanda, prorogare adeguatamente il termine per fornire tali informazioni.

Art. 89 Decisioni

¹ L'UFAM determina l'impegno di riduzione mediante decisione. Esso può disporre l'impegno in via provvisoria sulla base di un controllo della plausibilità. Nell'ambito del controllo della plausibilità esso esamina in particolare se viene svolta un'attività di cui all'articolo 85 capoverso 1 e se il perimetro geografico è stato scelto correttamente.

² Se l'impegno di riduzione provvisorio non è adeguato al più tardi cinque anni dopo la sua emanazione o al più tardi entro la fine del 2029 sulla base di una verifica dettagliata, fatto salvo l'articolo 94, tale impegno è considerato definitivo.

³ L'UFAM decide inoltre la prestazione sostitutiva di cui all'articolo 37 della legge sul CO₂.

Art. 90 Rapporto di monitoraggio

¹ I gestori di impianti presentano all'UFE annualmente, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il loro rapporto di monitoraggio nella forma prescritta.

² Il rapporto di monitoraggio deve contenere:

- a. informazioni sull'evoluzione delle emissioni di gas serra;
- b. informazioni sui provvedimenti attuati per ridurre le emissioni di gas serra e sui loro effetti;
- c. informazioni sull'evoluzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra;
- d. informazioni sull'evoluzione degli indicatori di produzione;
- e. una contabilità dei combustibili;
- f. informazioni su eventuali scostamenti dall'impegno di riduzione con le relative motivazioni e i correttivi previsti.
- g. informazioni sui diritti di emissione e gli attestati internazionali consegnati, sulle riduzioni delle emissioni che hanno comportato il rilascio di attestati nazionali e sui miglioramenti dei prodotti al di fuori dei propri impianti;

- h. una tabella riassuntiva sotto forma di serie temporale in cui i dati dell'anno di monitoraggio sono confrontati con i valori obiettivo; e
- i. una conferma del gestore degli impianti che le informazioni sono complete e corrette.

³ L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per valutare il monitoraggio.

⁴ In caso di dubbi sull'esattezza del rapporto di monitoraggio, l'UFAM può ordinare, a spese del gestore, la verifica dei dati da parte di un ufficio specializzato appropriato. Se dalla verifica risulta che il rapporto di monitoraggio è errato, esso viene corretto.

Art. 91 Computo degli attestati nazionali

Le riduzioni delle emissioni che comportano il rilascio di attestati nazionali secondo l'articolo 105 sono considerate emissioni di gas serra del rispettivo gestore di impianti ai fini dell'adempimento dell'impegno di riduzione. Esse devono figurare in tal senso nel rapporto di monitoraggio.

Art. 92 Computo di attestati internazionali

Se un gestore di impianti non rispetta il proprio impegno di riduzione e l'UFE non adegua la convenzione sugli obiettivi, il gestore può chiedere il computo di attestati internazionali. A tal fine deve dimostrare che:

- a. i provvedimenti previsti nella convenzione sugli obiettivi non sono più attuabili per motivi giuridici o tecnici;
- b. eventuali provvedimenti sostitutivi sono stati attuati tempestivamente e non sussiste più alcun potenziale per ulteriori provvedimenti sostitutivi economicamente sostenibili; e
- c. la prestazione sostitutiva pregiudicherebbe notevolmente la competitività del gestore degli impianti in caso di mancato rispetto dell'impegno di riduzione (art. 37 legge sul CO₂).

Art. 93 Computo dei miglioramenti dei prodotti al di fuori dei propri impianti

¹ Le riduzioni di emissioni conseguite da un gestore di impianti al di fuori dei propri impianti di produzione, ma in Svizzera, grazie a miglioramenti dei prodotti possono essere computate, su domanda, all'adempimento del suo impegno di riduzione, se:

- a. soddisfano, per analogia, i requisiti di cui agli articoli 105–117; e
- b. sono in relazione diretta con l'attività del gestore.

² Alla procedura si applicano, per analogia, gli articoli 105–117.

Art. 94 Adeguamento degli impegni di riduzione

¹ L'UFAM adegua:

- a. l'impegno di riduzione provvisorio, se ciò appare opportuno in base a una verifica dettagliata del rispetto delle condizioni determinanti;
- b. tutti gli impegni di riduzione se i parametri di calcolo per la determinazione degli obiettivi di riduzione secondo gli articoli 86 e 87 cambiano.

² Gli adeguamenti di cui al capoverso 1 lettere a e b sono effettuati retroattivamente all'inizio dell'anno in cui è stata accertata l'inesattezza delle indicazioni o in cui è stata modificata la convenzione sugli obiettivi.

³ Se l'adeguamento retroattivo dell'impegno di riduzione comporta una modifica del rispetto dell'impegno di riduzione:

- a. il gestore degli impianti deve la prestazione sostitutiva di cui all'articolo 37 della legge sul CO₂, se l'impegno di riduzione non è rispettato o se la deviazione dall'obiettivo aumenta;
- b. al gestore degli impianti è rimborsata la prestazione sostitutiva di cui all'articolo 37 della legge sul CO₂ pagata in eccesso, se l'impegno di riduzione non è rispettato o se la deviazione dall'obiettivo diminuisce; I diritti di emissione consegnati in eccesso sono ritrasferiti nel Registro dello scambio di quote di emissioni sul conto d'origine.

Art. 95 Esclusione di impianti

Prima del 2030 l'esclusione di impianti da un impegno di riduzione esistente è possibile solo se:

- a. l'impianto è stato venduto e il nuovo gestore dell'impianto non riprende l'impegno di riduzione;
- b. il gestore ha cessato l'esercizio rilevante ai fini delle emissioni di gas serra, l'impianto non genera più emissioni di gas serra o non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 85;
- c. il gestore deve partecipare al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni di gas serra dell'impianto.

Art. 96 Garanzia della prestazione sostitutiva

Se un gestore di impianti rischia di non raggiungere il suo obiettivo, l'UFAM può chiedere all'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) la garanzia della prestazione sostitutiva prevista di cui all'articolo 37 della legge sul CO₂ fino a quando tale rischio cessa di esistere.

Art. 97 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti

Il gestore di impianti notifica senza indugio all'UFAM:

- a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull'impegno di riduzione;
- b. qualsiasi modifica concernente l'obbligo di partecipare al SSQE;
- c. un cambiamento del gestore degli impianti;
- d. un cambiamento della cassa di compensazione AVS competente o una modifica dei numeri di conteggio AVS;
- e. qualsiasi modifica dei dati di contatto.

Art. 98 Pubblicazione di informazioni

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, l'UFAM può pubblicare:

- a. il nome e gli indirizzi dei gestori degli impianti con impegno di riduzione, in caso di raggruppamento di emissioni di tutti gli impianti inclusi;
- b. i numeri EGID e IDI degli impianti;
- c. gli obiettivi di efficienza in termini di emissioni di gas serra o gli obiettivi basati sui provvedimenti;
- d. le emissioni di gas serra di ciascun impianto;
- e. la quantità di attestati nazionali di cui all'articolo 91 rilasciati a ciascun gestore degli impianti;
- f. la quantità di attestati internazionali di cui all'articolo 92 che ciascun gestore di impianti consegna;
- g. l'entità delle riduzioni delle emissioni di cui all'articolo 93 che ciascun gestore degli impianti si fa computare all'adempimento dell'impegno di riduzione;
- h. l'importo della prestazione sostitutiva e i diritti di emissione consegnati;
- i. i nomi, gli indirizzi aziendali e le relative organizzazioni dei consulenti energetici che hanno assistito i gestori degli impianti nella stipulazione dell'impegno di riduzione e nel monitoraggio.

Capitolo 8: Compensazione delle emissioni di CO₂ dei carburanti e attestati per le riduzioni delle emissioni e lo stoccaggio di carbonio

Sezione 1: Compensazione delle emissioni di CO₂ dei carburanti

Art. 99 Obbligo di compensazione

¹ È soggetto all'obbligo di compensazione chi:

- a. immette in consumo carburanti secondo l'allegato 18; oppure
- b. converte gas fossili usati come combustibile in gas usato come carburante di cui all'allegato 18.

² Non devono essere compensate le emissioni di CO₂ di carburanti completamente esentati dall'imposta sugli oli minerali conformemente all'articolo 17 della legge federale del 21 giugno 1996³⁵ sull'imposizione degli oli minerali.

Art. 100 Deroghe all'obbligo di compensazione in caso di piccole quantità

¹ L'obbligo di cui all'articolo 99 capoverso 1 non si applica alle persone che nei tre anni precedenti hanno immesso in consumo quantità di carburanti la cui utilizzazione energetica comporta emissioni inferiori a 1000 tonnellate di CO₂ l'anno.

² La deroga all'obbligo di compensazione dura fino all'inizio dell'anno in cui le emissioni di CO₂, prodotte dall'utilizzazione energetica della quantità di carburante immessa in consumo, sono superiori a 1000 tonnellate di CO₂.

Art. 101 Raggruppamenti di compensazione

¹ Le persone soggette all'obbligo di compensazione possono chiedere all'UFAM, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di essere considerate come raggruppamenti di compensazione.

² Un raggruppamento di compensazione ha gli stessi diritti e obblighi di una singola persona soggetta all'obbligo di compensazione.

³ Deve designare un rappresentante.

⁴ Qualsiasi modifica al raggruppamento di compensazione o alle singole persone soggette all'obbligo di compensazione che lo compongono devono essere comunicate senza indugio all'UFAM.

Art. 102 Aliquota di compensazione

¹ Devono essere compensate le emissioni di CO₂ prodotte dall'utilizzazione energetica dei carburanti immessi in consumo nell'anno in questione.

² L'aliquota di compensazione in Svizzera ammonta:

- a. per gli anni 2022-2024: almeno al 15 per cento;
- b. per gli anni 2025-2030: almeno al 20 per cento.

³ L'aliquota di compensazione ammonta complessivamente:

- a. per gli anni 2022-2024: in media al 20 per cento
- b. per gli anni 2025-2027: in media al 60 per cento
- c. per gli anni 2028-2029: in media al 70 per cento
- d. per il 2030: al 75 per cento.

⁴ Le emissioni di CO₂ di ogni carburante sono calcolate in base ai fattori di emissione secondo l'allegato 18.

Art. 103 Adempimento dell'obbligo di compensazione

¹ La persona soggetta all'obbligo di compensazione delle emissioni di CO₂ adempie al proprio obbligo di compensazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo mediante

- a. la consegna di attestati nazionali o internazionali; e
- b. l'immissione in consumo di biocarburanti secondo le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 della legge sull'imposizione degli oli minerali³⁶ e delle relative disposizioni attuative.

² Almeno il 3 per cento dell'obbligo di compensazione deve essere adempiuto con provvedimenti in Svizzera volti a ridurre a lungo termine le emissioni di CO₂ nel settore dei trasporti. Se a tal fine sono immessi in consumo biocarburanti secondo il capoverso 1 lettera b, sono computabili soltanto le compensazioni al netto.

³ L'immissione di biocarburanti secondo il capoverso 1 lettera b non deve comportare un aumento diretto e significativo delle emissioni globali, né una riduzione sostanziale del potenziale di stoccaggio globale (rilocalizzazione delle emissioni).

⁴ La quantità di biocarburanti immessi in consumo secondo il capoverso 1 lettera b per adempiere l'obbligo di compensazione deve essere dichiarata annualmente all'UFAM. La quantità dichiarata può essere imputata soltanto nell'anno in cui è stata immessa. Inoltre, si deve comprovare che non è contemplata neppure da un altro strumento previsto dalla presente ordinanza.

⁵ Per l'adempimento dell'obbligo di compensazione sono computati i seguenti attestati:

- a. negli anni 2022-2025:
 1. le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera tra il 2013 e il 2025 compreso,
 2. le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero tra il 2021 e il 2025 compreso, e
 3. lo stoccaggio di carbonio conseguiti in Svizzera o all'estero tra il 2022 e il 2025 compreso;
- b. negli anni 2026-2029: le riduzioni delle emissioni e lo stoccaggio di carbonio conseguiti in Svizzera o all'estero tra il 2021 e il 2030 compreso;
- c. nel 2030: le riduzioni delle emissioni e lo stoccaggio di carbonio conseguiti in Svizzera o all'estero nel 2030.

⁶ Con l'adempimento dell'obbligo di compensazione, la persona soggetta all'obbligo di compensazione riferisce in maniera dettagliata e trasparente su:

- a. i costi per tonnellata di CO₂ compensata; e
- b. il supplemento dovuto alla compensazione sui carburanti in centesimi per litro di carburante.

⁷ L'UFAM tratta nel Sistema di informazione e di documentazione, per ogni persona soggetta all'obbligo di compensazione, i seguenti dati:

- a. l'entità dell'obbligo di compensazione;
- b. la quantità di attestati non ancora utilizzati a titolo di compensazione;
- c. la quantità di attestati già consegnati che non possono più essere computati sull'obbligo di compensazione;
- d. indicazioni sui costi per tonnellata di CO₂ compensata.

Art. 104 Inadempimento dell'obbligo di compensazione

¹ Se una persona soggetta all'obbligo di compensazione non adempie a tale obbligo entro il termine stabilito, l'UFAM accorda un termine supplementare adeguato per l'adempimento.

² Se non adempie i propri obblighi di compensazione neppure entro il termine supplementare, l'UFAM dispone le prestazioni sostitutive di cui all'articolo 32 della legge sul CO₂.

³ Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla data della notifica della decisione. In caso di ritardo nel pagamento, è dovuto un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.

⁴ Per le tonnellate di CO₂ non compensate, entro il 1° giugno dell'anno successivo, devono essere consegnati alla Confederazione attestati internazionali.

Sezione 2: Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni e di stoccaggio di carbonio in Svizzera o all'estero

Art. 105 Requisiti per gli attestati nazionali e internazionali

¹ Sono rilasciati attestati nazionali o internazionali per progetti e programmi di riduzione delle emissioni di gas serra se:

- a. ciò non è escluso:
 1. dall'allegato 19 per progetti e programmi in Svizzera;
 2. dall'allegato 20 per progetti e programmi all'estero;
- b. è reso verosimile e comprensibile che il progetto:
 1. non sarebbe redditizio senza il ricavo della vendita degli attestati (mancanza di redditività);
 2. è almeno conforme allo stato della tecnica;
 3. prevede provvedimenti che portano a una riduzione supplementare delle emissioni rispetto all'evoluzione di riferimento di cui all'articolo 110 capoverso 2 lettera c;
 4. rispetta le altre disposizioni legali determinanti, e
 5. all'estero: contribuisce allo sviluppo sostenibile sul posto e tale contributo è stato confermato dallo Stato partner;
- c. le riduzioni delle emissioni:
 1. sono dimostrabili e quantificabili, e
 2. sono calcolate in modo da escludere importanti sovrastime delle riduzioni delle emissioni computabili.
- d. l'attuazione del progetto non comporta alcuna rilocalizzazione delle emissioni;
- e. la realizzazione del progetto o del programma ha avuto inizio non più di tre mesi prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 111; e
- f. il progetto o il programma non è ancora terminato.

² Per i progetti o i programmi per i quali non può essere esclusa un'importante sovrastima della riduzione delle emissioni, devono essere attuati provvedimenti di accompagnamento dei progetti secondo l'articolo 108.

³ In aggiunta al capoverso 1, le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera sono attestate solo se non riguardano emissioni di gas serra contemplate:

- a. dal SSQE; oppure
- b. da una riduzione equivalente (art. 80 cpv. 1).

⁴ Per i progetti e i programmi in Svizzera correlati a un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra secondo l'articolo 86 o a un obiettivo basato sui provvedimenti secondo l'articolo 87, sono rilasciati attestati nazionali per riduzioni delle emissioni solo se tali riduzioni figurano come emissioni di gas serra nel rispettivo monitoraggio.

⁵ Per inizio della realizzazione si intende il momento in cui il richiedente si impegna finanziariamente in maniera determinante nei confronti di terzi o adotta provvedimenti organizzativi riferiti al progetto o al programma.

Art. 106 Requisiti per gli attestati per lo stoccaggio di carbonio

¹ Sono rilasciati attestati per progetti e programmi di stoccaggio di carbonio in pozzi di carbonio biologici o geologici se:

- a. la permanenza del sequestro di carbonio è garantita in misura sufficiente, indipendentemente dalla durata del progetto, per almeno 30 anni dopo l'inizio degli effetti e ciò sia dimostrato in modo verosimile e comprensibile;
- b. adempiono, per analogia, i requisiti di cui all'articolo 105 capoversi 1 e 2;
- c. i limiti del sistema sono scelti in modo tale che il carbonio stoccato non sia imputato ad altri strumenti di politica climatica.
- d. non facciano concorrenza alla riduzione delle emissioni.

² Se la permanenza dei pozzi di carbonio non è più garantita, gli attestati rilasciati a tal fine non possono più essere computati per l'adempimento dell'obbligo di compensazione. Se gli attestati per tali progetti o programmi sono già stati computati per l'adempimento dell'obbligo di compensazione:

- a. vengono opportunamente contrassegnati e restituiti alla persona soggetta all'obbligo di compensazione;
- b. l'anno successivo, la persona soggetta all'obbligo di compensazione dovrà presentare lo stesso numero di attestati che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 o all'articolo 105.

³ È possibile presentare successivamente attestati che, conformemente all'articolo 103 capoverso 5, sono stati computati per adempiere l'obbligo di compensazione nell'anno in cui gli stessi sono stati originariamente consegnati.

⁴ Il presente articolo non si applica a progetti e programmi in Svizzera che stoccano carbonio nei prodotti legnosi.

⁵ Per quanto attiene ai progetti o ai programmi all'estero, per il rilascio degli attestati sono presi in considerazione solo pozzi di carbonio geologici.

⁶ Per i progetti e i programmi di stoccaggio del carbonio, indipendentemente dalla loro durata, per il 2030 deve essere presentato all'UFAM un rapporto di monitoraggio e di verifica al fine di dimostrarne la permanenza.

Art. 107 Programmi

¹ I progetti possono essere riuniti in un programma se:

- a. perseguono un obiettivo comune oltre alla riduzione delle emissioni o allo stoccaggio di carbonio;
- b. impiegano una delle tecnologie stabilite nella descrizione del programma;
- c. soddisfano i criteri di inclusione fissati nella descrizione del programma, i quali garantiscono che questi progetti adempiono i requisiti di cui all'articolo 105 o 106; e
- d. la loro realizzazione non è ancora iniziata.

² I programmi in Svizzera che, dopo la scadenza del primo periodo di credito, includono un unico progetto non sono più portati avanti come programmi, ma come progetti.

Art. 108 Accompagnamento scientifico

¹ Per quantificare le riduzioni delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio di cui all'articolo 105 capoverso 2, devono essere adottati provvedimenti di accompagnamento del progetto secondo principi scientifici e a spese del richiedente.

² Il richiedente elabora un piano per l'accompagnamento scientifico. Il piano contiene in particolare indicazioni su:

- a. obiettivo e problematica;
- b. stato attuale delle conoscenze, compresi i dati statistici utilizzati per determinare l'inaccuratezza della misurabilità;
- c. procedura e valutazione;
- d. conoscenze specialistiche dell'accompagnamento scientifico;
- e. indipendenza e possibili conflitti d'interesse.

³ I risultati dei provvedimenti di accompagnamento del progetto sono presentati all'UFAM ogni anno civile, insieme al rapporto di monitoraggio e di verifica.

⁴ L'UFAM decide in merito all'accompagnamento scientifico. Esso termina quando l'effetto delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio di carbonio è stato quantificato con sufficiente precisione. Nella sua decisione, l'UFAM tiene conto della raccomandazione dell'organismo di controllo.

⁵ I risultati dei provvedimenti di accompagnamento al progetto devono essere pubblicati fintanto che è rispettato il segreto d'affari o di fabbricazione.

Art. 109 Organismi di convalida e di controllo

¹ Su domanda, l'UFAM ammette gli organismi di convalida e di controllo che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 21.

² Se i requisiti per l'ammissione non sono più soddisfatti, l'UFAM adotta i provvedimenti necessari. Se questi provvedimenti non sono attuati in misura sufficiente, l'UFAM può revocare l'ammissione.

Art. 110 Descrizione e convalida di progetti e programmi

¹ Chi intende chiedere attestati nazionali o internazionali per un progetto o un programma di riduzione delle emissioni o di stoccaggio di carbonio deve farlo convalidare a proprie spese da un organismo di convalida ammesso dall'UFAM.

² All'organismo di convalida devono essere presentate tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei requisiti di cui all'articolo 105 in una descrizione del progetto o del programma che contiene in particolare:

- a. la descrizione dell'organizzazione del progetto o del programma;
- b. il piano di monitoraggio e il metodo che permette di comprovare la riduzione delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio;
- c. la descrizione dell'evoluzione ipotetica delle emissioni di gas serra se i provvedimenti di riduzione delle emissioni del progetto o di stoccaggio del programma non venissero realizzati (evoluzione di riferimento);
- d. la descrizione dell'entità delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio di carbonio annuali previsti;

- e. la delimitazione rispetto ad altri strumenti di politica climatica ed energetica;
- f. inoltre, per i programmi: lo scopo, i criteri per l'inclusione dei progetti nel programma, la gestione dei progetti, nonché un esempio di progetto per ogni tecnologia definita.
- g. inoltre, per progetti o programmi di stoccaggio di carbonio: nel piano di monitoraggio di cui alla lettera b, la procedura che permette di dimostrare l'adempimento della condizione di permanenza di cui all'articolo 106;
- h. inoltre, per progetti o programmi con un accompagnamento scientifico: nel piano di monitoraggio di cui alla lettera b, un piano conformemente all'articolo 108;
- i. inoltre, per progetti o programmi all'estero:
 - 1. il contributo previsto allo sviluppo sostenibile in loco sulla base di indicatori scelti dal richiedente, che illustrano i contributi agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che possono essere verificati oggettivamente; e
 - 2. un piano di sostenibilità finanziaria che illustri l'esercizio e la manutenzione a lungo termine della tecnologia al termine del periodo di credito.

³ Il richiedente può far svolgere all'UFAM un esame preliminare della bozza di progetto. Se l'UFAM ha svolto un esame preliminare, occorre inoltrare all'organismo di convalida, oltre alle informazioni di cui al capoverso 2, anche la bozza di progetto e i risultati di tale esame.

⁴ Per progetti o programmi realizzati in Svizzera o per parti di essi contemplate dagli allegati 22 o 23, le informazioni di cui al capoverso 2 lettere b, c e d e devono essere fornite conformemente ai requisiti del relativo allegato.

⁵ Per la convalida, l'organismo di convalida esamina le informazioni di cui al capoverso 2 e se il progetto è conforme ai requisiti di cui agli articoli 105 e 106 o se il programma è conforme ai requisiti di cui all'articolo 107.

⁶ Riassume i risultati dell'esame in un rapporto di convalida.

⁷ L'UFAM emana disposizioni concernenti la forma:

- a. della descrizione del progetto o del programma; e
- b. del rapporto di convalida.

Art. 111 Domanda di autorizzazione di progetti o programmi

¹ La domanda di autorizzazione di progetti o programmi deve essere presentata all'UFAM. Essa comprende la descrizione del progetto o del programma e il rapporto di convalida. La procedura è tenuta per via elettronica tramite il Sistema di informazione e di documentazione dell'UFAM.

² In caso di progetti o programmi all'estero, il richiedente presenta inoltre l'autorizzazione del progetto o del programma da parte dello Stato partner.

³ In caso di progetti o programmi che richiedono un accompagnamento scientifico, il richiedente presenta inoltre all'UFAM il piano per i provvedimenti di accompagnamento del progetto nel quadro della descrizione del progetto o del programma.

⁴ L'UFAM può chiedere al richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda.

Art. 112 Decisione sull'idoneità di un progetto o di un programma

¹ L'UFAM decide in base alla domanda ed eventualmente ai chiarimenti secondo l'articolo 111 capoverso 4 se il progetto o il programma è idoneo al rilascio di attestati.

² In caso di progetti o programmi all'estero, se lo Stato partner stabilisce, nell'autorizzazione del progetto, una limitazione all'utilizzazione ammessa delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio di carbonio, tale limitazione è presa in considerazione nella decisione.

³ La decisione è valida dall'inizio della realizzazione del progetto o del programma fino al più tardi al 31 dicembre 2030 (periodo di credito).

Art. 113 Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggio

¹ Il richiedente rileva i dati che secondo il piano di monitoraggio sono necessari a comprovare la riduzione delle emissioni e lo stoccaggio di carbonio, nonché la sua permanenza, e li registra in un rapporto di monitoraggio.

² A proprie spese, il richiedente sottopone il rapporto di monitoraggio per verifica a un organismo di controllo ammesso dall'UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto o il programma per ultimo.

³ L'organismo di controllo verifica se le riduzioni delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio comprovati soddisfano i requisiti determinanti. Nel caso di programmi, esso verifica inoltre se i progetti inclusi nel programma soddisfano i criteri di ammissione di cui all'articolo 107 capoverso 1 lettera c. Esso può limitare la verifica a singoli progetti rappresentativi del programma.

⁴ L'organismo di controllo registra i risultati della verifica in un rapporto di verifica.

⁵ Tutti i rapporti di monitoraggio, i dati delle misurazioni su cui si basano e i relativi rapporti di verifica concernono al massimo un periodo di tre anni e devono essere presentati all'UFAM al più tardi ogni quattro anni a partire dall'inizio della realizzazione. La procedura è tenuta per via elettronica tramite il Sistema di informazione e di documentazione dell'UFAM. Le riduzioni delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio devono essere dichiarati per anno civile. I contributi dei progetti e programmi all'estero allo sviluppo sostenibile sul posto di cui all'articolo 110 capoverso 2 lettera i devono essere dimostrati in base al piano di monitoraggio.

⁶ Per i progetti o i programmi con accompagnamento scientifico, il rapporto di monitoraggio, il relativo rapporto di verifica e i risultati dei provvedimenti di accompagnamento del progetto devono essere presentati all'UFAM ogni anno civile a partire dall'inizio della realizzazione. La quantificazione delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio di carbonio viene rivalutata annualmente.

⁷ Chi realizza progetti o programmi in Svizzera correlati a un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra secondo l'articolo 86 o a un obiettivo basato sui provvedimenti secondo l'articolo 87 deve presentare annualmente all'UFAM, entro il 30 aprile dell'anno successivo, la domanda di rilascio degli attestati nazionali, il rapporto di monitoraggio e il rapporto di verifica.

⁸ L'UFAM emana disposizioni concernenti la forma del

- a. rapporto di monitoraggio;
- b. rapporto di verifica.

Art. 114 Rilascio degli attestati

¹ L'UFAM esamina il rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica.

² Per il rilascio di attestati internazionali esso verifica, oltre a quanto indicato al capoverso 1, il riconoscimento del trasferimento delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio di carbonio da parte dello Stato partner.

³ Se necessario per il rilascio degli attestati, l'UFAM effettua ulteriori chiarimenti presso il richiedente o lo Stato partner.

⁴ Esso decide sul rilascio di attestati sulla base delle informazioni di cui al capoverso 1 e 2 ed eventualmente ai chiarimenti secondo il capoverso 3.

⁵ Per i progetti che non sono inclusi in un programma, gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni o al nuovo carbonio stoccato annualmente, per cui è comprovato il conseguimento entro la fine del periodo di credito.

⁶ Per i progetti inclusi in programmi, gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni o al nuovo carbonio stoccato annualmente se la realizzazione del progetto in questione è iniziata durante il periodo di credito.

⁷ Per i progetti non ancora realizzati inclusi in programmi non sono rilasciati attestati se una modifica di disposizioni legali determinanti comporta l'attuazione dei provvedimenti di riduzione delle emissioni previsti nel programma.

⁸ Gli attestati sono rilasciati in misura delle riduzioni delle emissioni e dello stoccaggio di carbonio complessivi dimostrati annualmente.

⁹ Per le riduzioni delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio di progetti o programmi all'estero, conseguiti dopo il 1° gennaio 2021 nel quadro di attività pilota accompagnate dall'UFAM e che soddisfano i requisiti degli articoli 105 e 106, possono anche essere rilasciati attestati internazionali, se tali riduzioni o tale stoccaggio vengono dimostrati sulla base di un rapporto di monitoraggio verificato secondo l'articolo 113. Il requisito di cui all'articolo 105 capoverso 1 lettera e non si applica a tali attività pilota.

¹⁰ Al richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni oppure provenienti dal Fondo per il clima e volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se egli comprova che l'ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Non sono attestate le riduzioni delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio riconducibili al versamento di fondi secondo l'articolo 19 LEne³⁷.

¹¹ Il plusvalore ecologico delle riduzioni delle emissioni o dello stoccaggio di carbonio è compensato con il rilascio dell'attestato. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, non viene rilasciato alcun attestato.

Art. 115 Modifiche sostanziali del progetto o del programma

¹ Modifiche sostanziali del progetto o del programma apportate dopo la decisione sull'idoneità o sulla proroga del periodo di credito devono essere notificate all'UFAM.

² Una modifica di un progetto o di un programma è sostanziale in particolare se:

- a. le riduzioni delle emissioni o le prestazioni del pozzo di carbonio differiscono di oltre il 20 per cento dalle attese riduzioni delle emissioni annuali indicate nella descrizione del progetto o del programma;
- b. i costi di investimento e di esercizio differiscono di oltre il 20 per cento dai valori indicati nella descrizione del progetto o del programma;
- c. si verifica un cambiamento tecnologico;
- d. il limite di sistema di un progetto è modificato; oppure
- e. una convenzione sugli obiettivi concernente un progetto in Svizzera è rinnovata, modificata o rettificata secondo gli articoli 41 e 46 capoverso 2 LEn³⁸.

³ In caso di modifica sostanziale, l'UFAM può ordinare una nuova convalida. Per le riduzioni delle emissioni o lo stoccaggio di carbonio conseguiti dopo una modifica sostanziale sono rilasciati attestati soltanto dopo la nuova decisione sull'idoneità.

⁴ In caso di progetti e programmi all'estero, oltre al capoverso 3 è necessaria anche una nuova decisione dello Stato partner sull'idoneità.

⁵ In caso di convalida a seguito di una modifica sostanziale, viene verificato se la mancanza di redditività di cui all'articolo 105 capoverso 1 lettera b numero 1 sussiste ancora.

⁶ La durata del periodo di credito è disciplinata all'articolo 117 e decorre dal momento in cui si verifica la modifica sostanziale.

Sezione 3: Disposizioni speciali per gli attestati nazionali

Art. 116 Menzione nel registro fondiario

¹ Dopo l'inizio della realizzazione di un progetto o l'inserimento di un progetto in un programma per lo stoccaggio di carbonio in Svizzera in pozzi di carbonio biologici o geologici, l'UFAM fa iscrivere dal competente ufficio del registro fondiario la menzione «pozzo di carbonio biologico» o «pozzo di carbonio geologico» sul fondo interessato, a spese del richiedente. Ciò non vale per i materiali da costruzione.

² L'UFAM chiede all'ufficio del registro fondiario di cancellare la menzione, a spese del richiedente, una volta terminato il progetto o il programma, ma al più presto 30 anni dopo l'inizio degli effetti.

³ I Cantoni informano senza indugio l'UFAM non appena il fondo in questione è utilizzato per altri scopi.

Art. 117 Proroga del periodo di credito

¹ Il periodo di credito per progetti o programmi in Svizzera è prorogato fino al massimo al 31 dicembre 2030 se il richiedente fa convalidare nuovamente il progetto o il programma e presenta all'UFAM una domanda di proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di credito. La procedura è tenuta per via elettronica mediante il Sistema di informazione e di documentazione dell'UFAM.

² L'UFAM approva la proroga se continuano a essere adempiuti i requisiti di cui agli articoli 105, 106 o 107.

³ A partire dal 1° gennaio 2031, il periodo di credito è prorogato per periodi di cinque anni se il richiedente fa convalidare nuovamente il progetto o il programma e presenta all'UFAM una domanda di proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di credito.

Sezione 4: Requisiti degli accordi internazionali

Art. 118

Il Consiglio federale stipula trattati internazionali per il riconoscimento reciproco di attestati internazionali alle seguenti condizioni:

- a. lo Stato partner è parte contraente dell'Accordo di Parigi sul clima del 12 dicembre 2015³⁹;
- b. i requisiti dell'Accordo di Parigi sul clima, come in particolare evitare doppi conteggi, sono rispettati.

Sezione 5: Gestione degli attestati e protezione dei dati

Art. 119 Gestione degli attestati e dei dati

¹ Chi chiede il rilascio di attestati deve allo stesso tempo indicare all'UFAM il conto sul quale gli attestati dovranno essere rilasciati. Gli attestati sono rilasciati nel Registro dello scambio di quote di emissioni e gestiti secondo gli articoli 70–79.

² I dati e i documenti seguenti sono gestiti in una banca dati tenuta dall'UFAM:

- a. nome, cognome e informazioni di contatto del richiedente, dell'organismo di convalida e dell'organismo di controllo;
- b. il numero di attestati rilasciati;
- c. i dati fondamentali del progetto o del programma; e
- d. la descrizione del progetto e del programma, i rapporti di convalida, i rapporti di monitoraggio, i rapporti di verifica e i rispettivi dati.

³ Il titolare di un attestato può accedere, su richiesta, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a e b che riguardano il suo attestato. L'accesso ai dati e ai documenti di cui al capoverso 2 lettere c e d può essere accordato se sono tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari.

Art. 120 Pubblicazione di informazioni

¹ Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, l'UFAM può pubblicare:

- a. le descrizioni dei progetti e dei programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera;

- b. i rapporti di convalida di cui all'articolo 110 capoverso 6;
- c. i rapporti di monitoraggio di cui all'articolo 113 capoverso 1;
- d. i rapporti di verifica di cui all'articolo 113 capoverso 4;
- e. le decisioni di cui agli articoli 112 capoverso 1 e 114 capoverso 4.

² Prima della pubblicazione l'UFAM sottopone al richiedente i documenti di cui al capoverso 1. Gli chiede di indicare le informazioni a suo avviso soggette al segreto di fabbricazione e d'affari.

Capitolo 9: Tassa sul CO₂

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 121 Oggetto della tassa

Sono sottoposte alla tassa sul CO₂ la produzione, l'estrazione e l'importazione di:

- a. carbone;
- b. altri combustibili secondo l'articolo 2 lettera a della legge sul CO₂, purché siano assoggettati all'imposta sugli oli minerali conformemente alla legge federale del 21 giugno 1996⁴⁰ sull'imposizione degli oli minerali.

Art. 122 Ammontare della tassa sul CO₂ e aliquote della tassa

¹ L'ammontare della tassa sul CO₂ e le aliquote della tassa per i diversi combustibili sono stabiliti nell'allegato 24.

2 La tassa sul CO₂ è aumentata come segue purché siano soddisfatti i requisiti precisati qui sotto:

- a. dal 1° gennaio 2024:
 - 1. a 140 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2022 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 60 per cento di quelle del 1990;
 - 2. a 145 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2022 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 64 per cento di quelle del 1990;
- b. dal 1° gennaio 2026:
 - 1. a 165 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2024 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 54 per cento di quelle del 1990;
 - 2. a 175 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2024 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 57 per cento di quelle del 1990;
- c. dal 1° gennaio 2028:
 - 1. a 190 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2026 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 48 per cento di quelle del 1990;

2. a 210 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2026 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 50 per cento di quelle del 1990;
- d. dal 1° gennaio 2030: a 210 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2028 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 42 per cento di quelle del 1990.

Art. 123 Prova del versamento della tassa

Chi commercia in combustibili di cui all'articolo 121 deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti la quantità di combustibile soggetta alla tassa sul CO₂ e l'aliquota applicata per la tassa.

Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO₂

Art. 124 Aveni diritto alla restituzione

La tassa sul CO₂ è rimborsata su richiesta:

- a. ai gestori di impianti che partecipano al SSQE (art. 45 e art. 47);
- b. ai gestori di impianti che si sono impegnati a una riduzione equivalente (art. 80 cpv. 1);
- c. ai gestori di impianti con impegno di riduzione (art. 85);
- d. ai gestori di impianti ICFC (art. 126);
- e. alle persone che utilizzano a scopo non energetico i combustibili ai quali è applicata la tassa (art. 40 legge sul CO₂).

Art. 125 Restituzione a gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili

¹ Per valutare se la somma della tassa sul CO₂ versata e del prezzo per l'acquisto dei diritti di emissione consegnati supera la media dei costi esterni climatici (art. 24 cpv. 2 legge sul CO₂), l'UFAM tiene conto in modo particolare dello stato delle conoscenze scientifiche.

² I gestori di centrali termiche a combustibili fossili devono comprovare il prezzo pagato per i diritti di emissione consegnati. Se la prova non viene fornita, si presuppone un valore pari a zero franchi.

³ L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per determinare la restituzione.

⁴ L'UFAM comunica all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) l'importo della restituzione di cui al capoverso 1.

Art. 126 Restituzione a gestori di impianti ICFC

¹ La quota percentuale, stabilita nell'articolo 39 capoverso 1 della legge sul CO₂, della tassa sul CO₂ sui combustibili fossili che sono stati impiegati per la produzione di elettricità viene restituita se l'impianto ICFC:

- a. ha un rendimento globale pari ad almeno l'80 per cento;

- b. ha una potenza termica pari ad almeno 0,5 MW e al massimo a 20 MW; e
- c. rispetta le prescrizioni dell'ordinanza del 16 dicembre 1985⁴¹ contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) .

² La quota percentuale, stabilita nell'articolo 39 capoverso 2 della legge sul CO₂, della tassa sul CO₂ sui combustibili fossili utilizzati per la produzione di elettricità viene restituita se i provvedimenti attuati per aumentare l'efficienza energetica adempiono i seguenti requisiti:

- a. i costi dei provvedimenti devono ammontare almeno alla quota richiesta;
- b. non possono essere attuati in impianti il cui gestore partecipa al SSQE, si è impegnato a una riduzione equivalente o è soggetto a un impegno di riduzione;
- c. l'efficacia dei provvedimenti non è fatta valere in altro modo;
- c. i provvedimenti devono essere attuati entro tre anni dalla presentazione della domanda.

³ Le quote di cui ai capoversi 1 e 2 sono restituite contestualmente. Se emerge che uno dei requisiti di cui al capoverso 2 non è adempiuto, l'UFAM chiede la restituzione dell'importo riscosso conformemente al capoverso 2.

⁴ Su domanda, può prorogare il termine di cui al capoverso 2 lettera c di due anni.

Art. 127 Rimborso alle persone che utilizzano a scopo non energetico i combustibili ai quali è applicata la tassa

¹ Per comprovare l'utilizzo non energetico di combustibili fossili devono essere effettuati rilevamenti sulle entrate, sulle uscite e sul consumo dei combustibili, nonché sulle scorte (controlli del consumo).

² La restituzione può essere accordata esclusivamente sulla base dei rilevamenti sulla quantità acquistata, almeno che le condizioni aziendali del richiedente non sollevino alcun dubbio sull'utilizzazione a scopo non energetico e il richiedente confermi all'UDSC l'utilizzazione a scopo non energetico dei combustibili

³ Non sussiste più alcun diritto alla restituzione per combustibili che oltre due anni prima della presentazione della domanda sono stati utilizzati a scopo non energetico.

Art. 128 Domanda di restituzione

¹ Le domande di restituzione devono essere presentate all'UDSC, fatti salvi gli articoli 129 e 130, nella forma ammessa da quest'ultimo.

² Le domande di restituzione dei gestori conformemente all'articolo 124 lettere a–c devono contenere le seguenti informazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del gestore dell'impianto;
- b. un elenco dettagliato delle tasse sul CO₂ versate;
- c. la quantità e il tipo dei combustibili acquistati;
- d. l'aliquota applicata per la tassa sul CO₂.

Le domande di restituzione delle persone conformemente all'articolo 124 lettera e devono contenere le seguenti informazioni:

⁴¹ RS 814.318.142.1

- a. il tipo di utilizzo a scopo non energetico del combustibile fossile;
- b. la quantità e il tipo dei combustibili utilizzati a scopo non energetico;
- c. l'aliquota applicata per la tassa sul CO₂.

⁵ L'UDSC può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono essergli presentate, su richiesta, le fatture relative alle tasse sul CO₂ versate.

Art. 129 Domanda di restituzione di gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili

¹ Le domande di restituzione di gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili devono essere presentate all'UFAM. La procedura è tenuta per via elettronica tramite il Sistema di informazione e documentazione dell'UFAM.

² L'UFAM verifica se le informazioni secondo l'articolo 125 sono corrette e inoltra la domanda all'UDSC per una decisione.

³ L'UFAM e l'UDSC possono chiedere ulteriori prove di cui necessitano per restituire la tassa.

Art. 130 Domanda di restituzione per gestori di impianti ICFC

¹ Le domande di restituzione dei gestori di impianti ICFC devono essere presentate all'UFAM. La procedura si svolge per via elettronica tramite il Sistema di informazione e di documentazione dell'UFAM.

² La domanda deve contenere in particolare:

- a. il nome e l'indirizzo del gestore;
- b. il nome e l'indirizzo dell'impianto ICFC;
- c. il numero dell'identificatore federale dell'edificio (numero EGID);
- d. il numero IDI;
- e. informazioni sulla cassa di compensazione AVS competente e i numeri di conteggio AVS;
- f. informazioni sulla delimitazione all'interno dei numeri di conteggio AVS dei gestori di impianti che sono solo parzialmente esclusi dalla distribuzione all'economia dei proventi della tassa sul CO₂;
- g. l'indicazione del tipo e della quantità dei combustibili gravati dalla tassa impiegati per la produzione di elettricità; la quantità è calcolata sulla base della quantità di elettricità annuale comprovata nella garanzia di origine e del potere calorifico del vettore energetico utilizzato;
- h. la garanzia di origine secondo l'articolo 9 capoverso 1 LEne⁴²;
- i. indicazioni sul rendimento globale;
- j. indicazioni sulla potenza termica;
- k. il rapporto di monitoraggio;

- l. indicazioni sull'evoluzione annuale delle emissioni di gas serra generate dalla produzione misurata di elettricità;
- m. l'attestazione del Cantone di ubicazione circa il rispetto dell'ordinanza del 16 dicembre 1985⁴³ contro l'inquinamento atmosferico;
- n. una contabilità dei combustibili fossili;
- o. un elenco dettagliato delle tasse sul CO₂ versate nell'anno precedente;
- p. l'aliquota applicata per la tassa sul CO₂;
- q. una conferma del gestore che le informazioni sono complete e corrette.

³ L'UFAM verifica le informazioni e i documenti di cui al capoverso 2 lettere a–m e q. Inoltra la domanda all'UDSC per la decisione.

⁴ Il rapporto di monitoraggio secondo il capoverso 1 lettera k deve fornire in particolare indicazioni sull'evoluzione delle emissioni di gas serra generate dalla produzione di elettricità, nonché una descrizione dei provvedimenti e degli investimenti attuati. L'UFAM emana disposizioni concernenti la forma del rapporto di monitoraggio.

⁵ L'UFAM e l'UDSC possono chiedere ulteriori prove di cui necessitano per restituire la tassa. In particolare devono essere presentate all'UDSC, su richiesta, le fatture relative alle tasse sul CO₂ versate.

⁶ Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, l'UFAM può pubblicare le informazioni di cui al capoverso 2 e l'ammontare della restituzione richiesta.

Art. 131 Periodicità della restituzione

¹ Le domande di restituzione possono contemplare un periodo di 1–12 mesi. Le domande di restituzione dei gestori di impianti ICFC comprendono un periodo di 12 mesi.

² Le domande dei gestori di impianti di cui all'articolo 124 lettere a–c devono essere presentate entro il 30 giugno per le tasse sul CO₂ pagate l'anno precedente. Le domande dei gestori di impianti ICFC devono essere presentate entro il 30 aprile dell'anno successivo.

³ Il diritto alla restituzione decade se la domanda non è presentata entro i termini previsti.

Art. 132 Conservazione della documentazione

Tutti i documenti necessari per la restituzione devono essere conservati per un periodo di cinque anni e, su richiesta, presentati all'UDSC.

Art. 133 Importo minimo

Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non sono restituiti.

Art. 134 Rinvio della restituzione e garanzie per le tasse sul CO₂ restituite

¹ Se un gestore di impianti di cui all'articolo 124 lettere a, b, c o d oppure una persona di cui all'articolo 124 lettera e viola i propri obblighi di collaborazione stabiliti dalla presente ordinanza, o il raggiungimento degli obiettivi di un gestore di cui all'articolo 124 lettere b, c o d è in pericolo, l'UDSC può, d'intesa con l'UFAM, rinviare la restituzione della tassa sul CO₂.

² D'intesa con l'UFAM, l'UDSC può esigere delle garanzie per le tasse restituite.

Capitolo 10: Tassa sui biglietti aerei

Art. 135 Oggetto

¹ La tassa sui biglietti aerei è riscossa sui biglietti aerei di cui all'articolo 2 lettera i alle condizioni di cui all'articolo 42 capoverso 1 della legge sul CO₂.

² Sono considerati voli in partenza secondo il diritto svizzero quelli che decollano:

- a. da un aerodromo situato in Svizzera; e
- b. dall'aeroporto di Basilea-Mulhouse se sono effettuati secondo i diritti di traffico svizzeri.

Art. 136 Deroghe alla tassa sui biglietti aerei di cui all'articolo 42 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettere b e c della legge sul CO₂

¹ Per passeggeri in transito o in trasferimento s'intendono i passeggeri che, dopo uno scalo intermedio presso uno degli aerodromi di cui all'articolo 135, proseguono il volo entro 24 ore:

- a. con lo stesso aeromobile (transito);
- b. con un altro aeromobile (trasferimento).

² Per voli per attività sovrane s'intendono i voli effettuati esclusivamente per:

- a. autorità doganali e di polizia svizzere ed estere nonché operazioni di spegnimento;
- b. il trasporto di monarchi in missione ufficiale e dei loro familiari più prossimi, come pure capi di Stato, capi di governo e ministri appartenenti al governo, qualora ciò sia confermato da un relativo indicatore di stato nel piano di volo.

³ Per voli effettuati esclusivamente per motivi medici imperativi s'intendono i voli esclusivamente relativi a operazioni di ricerca e salvataggio, i voli umanitari, i voli per attività di aeroambulanza in emergenze mediche, nonché quelli per il trasporto di malati e di organi.

Art. 137 Deroghe alla tassa sui biglietti aerei di cui all'articolo 42 capoverso 3 della legge sul CO₂

¹ Se un aeromobile deve effettuare uno scalo intermedio imprevisto o ritornare al luogo di partenza, il volo in partenza secondo l'articolo 135 dopo lo scalo intermedio imprevisto o il ritorno al luogo di partenza è esentato dalla tassa sui biglietti aerei.

² I collaboratori dell'impresa di trasporto aereo soggetta alla tassa che volano verso il luogo d'impiego sono esentati dalla tassa sui biglietti aerei.

Art. 138 Obbligo di notifica delle imprese di trasporto aereo

Le imprese di trasporto aereo che rilasciano biglietti aerei per i loro voli in partenza secondo l'articolo 135 lo devono comunicare all'UFAM al più tardi prima del primo decollo dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 139 Importo della tassa sui biglietti aerei

¹ La tassa sui biglietti aerei ammonta a:

- a. per i voli a corto raggio:
 - 1. 30 franchi per la classe di viaggio inferiore,
 - 2. 60 franchi per tutte le altre classi di viaggio;
- b. per i voli a medio raggio:
 - 1. 60 franchi per la classe di viaggio inferiore,
 - 2. 90 franchi per tutte le altre classi di viaggio;
- c. per i voli a lungo raggio:
 - 1. 90 franchi per la classe di viaggio inferiore;
 - 2. 120 franchi per tutte le altre classi di viaggio;

² L'allegato 25 numeri 1.2–1.4 stabilisce quali voli sono considerati a corto, medio e lungo raggio.

³ Per classificazione di un volo tra quelli a corto, medio e lungo raggio è determinante la distanza percorsa tra l'aerodromo di partenza secondo l'articolo 135 e quello che costituisce la destinazione finale (aerodromo di destinazione). Se in caso di scalo intermedio il decollo è effettuato più di 24 ore dopo l'arrivo, l'aerodromo dello scalo intermedio è considerato l'aerodromo di destinazione.

⁴ Se l'aerodromo di partenza è geograficamente più vicino a quello di destinazione rispetto a quello dello scalo intermedio, l'aerodromo più distante è considerato l'aerodromo di destinazione.

⁵ Per i voli con una sola classe di viaggio, se le condizioni di spazio sono paragonabili allo standard delle classi di viaggio superiori si applica l'aliquota della tassa di cui al capoverso 1 superiore.

⁶ Se dopo uno scalo intermedio è cambiata la classe di viaggio, per l'importo della tassa sui biglietti aerei è determinante la classe di viaggio superiore. Se non è nota, è determinante la classe di viaggio per il primo volo.

Art. 140 Riduzione della tassa in caso di provvedimenti volti a ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra

¹ Se è dimostrato che, nella media annua, l'impiego di biocarburanti sui voli in partenza di un'impresa di trasporto aereo sui quali è riscossa la tassa sui biglietti aerei porta a una riduzione netta delle emissioni di gas serra almeno dell'8 per cento, su richiesta la tassa sui biglietti aerei riscossa su tutti i biglietti dell'impresa di trasporto aereo è ridotta del 20 per cento rispetto agli importi di cui all'articolo 139 capoverso 1.

² I biocarburanti prodotti a partire da biomassa devono provenire da rifiuti e residui e soddisfare i requisiti di qualità della direttiva (UE) 2018/2001⁴⁴. I biocarburanti prodotti a partire da altri vettori energetici rinnovabili devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12*b* capoversi 1 e 3 LIOM⁴⁵.

³ Se un aeromobile è sostituito da un aeromobile di un tipo più recente, che soddisfa i requisiti di cui all'allegato 25 numero 2.3 e riduce in tal modo le emissioni di gas serra almeno del 10 per cento, su richiesta la tassa sui biglietti aerei sui voli effettuati dall'impresa di trasporto aereo con il nuovo tipo di aeromobile è ridotta del 20 per cento rispetto agli importi di cui all'articolo 139 capoverso 1.

⁴ Le prestazioni di riduzione di cui ai capoversi 1 e 3 sono calcolate secondo le prescrizioni dell'allegato 25 numero 2.

⁵ La domanda va presentata all'UFAM. Deve contenere le seguenti informazioni:

- a. il provvedimento attuato;
- b. l'efficacia annua prevista del provvedimento e il suo calcolo;
- c. la data prevista di attuazione del provvedimento e la sua durata.

⁶ L'UFAM può richiedere ulteriori informazioni, se necessarie per esaminare la domanda. Per l'esame l'UFAM coinvolge l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

⁷ L'UFAM emana una decisione.

Art. 141 Rapporto di monitoraggio sui provvedimenti volti a ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra

¹ Le imprese di trasporto aereo la cui domanda di riduzione dell'importo della tassa sui biglietti aerei è stata approvata devono presentare annualmente all'UFAM, entro il 30 aprile, un rapporto di monitoraggio sui provvedimenti dell'anno precedente. Il rapporto deve contenere:

- a. informazioni sui provvedimenti attuati;
- b. per i provvedimenti di cui all'articolo 140 capoverso 1:
 1. un elenco dei carburanti fossili e dei biocarburanti acquistati per il consumo proprio per i voli di cui all'articolo 135 effettuati,
 2. informazioni sulla prestazione di riduzione netta rispetto al consumo di carburanti fossili;
- c. per i provvedimenti di cui all'articolo 140 capoverso 3: un elenco dei voli in partenza di cui all'articolo 135 effettuati con il nuovo tipo di aeromobile, il numero di passeggeri trasportati per i quali è dovuta la tassa, nonché i proventi della tassa risultanti;
- d. una conferma dell'impresa di trasporto aereo che le informazioni sono complete e corrette.

² L'UFAM può richiedere ulteriori informazioni, se necessarie per verificare il rapporto di monitoraggio.

⁴⁴ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; rettificata da GU L 311 del 25.9.2020, pag. 11.

⁴⁵ RS 641.61

Art. 142 Mancata attuazione o attuazione insufficiente dei provvedimenti

Se constata che i provvedimenti disposti non sono attuati o lo sono solo in misura insufficiente, l'UFAM esige la restituzione della riduzione della tassa conseguita indebitamente.

Art. 143 Obbligo di indicare l'importo della tassa sui biglietti aerei

¹ Chi rilascia un biglietto aereo deve indicare separatamente sullo stesso, in modo ben visibile, leggibile e in cifre, l'importo della tassa sui biglietti aerei di cui all'articolo 139.

² Chi offre viaggi aerei pubblicizzati mediante annunci di vendita in stampati o su supporti visivi elettronici deve indicare separatamente negli stessi, in modo ben visibile e leggibile e in cifre:

- a. l'importo della tassa sui biglietti aerei versata; e
- b. le emissioni presumibilmente causate dal rispettivo viaggio aereo fino all'aerodromo di destinazione secondo l'articolo 44 capoverso 5 della legge sul CO₂.

³ Le emissioni sono calcolate conformemente all'allegato 25 numero 3.

Art. 144 Dichiarazione relativa alla tassa

¹ La dichiarazione relativa alla tassa va presentata all'UFAM. La procedura si svolge per via elettronica tramite il Sistema di informazione e di documentazione dell'UFAM. Le imprese di trasporto aereo con sede all'estero designano un domicilio di recapito in Svizzera al momento della prima dichiarazione relativa alla tassa.

² La dichiarazione relativa alla tassa deve contenere:

- a. il nome e l'indirizzo dell'impresa di trasporto aereo;
- b. il nome e l'indirizzo dell'esercente dell'aeromobile;
- c. il nome e l'indirizzo del proprietario dell'aeromobile;
- d. informazioni sul numero settimanale dei seguenti passeggeri aerei, suddivisi per categoria di distanza e classe di viaggio:
 1. il numero di passeggeri aerei trasportati per cui è dovuta la tassa e i relativi importi;
 2. il numero di passeggeri aerei trasportati esentati dalla tassa sui biglietti aerei secondo l'articolo 42 capoversi 2 e 3 della legge sul CO₂.

³ L'UFAM può richiedere ulteriori informazioni, se necessarie per esaminare la dichiarazione.

⁴ Se più imprese di trasporto aereo operano congiuntamente i voli o se i voli sono operati nell'ambito di un leasing, la dichiarazione relativa alla tassa deve essere presentata dall'impresa di trasporto aereo indicata al campo 7 del modulo del piano di volo conformemente all'allegato 16, volume IV della Convenzione del 7 dicembre 1944⁴⁶ relativa all'aviazione civile internazionale.

⁵ Su domanda l'UFAM consente altri periodi di conteggio diversi dal trimestre se l'impresa di trasporto aereo dimostra in modo plausibile che la tassa dovuta non dovrebbe superare l'importo di 200 000 franchi all'anno.

Art. 145 Notifica della decisione di tassazione

Se più imprese di trasporto aereo operano congiuntamente i voli o se i voli sono operati nell'ambito di un leasing, la decisione di tassazione è notificata all'impresa di trasporto aereo indicata al campo 7 del modulo del piano di volo conformemente all'allegato 16, volume IV della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale⁴⁷.

Art. 146 Rettifica della dichiarazione relativa alla tassa e riscossione posticipata

¹ Se l'impresa di trasporto aereo constata di non aver indicato correttamente l'importo dovuto nella dichiarazione relativa alla tassa, deve notificarlo immediatamente all'UFAM.

² L'UFAM esamina la notifica e, se del caso, emana una nuova decisione di tassazione. Fattura all'impresa di trasporto aereo l'importo dovuto.

Art. 147 Pubblicazione di informazioni

Sempre che sia tutelato il segreto d'affari, l'UFAM può pubblicare:

- a. i nomi delle persone soggette alla tassa secondo l'articolo 43 della legge sul CO₂;
- b. la somma delle tasse sui biglietti aerei pagate e le categorie della tassa di cui all'articolo 139 applicate per ogni persona soggetta alla tassa;
- c. i provvedimenti attuati per ridurre in modo sostanziale le emissioni di gas serra e l'entità della riduzione della tassa di cui all'articolo 140 per ogni impresa di trasporto aereo.

Art. 148 Conservazione della documentazione

Le persone soggette alla tassa devono conservare tutti i documenti necessari per la riscossione della tassa sui biglietti aerei per un periodo di cinque anni e, su richiesta, presentarli all'UFAM.

Capitolo 11: Tassa sull'aviazione generale

Art. 149 Oggetto

La tassa sull'aviazione generale è riscossa alle condizioni di cui all'articolo 49 della legge sul CO₂ sui voli in partenza dagli aerodromi di cui all'allegato 25 numero 4.

Art. 150 Voli di formazione nonché voli di collaudo e di lavoro

¹ Per voli di formazione e addestramento secondo l'articolo 49 capoverso 2 lettera b della legge sul CO₂ s'intendono i voli di formazione e addestramento effettuati esclusivamente per acquisire o ottenere una licenza di pilota o un'autorizzazione per l'equipaggio della cabina di pilotaggio, a condizione che ciò sia indicato nel piano di volo;

² Per voli di collaudo secondo l'articolo 49 capoverso 2 lettera d della legge sul CO₂ s'intendono in particolare:

- a. i voli che non servono al trasporto di passeggeri o merci, come i voli di posizionamento all'interno della Svizzera per la manutenzione tecnica di aeromobili o i voli che servono al trasferimento di aeromobili;
- b. i voli di prova per la manutenzione tecnica di aeromobili che servono al controllo, al collaudo o alla certificazione di aeromobili o di apparecchiature di bordo e di terra;

³ Per voli di lavoro s'intendono in particolare i voli utilizzati esclusivamente per la ricerca scientifica.

Art. 151 Voli sui quali sono impiegati carburanti soggetti all'imposta sugli oli minerali

¹ Per voli sui quali sono impiegati carburanti soggetti all'imposta sugli oli minerali s'intendono quelli sui quali sono impiegati carburanti per i quali deve essere versata l'imposta sugli oli minerali.

² I voli effettuati con aeromobili operati con carburanti soggetti all'imposta sugli oli minerali rientrano tra quelli di cui al capoverso 1 anche se non è effettuato alcun rifornimento prima del decollo.

Art. 152 Voli con palloni, dirigibili e autogiri

La tassa sull'aviazione generale non riscossa sui voli effettuati con palloni, dirigibili e autogiri.

Art. 153 Importo della tassa sull'aviazione generale

¹ La tassa sull'aviazione generale è fissata in funzione della distanza percorsa, della massa dell'aeromobile al decollo e dell'aerodromo di partenza come segue:

- a. per i voli a corto raggio:

Importo della tassa	Massa dell'aeromobile al decollo	Aeroporto di partenza di cui all'allegato 25 n. 4
500 fr.	Tra 5,7 e 15 t al massimo	Tutti
600 fr.	Tra e 80 t al massimo	N. 4.4–4.13
650 fr.	Tra 15 e 80 t al massimo	N. 4.1–4.3
1000 fr.	Oltre 80 t	Tutti

b. per i voli a medio raggio:

Importo della tassa	Massa dell'aeromobile al decollo	Aeroporto di partenza di cui all'allegato 25 n. 4
650 fr.	Tra 5,7 e 15 t al massimo	Tutti
700 fr.	Tra 15 e 80 t al massimo	N. 4.4–4.13
750 fr.	Tra 15 e 80 t al massimo	N. 4.1–4.3
2000 fr.	Oltre 80 t	Tutti

c. per i voli a lungo raggio:

Importo della tassa	Massa dell'aeromobile al decollo	Aeroporto di partenza di cui all'allegato 25 n. 4
1000 fr.	Tra 5,7 e 15 t al massimo	Tutti
1500 fr.	Tra 15 e 80 t al massimo	N. 4.4–4.13
2000 fr.	Tra 15 e 80 t al massimo	N. 4.1–4.3
3000 fr.	Oltre 80 t	Tutti

² L'allegato 25 numeri 1.2–1.4 stabilisce quali voli sono considerati a corto, medio e lungo raggio.

³ Per la classificazione di un volo tra quelli a corto, medio e lungo raggio è determinante la distanza percorsa tra l'aerodromo di partenza di cui all'allegato 25 numero 4 e il primo aerodromo in cui l'aeromobile atterra secondo il piano di volo.

Art. 154 Dichiarazione relativa alla tassa

¹ Prima di ogni decollo, l'esercente dell'aeromobile o, in sua rappresentanza, l'operatore dell'aeromobile compila la dichiarazione relativa alla tassa e la consegna all'esercente dell'aerodromo. L'esercente dell'aerodromo presenta la dichiarazione all'UFAM. La procedura si svolge per via elettronica tramite il Sistema di informazione e di documentazione dell'UFAM.

² La dichiarazione relativa alla tassa deve contenere le seguenti informazioni:

- il nome e l'indirizzo dell'esercente dell'aeromobile o, in sua rappresentanza, dell'operatore dell'aeromobile;
- il numero di identificazione dell'aeromobile;
- il tipo di aeromobile e la massa massima autorizzata al decollo;
- la data del decollo;
- l'aeroporto di partenza e il primo aerodromo in cui l'aeromobile atterra secondo il piano di volo;
- l'importo della tassa per il volo.

³ L'UFAM può richiedere ulteriori informazioni, se necessarie per esaminare la dichiarazione.

Art. 155 Anticipo e decisione di tassazione

¹ L' esercente dell' aeromobile o, in sua rappresentanza, l' operatore dell' aeromobile deve versare all' esercente dell' aerodromo un anticipo pari alla tassa dovuta prevedibile.

² Se l' anticipo corrisponde alla tassa dovuta, l' UFAM non emana alcuna decisione di tassazione, a meno che non lo richieda l' esercente dell' aeromobile o, in sua rappresentanza, l' operatore dell' aeromobile. In tal caso, l' esercente dell' aeromobile o, in sua rappresentanza, l' operatore dell' aeromobile deve designare un domicilio di recapito in Svizzera.

Art. 156 Restituzione di una parte della tassa in caso di provvedimenti volti a ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra

¹ Se è dimostrato che l' impiego di biocarburanti sui voli in partenza sui quali è riscossa la tassa sull' aviazione generale porta a una riduzione netta delle emissioni di gas serra almeno dell' 8 per cento, su richiesta è restituito il 20 per cento della tassa sull' aviazione generale versata secondo l' articolo 153.

² I biocarburanti prodotti a partire da biomassa devono provenire da rifiuti e residui e soddisfare i requisiti di qualità della direttiva (UE) 2018/2001⁴⁸. I biocarburanti prodotti a partire da altri vettori energetici rinnovabili devono soddisfare i requisiti di cui all' articolo 12b capoversi 1 e 3 LIOM⁴⁹.

³ Se un aeromobile è sostituito da un aeromobile di un tipo più recente, che soddisfa i requisiti di cui all' allegato 25 numero 2.3, ed è conseguita in tal modo una riduzione delle emissioni di gas serra almeno del 10 per cento, su richiesta sui voli effettuati con il nuovo tipo di aeromobile è restituito il 20 per cento della tassa sull' aviazione generale versata secondo l' articolo 153.

⁴ Le prestazioni di riduzione di cui ai capoversi 1 e 3 sono calcolate secondo le prescrizioni dell' allegato 25 numero 2.

⁵ La domanda di restituzione va presentata all' UFAM. Gli esercenti e gli operatori di aeromobili con sede all' estero devono designare a tal fine un domicilio di recapito svizzero nel Sistema di informazione e di documentazione dell' UFAM.

⁶ La domanda comprende i provvedimenti per i voli effettuati nel trimestre precedente e deve essere presentata entro 30 giorni dalla fine del trimestre. Essa deve contenere le seguenti informazioni:

- a. una copia della dichiarazione relativa alla tassa;
- b. informazioni sui provvedimenti attuati per ridurre le emissioni di gas serra e la loro prestazione di riduzione;
- c. per i provvedimenti di cui al capoverso 1:
 1. un elenco dei carburanti fossili e dei biocarburanti acquistati per il consumo proprio per i decolli effettuati dagli aerodromi di cui all' allegato 25 numero 4;

⁴⁸ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 dicembre 2018 sulla promozione dell' uso dell' energia da fonti rinnovabili, GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; rettificata da GU L 311 del 25.9.2020, pag. 11.

⁴⁹ RS 641.61

2. informazioni sulla prestazione di riduzione netta rispetto al consumo di carburanti fossili;
- d. per i provvedimenti di cui al capoverso 3: prova della sostituzione dell'aeromobile per i decolli effettuati dagli aerodromi di cui all'allegato 25 numero 4;
- e. una conferma dell'esercente e dell'operatore dell'aeromobile che le informazioni sono complete e corrette.

⁷ L'UFAM può richiedere ulteriori informazioni, se necessarie per esaminare la domanda. Per l'esame della domanda coinvolge l'UFAC.

⁸ La restituzione è versata al richiedente in base alle informazioni contenute nella domanda.

⁹ Se la domanda è presentata dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 6, il diritto alla restituzione decade.

¹⁰ In singoli casi l'UFAM può prevedere la restituzione anche dopo la scadenza del termine, se quest'ultimo non è stato rispettato senza colpa propria.

Art. 157 Rettifica della dichiarazione relativa alla tassa e riscossione posticipata

¹ Se l'esercente dell'aeromobile o, in sua rappresentanza, l'operatore dell'aeromobile constata di non aver indicato correttamente l'importo dovuto nella dichiarazione relativa alla tassa, deve notificarlo immediatamente all'UFAM.

² L'UFAM esamina la notifica e, se del caso, emana una nuova decisione di tassazione. Fattura l'importo ancora dovuto.

³ Se all'esercente dell'aerodromo non è stato versato un anticipo pari alla tassa effettivamente dovuta, l'UFAM esige la differenza dalle persone soggette alla tassa secondo l'articolo 50 della legge sul CO₂.

Art. 158 Restituzione e riscossione posticipata in caso di errori relativi all'assoggettamento all'imposta sugli oli minerali

¹ L'esercente dell'aeromobile o, in sua rappresentanza, l'operatore dell'aeromobile, l'UDSC o l'esercente dell'aerodromo deve comunicare all'UFAM senza indugio, ma al più tardi 90 giorni dalla constatazione, se dopo il decollo constata che:

- a. è stata pagata erroneamente l'imposta sugli oli minerali e non la tassa sull'aviazione generale;
- b. è stata pagata erroneamente la tassa sull'aviazione generale e non l'imposta sugli oli minerali.

² La restituzione e la riscossione posticipata sono disciplinate, per analogia, dall'articolo 156 capoversi 8-10 e dalla legislazione sull'imposizione degli oli minerali.

Art. 159 Obblighi e indennizzo degli esercenti di aerodromi

¹ Gli esercenti di aerodromi devono presentare all'UFAM le dichiarazioni relative alla tassa del trimestre precedente entro 30 giorni dalla fine del trimestre. La procedura si svolge per via elettronica tramite il Sistema d'informazione e di documentazione dell'UFAM.

² L'UFAM emette nei confronti degli esercenti di aerodromi, sulla base delle dichiarazioni relative alla tassa, una fattura concernente gli anticipi ricevuti nel trimestre precedente.

³ Gli esercenti di aerodromi informano senza indugio l'UFAM in merito agli anticipi non ricevuti e gli segnalano le persone soggette alla tassa secondo l'articolo 50 della legge sul CO₂ interessate.

⁴ Per le spese di esecuzione secondo la presente ordinanza gli esercenti degli aerodromi ricevono un indennizzo forfettario di 15 franchi per volo.

⁵ Su domanda l'UFAM può:

- a. prorogare il termine di cui al capoverso 1; o
- b. consentire altri periodi di conteggio diversi dal trimestre se l'esercente dell'aerodromo dimostra in modo plausibile che la tassa riscossa non dovrebbe superare l'importo di 50 000 franchi all'anno.

Art. 160 Pubblicazione di informazioni

Sempre che siano tutelati il segreto d'affari e la personalità, l'UFAM può pubblicare:

- a. i nomi delle persone soggette alla tassa secondo l'articolo 50 della legge sul CO₂;
- b. la somma della tassa sull'aviazione generale pagata e il relativo importo applicato per ogni persona soggetta alla tassa e aerodromo;
- c. i provvedimenti attuati per ridurre in modo sostanziale le emissioni di gas serra secondo l'articolo 156 per ogni esercente e operatore di aeromobili.

Art. 161 Conservazione della documentazione

Gli esercenti degli aerodromi devono conservare tutti i documenti necessari per la riscossione della tassa sull'aviazione generale per un periodo di cinque anni e, su richiesta, presentarli all'UFAM.

Capitolo 12: Distribuzione dei proventi delle tasse alla popolazione e all'economia

Sezione 1: Distribuzione alla popolazione

Art. 162 Quota spettante alla popolazione

La quota dei proventi della tassa sul CO₂, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale spettante alla popolazione comprende la quota dei proventi annui stimati spettante alla popolazione per l'anno di riscossione e la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima.

Art. 163 Distribuzione

¹ La quota dei proventi della tassa sul CO₂, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale spettante alla popolazione viene distribuita dagli assicuratori su incarico e sotto la vigilanza dell'UFAM nell'anno di riscossione. La differenza tra

proventi annui stimati ed effettivi della tassa sul CO₂, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale è compensata nella distribuzione dei proventi due anni dopo.

² Per assicuratori si intendono:

- a. gli assicuratori dell'assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 1994⁵⁰ sull'assicurazione malattie (LAMal);
- b. l'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992⁵¹ sull'assicurazione militare (LAM).

³ Gli assicuratori distribuiscono le quote alla popolazione in importi uguali a tutte le persone che nell'anno di distribuzione:

- a. sono soggette all'obbligo d'assicurazione secondo la LAMal o secondo l'articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
- b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

⁴ Alle persone assicurate soltanto temporaneamente presso un assicuratore durante l'anno di riscossione, gli importi sono distribuiti proporzionalmente a questo lasso di tempo.

⁵ Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati che diventano esigibili nell'anno di distribuzione delle tasse secondo la legge sul CO₂.

Art. 164 Versamento agli assicuratori

¹ Le quote spettanti alla popolazione conformemente all'articolo 163 sono versate proporzionalmente agli assicuratori entro il 30 giugno dell'anno della distribuzione.

² Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che al 1° gennaio dell'anno di distribuzione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 163 capoverso 3.

³ La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l'anno seguente.

Art. 165 Organizzazione

¹ Ogni assicuratore comunica all'Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell'anno di distribuzione:

- a. il numero di persone da esso assicurate che al 1° gennaio dell'anno di distribuzione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 163 capoverso 3;
- b. la somma degli importi effettivi distribuiti l'anno precedente.

² Gli assicuratori informano le persone assicurate sull'ammontare degli importi da distribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l'anno di distribuzione.

⁵⁰ RS 832.10

⁵¹ RS 833.1

Art. 166 Indennizzo degli assicuratori

Per le spese d'esecuzione secondo la presente ordinanza e l'ordinanza del 12 novembre 1997⁵² relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili, gli assicuratori sono indennizzati, complessivamente, con 30 centesimi per persona assicurata che al 1° gennaio dell'anno di distribuzione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 163 capoverso 3.

Sezione 2: Distribuzione all'economia

Art. 167 Quota spettante all'economia

La quota dei proventi della tassa sul CO₂, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale spettante all'economia comprende la quota dei proventi annui stimati spettante all'economia per l'anno di riscossione e la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima.

Art. 168 Distribuzione

¹ Le quote spettanti all'economia conformemente all'articolo 167 vengono distribuite dalle casse di compensazione AVS (casse di compensazione) ai datori di lavoro su incarico e sotto la vigilanza dell'UFAM, nonché secondo le istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi della tassa sul CO₂, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale è compensata due anni dopo.

² Le casse di compensazione distribuiscono le quote spettanti all'economia entro il 30 settembre dell'anno di riscossione.

³ Su richiesta, in casi motivati l'UFAM può prorogare adeguatamente il termine di cui al capoverso 2.

⁴ Le casse di compensazione distribuiscono le quote spettanti all'economia in base al salario determinante conteggiato due anni prima dell'anno di distribuzione. Lo stesso corrisponde alla massa salariale conteggiata dal datore di lavoro fino a concorrenza del guadagno massimo assicurato determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 e 4 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione⁵³ (massa salariale AD1). Successive modifiche della massa salariale a seguito di controlli presso i datori di lavoro non sono prese in considerazione.

⁵ Le casse di compensazione distribuiscono le quote spettanti all'economia, detraendole dai conteggi dei contributi dei datori di lavoro esigibili nell'anno di riscossione o versandole ai datori di lavoro. Gli importi non detraibili sono versati a partire da un importo di 50 franchi. In caso di mutazioni, gli importi sono detratti o versati a partire da 50 franchi.

Art. 169 Organizzazione

¹ L'UFAM comunica annualmente il fattore di distribuzione alle casse di compensazione.

⁵² RS 814.018

⁵³ RS 837.0

² Le casse di compensazione comunicano annualmente ai datori di lavoro aventi diritto il fattore di distribuzione e l'importo versato.

Art. 170 Esclusione ed esclusione parziale

¹ Secondo l'articolo 60 capoverso 4 della legge sul CO₂, un gestore che utilizza lo stesso numero di conteggio AVS per impianti aventi ubicazioni diverse è escluso dalla distribuzione dei proventi della tassa sul CO₂ spettanti all'economia per la massa salariale dei lavoratori che lavorano in siti per cui è esentato dalla tassa sul CO₂ (esclusione parziale).

² Un gestore di cui al capoverso 1, che intende ricevere una quota dei proventi della tassa sul CO₂, deve comunicare alla cassa di compensazione la massa salariale rilevante in relazione all'esclusione parziale entro il termine indicato nelle istruzioni dell'UFAS.

³ Se la massa salariale rilevante non è comunicata entro il termine di cui al capoverso 2, la massa salariale totale è esclusa dalla distribuzione dei proventi della tassa sul CO₂ spettanti all'economia.

⁴ Un gestore che non è più contemplato dall'articolo 60 capoverso 4 della legge sul CO₂ ha diritto alla ripartizione dei proventi della tassa sul CO₂ a partire dall'anno successivo. La ripartizione è effettuata dall'UFAM. I fondi impiegati a tal fine possono provenire dai proventi della tassa sul CO₂ di un altro anno.

⁵ I gestori di cui al capoverso 4 devono fornire all'UFAM, entro tre mesi dalla data della richiesta, in particolare le seguenti informazioni:

- a. la massa salariale rilevante per la distribuzione;
- b. le coordinate bancarie;
- c. il nome della cassa di compensazione.

⁶ Chi non rispetta il termine di cui al capoverso 5 non riceve alcuna quota dei proventi della tassa sul CO₂.

Art. 171 Indennizzo spettante alle casse di compensazione

¹ L'UFAM, d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, stabilisce l'indennizzo spettante alle casse di compensazione.

² L'indennizzo è versato in base a una chiave di ripartizione dei costi che tiene conto del numero di datori di lavoro soggetti al rendiconto delle casse di compensazione interessate.

Capitolo 13: Fondo per il clima e utilizzo dei mezzi

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 172 Quota della destinazione vincolata dei proventi della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale

Il 49 per cento dei proventi della tassa sui biglietti aerei e quello dei proventi della tassa sull'aviazione generale sono destinati a provvedimenti volti a ridurre significativamente le emissioni di gas serra.

Art. 173 Assegnazione dei mezzi

¹ I mezzi provenienti dai proventi di cui all'articolo 53 capoversi 2 e 3 della legge sul CO₂ non assegnati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA) sono:

- a. versati nel Fondo per il clima per l'adempimento di compiti fondati sulla legge sul CO₂; oppure
- b. iscritti a preventivo direttamente presso le unità amministrative competenti per l'adempimento di compiti fondati su altre leggi.

² I mezzi non utilizzati secondo il capoverso 1 lettera b sono conferiti annualmente al Fondo per il clima.

Art. 174 Impiego dei mezzi

¹ La Confederazione versa contributi provenienti dai proventi di cui all'articolo 53 capoversi 2 e 3 della legge sul CO₂ tenendo conto dell'efficacia in particolare per provvedimenti, progetti e programmi che:

- a. contribuiscono a ridurre in misura sostanziale le emissioni di gas serra (art. 55–57 della legge sul CO₂) o a prevenire i danni (art. 58 della legge sul CO₂);
e
- b. oltre all'effetto delle promozioni previste da altre leggi, contribuiscono alla protezione del clima.

² Nell'assegnazione dei mezzi hanno la priorità i provvedimenti, i progetti e i programmi che hanno un nesso con la Svizzera e che promuovono tecnologie innovative.

³ Non sono versati contributi per provvedimenti, progetti e programmi che:

- a. non adempiono uno dei requisiti di cui all'allegato 26; o
- b. contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi da parte dei gestori di impianti che partecipano allo scambio di quote di emissioni o che hanno stipulato un impegno di riduzione.

Art. 175 Conto del Fondo per il clima

¹ Il conto del Fondo si compone di un conto economico, un bilancio e un conto degli investimenti.

² Il conto economico riporta almeno:

- a. come ricavi: i conferimenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata provenienti:
 1. dalla tassa sul CO₂;
 2. dalla tassa sui biglietti aerei;
 3. dalla tassa sull'aviazione generale;
 4. dalla vendita all'asta di diritti di emissione;

5. da prestazioni sostitutive;
- b. come spese:
 1. i prelievi di cui alle sezioni seguenti;
 2. gli ammortamenti degli attivi.

³ Il bilancio comprende tutti gli attivi e gli impegni, nonché il capitale proprio.

⁴ Il conto degli investimenti riporta le uscite relative agli investimenti di cui alle sezioni seguenti e le entrate relative agli investimenti.

⁵ L'UFAM tiene la contabilità del Fondo per il clima.

Art. 176 Riserva del Fondo per il clima

¹ Il capitale proprio del Fondo per il clima funge da riserva. Tale riserva è finalizzata esclusivamente a coprire le fluttuazioni dei proventi. Essa può ammontare a 1000 milioni di franchi al massimo. Il capitale proprio non produce interessi.

² L'ammontare della riserva è riesaminata ogni quattro anni.

³ Se la riserva supera l'importo massimo di cui al capoverso 1, l'eccedenza è ridotta nel quadriennio successivo mediante una diminuzione dell'apporto nel Fondo per il clima a favore della distribuzione all'economia e alla popolazione della tassa sul CO₂, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale. La parte dell'eccedenza proveniente dai ricavi delle prestazioni sostitutive e delle vendite all'asta è distribuita unicamente all'economia.

Art. 177 Importi massimi

Gli importi massimi annui di cui agli articoli 55 capoverso 3, 57 capoverso 6, 58 capoverso 3 e 83 della legge sul CO₂ corrispondono ai nuovi impegni massimi da assumere annualmente.

Art. 178 Obbligo di presentare un rapporto

¹ Devono riferire periodicamente al competente organo d'esecuzione sull'impiego dei mezzi di cui al presente capitolo:

- a. i destinatari dei mezzi; o
- b. i Cantoni competenti per la ripartizione dei mezzi.

² Deve essere riferito in particolare su:

- a. i costi previsti e quelli effettivi dei provvedimenti, dei progetti e dei programmi;
- b. la riduzione prevista e quella conseguita delle emissioni di gas a effetto serra e i provvedimenti volti a prevenire i danni.

³ L'organo d'esecuzione competente concretizza le modalità di presentazione del rapporto in una direttiva. La direttiva precisa in particolare le deroghe all'obbligo di presentare un rapporto di cui al capoverso 2 lettera b.

Art. 179 Restituzione

Per la restituzione degli importi di cui al presente capitolo si applicano gli articoli 28-30 della legge del 5 ottobre 1990⁵⁴ sui sussidi (LSu).

Art. 180 Valutazione

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto in particolare su:

- a. la riduzione delle emissioni di gas serra conseguita in Svizzera e all'estero grazie ai proventi delle tasse;
- b. la prevenzione di danni dovuti al clima in Svizzera e all'estero realizzata grazie alle aste e alle prestazioni sostitutive;
- c. il contributo dei proventi delle tasse al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 capoverso 3 della legge sul CO₂;
- d. l'efficienza dei mezzi impiegati;
- e. l'impatto dell'impiego dei mezzi sulla creazione di valore aggiunto e sull'occupazione.

Art. 181 Esecuzione

¹ Il DATEC determina la struttura organizzativa del Fondo per il clima, in particolare emanando il regolamento del Fondo per il clima e designando le persone incaricate della gestione.

² D'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze e il Controllo federale delle finanze, emana le direttive necessarie per attuare la vigilanza finanziaria e provvede al coordinamento dell'attività di controllo.

Sezione 2: Principi dell'utilizzo dei mezzi finanziari conformemente all'articolo 55 capoverso 2 della legge sul CO₂

Art. 182 Utilizzo dei mezzi finanziari per provvedimenti di cui alle sezioni 4–10

¹ Le domande di contributi per l'attuazione dei provvedimenti di cui alle sezioni 4–10 devono essere presentate all'UFE.

² Le domande sono trattate in ordine di entrata. Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti o in assenza di mezzi per un provvedimento o una domanda, la domanda è respinta.

³ L'assegnazione dei mezzi disponibili dipende dal fabbisogno di mezzi dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 55 capoverso 2 della legge sul CO₂, dalla liquidità complessiva del Fondo per il clima e dal contributo che i singoli impieghi forniscono alla realizzazione dello scopo della legge e al raggiungimento dei valori indicativi di cui all'articolo 1 della legge sul CO₂.

Art. 183 Considerazione della situazione economica delle aree rurali e delle regioni di montagna

¹ Se i mezzi finanziari non sono sufficienti per attuare i provvedimenti di cui all'articolo 55 capoverso 2 della legge sul CO₂, si intende attuare almeno il 40 per cento dei provvedimenti finanziati con i mezzi finanziari disponibili nelle aree rurali e nelle regioni di montagna.

² L'adeguata considerazione della situazione economica delle aree rurali e delle regioni di montagna sarà riesaminata regolarmente alla luce dell'efficacia dei rispettivi provvedimenti.

Sezione 3: Riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici

Art. 184 Diritto ai contributi globali

¹ La Confederazione accorda annualmente ai Cantoni contributi globali provenienti dai mezzi a destinazione vincolata secondo l'articolo 55 capoverso 1 della legge sul CO₂: se

- a. nella domanda di contributi globali il Cantone dichiara la propria disponibilità a svolgere un programma comprendente provvedimenti di cui all'articolo 55 capoverso 1 della legge sul CO₂.
- b. sono rispettati i requisiti di cui agli articoli 55–60 dell'ordinanza del 1° novembre 201755 sull'energia (OEn);
- c. i provvedimenti sono efficaci ai fini della riduzione delle emissioni di CO₂; e
- d. i provvedimenti sono attuati dai Cantoni in modo armonizzato.

² Non hanno diritto ai contributi globali in particolare i provvedimenti che:

- a. sono attuati in imprese soggette a un impegno di riduzione secondo la legge sul CO₂ o che partecipano al SSQE;
- b. sono attuati nel quadro di convenzioni stipulate con la Confederazione per provvedimenti volontari (art. 4 cpv. 2 della legge sul CO₂) al fine di raggiungere l'obiettivo di riduzione stabilito per legge, a meno che in tal modo non si raggiunga un'ulteriore riduzione delle emissioni;
- c. beneficiano già, sotto altre forme, del sostegno della Confederazione o di un'organizzazione privata nell'ambito della protezione del clima e in tal modo non si ottiene un'ulteriore riduzione delle emissioni.

Art. 185 Esecuzione

¹ I contributi globali sono versati annualmente ai Cantoni.

² La procedura si basa sugli articoli 63, 64 e 67 OEn.

³ Per le spese d'esecuzione il Cantone riceve un indennizzo pari al 5 per cento dei contributi d'incentivazione da esso accordati e computabili come quota federale

Art. 186 Utilizzo delle risorse

Il Cantone deve utilizzare almeno l'80 per cento delle risorse derivanti dai contributi globali della Confederazione e dai crediti da esso stanziati per il programma interessato per misure per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo secondo l'articolo 50 LEn⁵⁶.

Art. 187 Comunicazione

¹ L'UFE è responsabile della comunicazione a livello nazionale del programma per la riduzione delle emissioni di CO₂ negli edifici.

² Per la comunicazione dei programmi l'UFE impiega al massimo un milione di franchi all'anno.

³ L'UFE stabilisce i principi volti a garantire una comunicazione unitaria in tutti i Cantoni.

⁴ Il Cantone rende noto il programma di promozione e comunica in forma appropriata che una parte dei mezzi a destinazione vincolata destinati alla promozione deriva dai proventi della tassa sul CO₂.

Art. 188 Rendiconto

¹ Il rendiconto viene redatto in base all'articolo 59 OEn.

² Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 59 capoverso 3 OEn, il rendiconto deve fornire, per ogni progetto promosso e suddivise per le singole misure, informazioni adeguate sulle riduzioni delle emissioni previste e conseguite attraverso il programma di promozione.

Art. 189 Contributo complementare

¹ L'ammontare del contributo complementare ai singoli cantoni si calcola, conformemente all'articolo 52 capoverso 1 LEn⁵⁷, in base all'efficacia del programma cantonale di promozione e all'importo del credito cantonale.

² I Cantoni ricevono, nel quadro dei mezzi a disposizione come contributo complementare secondo l'articolo 55 capoverso 4 lettera b della legge sul CO₂, al massimo il triplo del credito annuo autorizzato dal Cantone per l'esecuzione del proprio programma, a condizione che tutti i Cantoni abbiano ottenuto almeno 1,5 volte il credito annuo autorizzato dal Cantone per l'esecuzione del proprio programma per una tassa sul CO₂ di 96 franchi per t di CO₂ e 1,8 volte per una tassa sul CO₂ a partire da 120 franchi per t di CO₂.

⁵⁶ RS 730.0

⁵⁷ RS 730.0

Sezione 4: Pianificazioni energetiche territoriali a livello cantonale, comunale e sovracomunale per fonti di energie rinnovabili

Art. 190 Pianificazione energetica territoriale

¹ La Confederazione può versare un contributo dai mezzi a destinazione vincolata a singoli Comuni o a Comuni che pianificano congiuntamente per una pianificazione energetica territoriale per fonti di energie rinnovabili se:

- a. i Comuni non dispongono di alcuna pianificazione energetica conformemente alla presente sezione;
- b. la pianificazione energetica sia disponibile al più tardi entro due anni dal ricevimento della domanda;
- c. la pianificazione energetica è conforme agli obiettivi della Confederazione in materia di politica energetica e climatica; e
- d. la pianificazione energetica soddisfa i requisiti di cui all'articolo 191.

² Il contributo ammonta al 50 per cento, ma al massimo a 100 000 franchi dei costi complessivi della pianificazione energetica.

³ Se una pianificazione energetica è promossa anche in altro modo, la Confederazione finanzia la differenza fino a un importo complessivo pari al 50 per cento dei costi complessivi.

⁴ Per un ampliamento, una rielaborazione o una nuova pianificazione di una pianificazione energetica territoriale sostenuta dalla Confederazione secondo il capoverso 1 può essere chiesto un nuovo contributo al più presto dopo dieci anni.

Art. 191 Requisiti

La pianificazione energetica deve essere eseguita da uno specialista qualificato e contenere indicazioni su:

- a. i provvedimenti da adottare per ridurre le emissioni di gas serra a zero netto entro il 2050, nonché per i valori indicativi, stabiliti nella LEn⁵⁸ per il 2035, per l'incremento della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili e per il consumo medio di energia pro capite;
- b. la rilevazione del fabbisogno energetico e delle emissioni di CO₂ per settori e scopo d'impiego;
- c. i fattori in tonnellate di CO₂ per abitante, la potenza continua in watt per abitante e il coefficiente medio di emissione di gas serra nell'ambito della produzione di calore e di elettricità in kg di CO₂ per kWh;
- d. l'effettivo delle costruzioni e dell'infrastruttura esistenti di proprietà dei Comuni;
- e. il potenziale di efficienza energetica;
- f. il potenziale di risorse indigene e rinnovabili;
- g. il potenziale di offerte di calore e di raffreddamento, nonché di stoccaggio;

- h. possibili zone per la realizzazione o lo sviluppo di reti termiche a basse emissioni di CO₂;
- i. allacciamenti obbligatori previsti di edifici pubblici e privati a fonti di energie rinnovabili;
- j. la presenza di reti del gas esistenti: la concezione secondo cui lo sviluppo delle reti è conforme agli obiettivi della Confederazione in materia di politica energetica e climatica; e
- k. la pianificazione e l'esecuzione di processi partecipativi.

Art. 192 Geodati

¹ Il Comune richiedente documenta la pianificazione energetica sulla base di geodati e di un rapporto e li mette a disposizione della Confederazione e del Cantone.

² I geodati sono accessibili al pubblico.

Sezione 5: Progetti volti all'impiego diretto della geotermia per la produzione di calore

Art. 193 Progetti che danno diritto a un contributo

¹ Ai progetti finalizzati all'impiego diretto della geotermia per la produzione di calore (art. 55 cpv. 2 lett. b della legge sul CO₂) che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 27 possono essere versati contributi dai mezzi a destinazione vincolata per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici.

² Gli importi ammontano al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili del progetto. Essi sono stabiliti nell'allegato 27.

Art. 194 Domanda

¹ La domanda di contributo deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 27 numeri 3.1, 4.1 e 4.2, e contenere la prova che le domande delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie per il progetto sono state presentate integralmente alle autorità competenti e che il finanziamento del progetto è garantito.

² Per l'esame delle domande l'UFE incarica un gruppo indipendente, esterno al progetto, composto da un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.

³ Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all'UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Nella raccomandazione all'attenzione dell'UFE il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo. Nell'adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.

⁴ Se sono soddisfatti i requisiti per la concessione di un contributo, la Confederazione stipula con il richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso vengono stabilite in particolare le condizioni per la restituzione secondo l'articolo 196.

Art. 195 Ordine di presa in considerazione

¹ Se non vi sono risorse disponibili oppure se le risorse non sono sufficienti, l'UFE inserisce il progetto in una lista d'attesa, salvo che risulti evidente che il progetto non soddisfa i requisiti. L'UFE ne dà comunicazione al richiedente.

² Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti presentano lo stesso livello d'avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico.

Art. 196 Restituzione

¹ Per la restituzione dei contributi si applicano gli articoli 28–30 LSu. Può essere altresì richiesta la restituzione dei contributi, se l'esercizio di un impianto ha prodotto utili tali da dimostrare a posteriori che i contributi non sarebbero stati necessari.

² Qualora il progetto sia utilizzato per altri scopi conseguendo in tal modo un utile, l'UFE può richiedere la restituzione parziale o totale dei contributi versati.

³ Prima di un utilizzo per altri scopi o di un'alienazione l'UFE deve essere informato in merito a:

- a. tipo di utilizzazione previsto;
- b. rapporti di proprietà e responsabili;
- c. eventuali utili e loro entità.

Art. 197 Plusvalore ecologico

Il contributo dai mezzi a destinazione vincolata non compensa il plusvalore ecologico. Il calore prodotto nei processi subordinati può essere trattato come privo di emissioni.

Sezione 6: Sostituzione di riscaldamenti a combustibili fossili e di riscaldamenti a resistenza elettrica fissi

Art. 198

¹ Nel quadro dell'articolo 55 capoverso 2 lettera c della legge sul CO₂ e nei limiti del preventivo disponibile, la Confederazione può versare contributi dai mezzi a destinazione vincolata:

- a. per gli edifici abitativi: la sostituzione di un riscaldamento a combustibili fossili o di un riscaldamento a resistenza elettrica fisso a resistenza con un riscaldamento principale alimentato da energie rinnovabili versando un importo forfettario di 500 franchi per unità abitativa, tuttavia almeno 2000 franchi e al massimo 5000 franchi;
- b. per le case unifamiliari e le case plurifamiliari fino a 6 unità abitative: la prima consulenza «calore rinnovabile» versando un importo forfettario di 500 franchi per generatore di calore;
- c. per le comunioni di comproprietari per piani e le case plurifamiliari con più di 6 unità abitative: la prima consulenza «calore rinnovabile» versando un importo forfettario di 1500 franchi per generatore di calore;

² Se il programma di promozione è gestito dal Cantone, la Confederazione e il rispettivo Cantone stipulano una convenzione sulle prestazioni. I Cantoni ricevono un'indennità pari al 5 per cento dei contributi di promozione di cui al capoverso 1 da loro accordati.

³ La promozione multipla mediante provvedimenti cantonali nel quadro dell'articolo 55 capoverso 1 della legge sul CO₂ è ammessa se il contributo complessivo corrisposto per un provvedimento non supera l'80 per cento dei costi d'investimento totali.

⁴ Il contributo dai mezzi a destinazione vincolata non compensa il plusvalore ecologico. Le riduzioni delle emissioni di CO₂ conseguite con il contributo possono essere fatte valere in altro modo.

Sezione 7: Contratti di rendimento energetico

Art. 199 Prima consulenza per progetti

¹ Nell'ambito di una prima consulenza per progetti relativi a contratti di rendimento energetico nel settore degli edifici, la Confederazione può versare un contributo forfettario dai mezzi a destinazione vincolata di 1500 franchi per superare problemi di liquidità.

² Un contributo per una prima consulenza secondo il capoverso 1 può essere concesso se il proprietario dell'edificio:

- a. ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento secondo la LAVS⁵⁹;
- b. intende sostituire l'impianto di produzione di calore esistente con un nuovo impianto a energia rinnovabile (contratto di fornitura di energia);
- c. intende ottimizzare il consumo di energia nelle case monofamiliari e plurifamiliari (contratto di risparmio energetico).

³ La casa unifamiliare o plurifamiliare può comprendere al massimo sei unità abitative.

Art. 200 Domanda

Per la domanda di versamento di un contributo secondo l'articolo 199 deve essere presentato all'UFE il contratto di rendimento energetico.

Sezione 8: Copertura dei rischi degli investimenti nelle reti termiche

Art. 201 Copertura dei rischi delle reti termiche

¹ La Confederazione può accordare ai proprietari di nuove reti termiche o di ampliamenti di reti termiche e dei relativi impianti di produzione di calore una garanzia contro i rischi proveniente dai mezzi a destinazione vincolata nel caso in cui:

- a. la produzione di calore è limitata per motivi non pianificabili;

- b. la cessazione dell'acquisto di calore da parte di un cliente è pari ad almeno 2 MW di potenza o annualmente superiore al 40 per cento della produzione totale di calore.

² Una garanzia contro i rischi secondo il capoverso 1 lettera a è esclusa se è impiegata una fonte di calore fossile in sostituzione.

³ Una garanzia contro i rischi secondo il capoverso 1 lettera b è esclusa in particolare per:

- a. risanamenti energetici di edifici;
- b. ottimizzazioni dei processi degli utilizzatori di calore;
- c. guasto tecnico dell'impianto di generazione di calore.

⁴ La garanzia contro i rischi vale al massimo per i primi 20 anni dalla messa in esercizio della nuova rete termica o dell'ampliamento della rete termica e dei relativi impianti di produzione di calore. A partire dal decimo anno dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza non saranno più accordate nuove garanzie contro i rischi.

Art. 202 Requisiti

¹ Una rete termica ai sensi della presente sezione trasporta calore sotto forma di acqua o di vapore ed è costituita da almeno una fonte di calore e da tre utilizzatori di calore.

² La rete termica deve essere dimensionata secondo lo stato della tecnica ed essere redditizia.

³ Le dimensioni della rete termica devono corrispondere ad almeno 200 megawattora all'anno di consumo di calore e a 100 kilowatt di potenza.

⁴ Il carico di base della fornitura di calore deve essere costituito da fonti rinnovabili o da calore residuo.

Art. 203 Contributo

¹ L'importo della garanzia contro i rischi ammonta al massimo al 50 per cento della perdita, ma a 5 milioni di franchi al massimo, qualora si verifichi un evento di cui all'articolo 201 capoverso 1.

² Per la determinazione dell'importo della garanzia contro i rischi sono determinanti in particolare:

- a. i costi di un impianto sostitutivo in caso di limitazione della produzione di calore;
- b. la durata residua di ammortamento della rete termica o di parti di essa;
- c. il consumo medio di calore perso; e
- d. l'eventuale possibilità di vendita alternativa del calore.

Art. 204 Domanda

¹ La domanda di garanzia dei rischi deve essere presentata all'UFE prima della costruzione o dell'ampliamento della rete termica e dell'impianto di produzione di calore.

² Deve essere presentato all'UFE un rapporto entro 60 giorni da un evento di cui all'articolo 201 capoverso 1.

Sezione 9: Installazione di infrastrutture di ricarica negli edifici con più unità abitative

Art. 205 Installazione di un'infrastruttura di ricarica

¹ La Confederazione può versare contributi dai mezzi a destinazione vincolata destinati all'infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici in edifici con più unità abitative per l'installazione di una nuova infrastruttura di base accessibile a privati e di nuove stazioni di ricarica se:

- a. l'infrastruttura di base o le stazioni di ricarica dispongono di un sistema di gestione della domanda di energia;
- b. le stazioni di ricarica sono interattive e consentono una gestione della domanda di energia; e
- c. l'energia elettrica per le stazioni di ricarica proviene esclusivamente da energie rinnovabili.

² Per edificio con più unità abitative s'intende un immobile con almeno tre unità abitative.

³ Per infrastruttura di base s'intende un'infrastruttura elettrica fissa collegata a un edificio, alla quale possono essere allacciate le singole stazioni di ricarica.

⁴ Per stazione di ricarica s'intende la singola stazione di ricarica allacciata all'infrastruttura di base per l'approvvigionamento di energia elettrica di un veicolo elettrico.

Art. 206 Contributo

¹ La promozione ammonta complessivamente ad almeno 2200 franchi per domanda e ad al massimo 10 000 franchi per edificio con più unità abitative.

² I singoli contributi ammontano al massimo a:

- a. per l'infrastruttura di base: 400 franchi per parcheggio collegato all'energia elettrica;
- b. per la stazione di ricarica: 500 franchi per ogni stazione di ricarica.

³ Nell'ambito dei contributi minimi e massimi di cui al capoverso 1, le stazioni di ricarica e l'infrastruttura di base possono essere promosse singolarmente o in combinazione.

Art. 207 Esecuzione

¹ Se il programma di promozione è gestito dal Cantone, la Confederazione e il rispettivo Cantone stipulano una convenzione sulle prestazioni. I Cantoni ricevono un'indennità pari al 5 per cento dei contributi di promozione di cui all'articolo 206 da loro accordati.

² La promozione multipla mediante provvedimenti cantonali volti a promuovere l'infrastruttura di base è ammessa se il contributo complessivo corrisposto per un provvedimento non supera l'80 per cento dei costi d'investimento totali.

Sezione 10: Impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili

Art. 208 Impianti aventi diritto

¹ La Confederazione può versare un contributo dai mezzi a destinazione vincolata per la costruzione di impianti che producono biocombustibili o biocarburanti allo stato gassoso se

- a. il fabbisogno energetico dell'impianto in energia elettrica e termica è coperto dalla produzione propria di gas rinnovabile o dall'impiego di energie rinnovabili;
- b. il gas rinnovabile soddisfa i requisiti ecologici e sociali che giustificerebbero un'agevolazione fiscale per i biocarburanti secondo l'articolo 12b della legge sull'imposizione degli oli minerali⁶⁰.

² Non hanno diritto a un contributo secondo il capoverso 1:

- a. gli impianti pubblici di depurazione delle acque (IDA);
- b. gli impianti che partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità di cui all'articolo 19 LEne⁶¹ o che beneficiano di un contributo d'investimento di cui all'articolo 24 LEne;
- c. gli impianti che negli ultimi dieci anni hanno beneficiato di un contributo d'investimento secondo il capoverso 1.

Art. 209 Costi computabili

¹ Sono computabili i costi per i componenti dell'impianto destinati alla produzione e per il trattamento del biogas grezzo.

² Non sono computabili i costi per i componenti dell'impianto concernenti:

- a. il ricevimento delle materie prime e il pretrattamento;
- b. il post-trattamento dei residui e dei sottoprodotti;
- c. l'immissione nella rete del gas;
- d. l'utilizzo diretto del gas rinnovabile come combustibile o carburante.

Art. 210 Contributo

¹ Il contributo per gli impianti ammonta al 60 per cento dei costi d'investimento computabili, ma al massimo a 6 milioni di franchi.

² I contributi inferiori a 100 000 franchi non sono versati.

Art. 211 Domanda e inizio dei lavori

¹ La domanda per l'ottenimento di un contributo deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno corrente.

² La domanda deve contenere in particolare le informazioni e i documenti seguenti:

⁶⁰ RS 641.61

⁶¹ RS. 730.0

- a. informazioni sull'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
- b. una descrizione del progetto indicante che sono soddisfatte tutte le condizioni per il versamento di un contributo d'investimento;
- c. il permesso di costruzione passato in giudicato;
- d. un elenco dettagliato dei costi d'investimento, suddivisi in costi computabili e non computabili;
- e. la potenza installata (Nm³/h) prima e dopo l'investimento;
- f. gas trattato previsto per anno civile prima e dopo l'investimento;
- g. data prevista della messa in esercizio.

³ Chi intende beneficiare di un contributo secondo l'articolo 208 può iniziare i lavori di costruzione, di ampliamento o di rinnovo solo dopo che l'UFE ha fornito una garanzia.

⁴ Una domanda può essere presentata soltanto se è stato rilasciato un permesso di costruzione passato in giudicato.

⁵ L'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori se, in linea di principio, attendere la garanzia comporterebbe gravi inconvenienti. L'autorizzazione non dà diritto a un contributo d'investimento.

⁶ Chi inizia i lavori di costruzione, di ampliamento o di rinnovo di un impianto a biomassa senza garanzia o senza autorizzazione a iniziare anticipatamente i lavori non riceve alcun contributo.

Art. 212 Ordine di presa in considerazione

¹ Se sono richiesti contributi superiori ai mezzi disponibili, la priorità è data agli impianti che producono gas a partire dalla biomassa.

² Se i mezzi non sono sufficienti per tutti gli impianti di cui al capoverso 1, la priorità è data agli impianti che producono più biogas grezzo in Nm³/h per franco in proporzione al contributo.

Art. 213 Contenuto della decisione

Se dall'esame della domanda risulta che le condizioni del diritto sono adempiute e sono disponibili mezzi per prendere in considerazione la domanda, l'UFE assicura in linea di principio il contributo d'investimento e stabilisce quanto segue:

- a. l'importo massimo che il contributo non può superare;
- b. la data entro cui deve essere iniziata la costruzione al più tardi;
- c. il piano di pagamento; e
- d. il termine entro cui l'impianto deve essere messo in esercizio.

Art. 214 Notifica della messa in esercizio

Dopo la messa in esercizio deve essere presentata all'UFE una notifica di messa in esercizio che deve contenere almeno le informazioni e i documenti seguenti:

- a. la data della messa in esercizio;

- b. il verbale di collaudo; e
- c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda.

Art. 215 Notifica della conclusione dei lavori

Al più tardi due anni dopo la messa in esercizio deve essere presentata all'UFE una notifica di conclusione dei lavori che deve contenere le informazioni e i documenti seguenti:

- a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
- b. un elenco dei costi d'investimento computabili e non computabili; e
- c. la produzione di gas del primo anno d'esercizio completo.

Art. 216 Versamento scaglionato

¹ Il contributo d'investimento è versato in più tranches.

² La prima tranche è versata al più presto all'inizio dei lavori. Se è stato autorizzato l'inizio anticipato dei lavori secondo l'articolo 211 capoverso 5, il primo versamento è effettuato al più presto in presenza di una garanzia secondo l'articolo 213.

³ L'ultima tranche può essere versata solo dopo la notifica della conclusione dei lavori. Fino alla notifica della conclusione dei lavori può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo massimo stabilito nella garanzia di cui all'articolo 213.

⁴ Se la produzione di gas al momento della notifica della conclusione dei lavori è inferiore alla produzione indicata nella domanda, l'ultima tranche del contributo d'investimento può essere ridotta proporzionalmente.

Art. 217 Plusvalore ecologico

Il contributo dai mezzi a destinazione vincolata non compensa il plusvalore ecologico. Il gas rinnovabile può continuare a essere trattato come tale.

Sezione 11: Tecnologie per la riduzione delle emissioni di gas serra

Art. 218 Fideiussione

¹ Con i proventi della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale, la Confederazione promuove tecnologie volte a ridurre le emissioni di gas serra dai mezzi a destinazione vincolata. Essa fornisce la garanzia per mutui per gli impianti e le procedure di cui all'articolo 56 della legge sul CO₂ a condizione che:

- a. le opportunità di mercato degli impianti e delle procedure siano accertate;
- b. il mutuatario possa dimostrare in maniera credibile la propria solvibilità; e
- c. il mutuante tenga conto della fideiussione nel determinare l'interesse del mutuo.

² La Confederazione fornisce la garanzia soltanto per mutui accordati da una banca ai sensi della legge federale dell'8 novembre 1934⁶² sulle banche o da un altro mutuante idoneo.

³ La fideiussione può assicurare del tutto o in parte il mutuo garantito. Essa può ammontare a cinque milioni di franchi al massimo.

Art. 219 Garanzia della fideiussione

¹ L'UFAM garantisce che la fideiussione sarà accordata, su domanda, al mutuatario se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 218.

² La domanda di garanzia della fideiussione deve contenere:

- a. informazioni sulla forma organizzativa e sulla struttura finanziaria del mutuatario;
- b. una documentazione tecnica del progetto che comprenda la descrizione degli impianti e delle procedure e del loro sviluppo e della loro commercializzazione pianificati;
- c. una descrizione del modello imprenditoriale riferita al progetto;
- d. informazioni sulla conformità degli impianti e delle procedure ai requisiti di cui all'articolo 218.

³ L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per valutare la domanda.

⁴ In casi motivati può esigere garanzie per garantire la fideiussione.

Art. 220 Obbligo di notifica e rapporto

¹ Un mutuante che dispone di un mutuo garantito notifica senza indugio all'UFAM per tutta la durata della fideiussione:

- a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sulla fideiussione;
- b. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.

² Presenta ogni trimestre all'UFAM un rapporto su:

- a. lo stato del mutuo garantito;
- b. l'andamento degli affari e la loro prevedibile evoluzione; e
- c. la sua liquidità e la sua struttura finanziaria.

³ Fa pervenire ogni anno all'UFAM il rapporto di gestione nonché il bilancio e il conto economico. Questi documenti devono essere presentati al più tardi tre mesi dopo la chiusura dei conti.

Art. 221 Esecuzione

¹ Il DATEC istituisce un comitato di fideiussione e una segreteria per la gestione delle fideiussioni. Stabilisce i principi che reggono la concessione di fideiussioni e l'organizzazione.

² Il comitato di fideiussione valuta, su richiesta della segreteria, le domande di fideiussione all'indirizzo dell'UFAM.

³ Alla segreteria incombe in particolare l'esame delle domande di fideiussione, la gestione delle fideiussioni e il disbrigo di casi di fideiussione, nonché il controllo della rendicontazione di cui all'articolo 220. Essa riferisce al comitato direttivo del Fondo per il clima sulle attività e sulla situazione finanziaria nell'ambito della promozione delle tecnologie per la riduzione dei gas serra.

⁴ La segreteria riscuote dai fideiussori gli emolumenti per l'esame della domanda di fideiussione e per il controllo dei fideiussori durante il periodo della fideiussione. Gli emolumenti per l'esame della domanda di fideiussione sono calcolati forfettariamente e determinati secondo il numero 9 dell'allegato dell'ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'UFAM (OE-UFAM). L'emolumento della fideiussione annuale è calcolato in funzione delle spese (art. 4 OE-UFAM); ammonta annualmente al massimo allo 0,9 per cento dell'importo della fideiussione.

Sezione 12: Provvedimenti volti a ridurre in modo sostanziale le emissioni di gas serra in Svizzera e all'estero

Art. 222 Promozione di innovazioni rilevanti dal punto di vista climatico in Svizzera

¹ Su domanda, l'UFAM può versare contributi provenienti dai mezzi a destinazione vincolata per provvedimenti in Svizzera volti a sperimentare e sfruttare innovazioni rilevanti dal punto di vista climatico con un notevole potenziale di riduzione dei gas serra.

² La domanda deve contenere in particolare indicazioni su:

- a. la prevista riduzione delle emissioni di gas serra;
- b. il carattere innovativo;
- c. l'orizzonte temporale dell'attuazione e degli effetti;
- d. il potenziale di mercato e la creazione di valore aggiunto in Svizzera;
- e. la forma organizzativa; e
- f. il finanziamento.

³ L'UFAM può chiedere al richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda.

Art. 223 Decisione e versamento

¹ L'UFAM decide, sulla base delle domande, in merito alla promozione dei provvedimenti.

² Hanno la priorità i provvedimenti che presentano il miglior rapporto costi-benefici in relazione alla riduzione delle emissioni di gas serra.

³ L'UFAM garantisce il contributo mediante decisione. Nella decisione sono stabiliti:

- a. l'importo del contributo;
- b. i costi computabili.

⁴ L'importo del contributo dipende dalla riduzione delle emissioni di gas serra conseguibile. Il contributo di promozione non può superare il 50 per cento dei costi del progetto.

⁵ Il contributo è versato dopo la decisione positiva di cui al capoverso 1. Pagamenti parziali sono possibili se gli obiettivi intermedi prefissati sono raggiunti e sono state effettuate relative spese. Il 20 per cento del contributo per la promozione è versato solo a completa attuazione del provvedimento promosso e a fronte del conteggio finale.

Art. 224 Concorsi d'appalto e condizioni di partecipazione

¹ Tenendo conto dei mezzi disponibili, la competente unità amministrativa può mettere a concorso provvedimenti che:

- a. sono utili alla creazione di reti che promuovono le competenze nei settori dell'innovazione rilevanti dal punto di vista climatico;
- b. rendono note, all'interno dell'economia, dell'amministrazione o della società, innovazioni rilevanti dal punto di vista climatico, in particolare di natura tecnica e finanziaria; o
- c. riducono le emissioni di gas serra all'estero.

² Le condizioni di partecipazione sono stabilite nell'ambito della procedura di gara. Possono essere definite le priorità della promozione ed essere esclusi dal sostegno determinati settori o applicazioni.

³ Le condizioni e il momento del versamento dei contributi per la promozione sono definiti nel quadro della gara pubblica.

⁴ Chi partecipa alle gare pubbliche può partecipare una sola volta con lo stesso provvedimento.

Art. 225 Presa in considerazione e selezione

¹ Per i contributi di promozione sono presi in considerazione solo provvedimenti che:

- a. soddisfano le condizioni per la partecipazione alla procedura di messa a concorso;
- b. non sarebbero realizzati senza un contributo di promozione.

² I provvedimenti che soddisfano al meglio i criteri di selezione stabiliti nel bando ricevono un contributo di promozione.

³ L'importo e le modalità di erogazione della prestazione propria sono presi in considerazione nella determinazione dei contributi di promozione.

Art. 226 Contributi per provvedimenti all'estero

¹ La competente unità amministrativa può, previa consultazione dei servizi federali interessati, versare contributi provenienti dal Fondo per il clima per provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra all'estero se tali provvedimenti sono attuati:

- a. in collaborazione con altri Stati;
- b. da istituzioni private o pubbliche; o
- c. da organizzazioni internazionali.

² I contributi di cui al capoverso 1 possono assumere in particolare la forma dei seguenti strumenti finanziari:

- a. sovvenzioni;
- b. sovvenzioni rimborsabili;
- c. depositi in fondi privati, pubblici o misti;
- d. mutui senza interessi, con interessi o di grado posteriore;
- e. conferimenti di capitale proprio o di rischio;
- f. garanzie di credito o di prestazione;
- g. linee di credito;
- h. strumenti assicurativi;
- i. partecipazioni a società veicolo.

³ L'UFAM stabilisce mediante direttive, in collaborazione con l'AFF e previa consultazione dei servizi federali interessati, le modalità dell'impiego degli strumenti finanziari di cui al capoverso 2.

Sezione 13: Provvedimenti volti a una diminuzione diretta delle emissioni di gas serra nel trasporto aereo

Art. 227 Contributi per provvedimenti nel trasporto aereo

¹ L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) può versare contributi per provvedimenti in Svizzera e all'estero volti a una diminuzione diretta delle emissioni di gas serra nel trasporto aereo. Tra questi provvedimenti si annoverano in particolare:

- a. la ricerca, lo sviluppo, la produzione, la messa in scala e la diffusione di biocarburanti sintetici;
- b. la ricerca e la diffusione di biocarburanti prodotti da biomassa;
- c. lo sviluppo di procedure di volo più efficienti per ridurre il consumo di carburante.

² I provvedimenti sono sostenuti con un'aliquota di contribuzione fino all'80 per cento.

³ L'entità del sostegno della Confederazione dipende in particolare dall'adempimento dei seguenti criteri:

- a. la maggiore riduzione possibile a lungo termine di emissioni di gas serra;
- b. il maggior grado possibile di innovazione;
- c. la partecipazione di imprese che creano un valore aggiunto in Svizzera;
- d. un elevato potenziale di applicazione e una grande probabilità di successo;
- e. la presenza di partner lungo l'intera catena di sviluppo; o
- f. l'efficienza dei costi a lungo termine per quanto riguarda l'impatto climatico.

⁴ L'UFAC stabilisce l'applicazione dei criteri di cui al capoverso 3 nella Strategia per lo sviluppo, la promozione e l'impiego di carburanti per l'aviazione sostenibili.

⁵ Se il sostegno della Confederazione supera i 10 milioni di franchi nel singolo caso, l'UFAC decide d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

⁶ Se in un anno i mezzi di cui all'articolo 57 capoverso 2 della legge sul CO₂ non sono sufficienti a soddisfare tutte le domande di contributo, sono prese in considerazione quelle che hanno il potenziale per contribuire alla maggiore riduzione delle emissioni a lungo termine.

⁷ Nell'ambito dei provvedimenti di cui al capoverso 1, l'UFAC provvede al coordinamento e all'interconnessione tra le singole fasi di sviluppo e al trasferimento di conoscenze relative a innovazioni rilevanti per il clima nella società e nell'economia.

⁸ Esso può impiegare mezzi sotto forma di ricerca dell'amministrazione per ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo.

⁹ L'UFAC può coinvolgere esperti esterni per decidere sull'impiego dei mezzi.

¹⁰ L'UFAC può stipulare accordi con associazioni del settore aeronautico.

Art. 228 Domanda

¹ Le domande di contributi devono essere presentate all'UFAC.

² Le domande devono contenere tutte le informazioni e tutti documenti necessari alla verifica del provvedimento, in particolare:

- a. i costi del progetto e l'importo richiesto;
- b. le riduzioni delle emissioni di gas serra che devono essere conseguite mediante il provvedimento;
- c. il periodo nel corso del quale l'effetto convenuto è raggiunto.

³ L'UFAC stabilisce le modalità in direttive.

Art. 229 Gare pubbliche

¹ La competente unità amministrativa può mettere a concorso provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra del trasporto aereo.

² Essa può stabilire l'oggetto della promozione ed escludere determinati settori o applicazioni dalla promozione, nonché limitare gli importi della promozione per singolo progetto o programma.

³ Il bando include almeno le seguenti indicazioni:

- a. la descrizione tematica dell'oggetto della promozione;
- b. il termine per la presentazione delle domande;
- c. le condizioni di partecipazione;
- d. i criteri di valutazione e di selezione;
- e. indicazioni sul preventivo del bando, sull'importo massimo e minimo della promozione per provvedimento e sulle modalità di pagamento.

Sezione 14: Provvedimenti di riduzione dei Cantoni, dei Comuni e delle loro piattaforme

Art. 230 Oggetto

¹ Su domanda, l'UFAM può versare ai Cantoni, ai Comuni e alle loro piattaforme contributi provenienti dai mezzi a destinazione vincolata per provvedimenti volti a ridurre efficacemente le emissioni di gas serra.

² Con piattaforme dei Comuni s'intendono attività concordate a livello intercomunale.

Art. 231 Domanda

¹ La domanda di aiuto finanziario deve essere presentata all'UFAM entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

² La domanda deve contenere in particolare indicazioni su:

- a. i provvedimenti previsti;
- b. il calendario di attuazione dei provvedimenti previsti;
- c. le riduzioni delle emissioni di gas serra che devono essere conseguite mediante i provvedimenti.

³ I Cantoni presentano inoltre la prova di un credito richiesto o autorizzato per il relativo provvedimento.

Art. 232 Decisione e versamento

¹ L'UFAM decide, sulla base delle domande, in merito al versamento dei contributi.

² Ricevono un contributo i provvedimenti che presentano il miglior rapporto costi-benefici in relazione alla riduzione delle emissioni di gas serra.

³ L'UFAM garantisce i contributi ai Comuni e alle loro piattaforme mediante decisione. Nella decisione sono stabiliti:

- a. l'importo dei contributi;
- b. i costi computabili.

⁴ I contributi ai Cantoni sono accordati globalmente sulla base di un accordo di programma tra l'UFAM e la competente autorità cantonale. Sono in particolare oggetto dell'accordo di programma:

- a. i provvedimenti da adottare
- b. l'importo dei contributi globali negoziati tra l'UFAM e il Cantone;
- c. il controlling.

⁵ Un accordo di programma dura di norma quattro anni.

⁶ L'importo dei contributi dipende dalla riduzione delle emissioni di gas serra conseguibile e può rappresentare al massimo il 50 per cento dei costi dei provvedimenti.

⁷ Gli aiuti finanziari sono versati annualmente.

Sezione 15: Trasporto ferroviario transfrontaliero di persone

Art. 233 Oggetto

¹ Su domanda, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) promuove, con i mezzi finanziari disponibili del Fondo per il clima secondo l'articolo 57 capoverso 4 della legge sul CO₂, offerte delle imprese di trasporto pubblico (imprese di trasporto) per il trasporto ferroviario transfrontaliero di persone, in particolare le offerte del trasporto notturno.

² Sono esclusi dalla promozione di cui al capoverso 1 i trasporti locali e regionali transfrontalieri.

Art. 234 Domanda di contributi alle offerte per il trasporto ferroviario internazionale di viaggiatori

¹ Le domande di contributi alle offerte per il trasporto ferroviario internazionale di viaggiatori devono essere presentate annualmente all'UFT.

² Devono contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. il numero di treni e i giorni in cui circolano;
- b. la capacità di trasporto dei passeggeri, con il numero di posti a sedere, posti letto e cuccette;
- c. i contributi garantiti da terzi;
- d. un calcolo previsionale;
- e. un piano a medio termine per almeno cinque anni d'esercizio.

³ L'UFT può chiedere ulteriori informazioni necessarie per l'esame della domanda.

⁴ L'UFT può subordinare la concessione di un contributo alla condizione che l'impresa di trasporto metta a disposizione l'offerta per diversi anni oppure migliori l'attrattiva delle offerte esistenti per i viaggiatori.

Art. 235 Principi della concessione di contributi alle offerte per il trasporto ferroviario internazionale di viaggiatori

¹ Le domande di contributi per collegamenti notturni hanno la priorità rispetto alle domande riguardanti i collegamenti diurni. All'interno della stessa categoria hanno la precedenza le domande più efficienti sotto il profilo dell'impatto sul clima e che conseguono la massima riduzione possibile delle emissioni di gas serra.

² Il versamento finale dei contributi avviene sempre nel primo trimestre dell'anno successivo, in base alla prestazione effettivamente fornita. A tal fine l'impresa di trasporto presenta all'UFT un rapporto annuale concernente in particolare le corse effettuate e il grado di sfruttamento effettivo.

Art. 236 Decisione

¹ L'UFT garantisce i contributi mediante decisione.

² Nella decisione stabilisce:

- a. l'importo dei contributi;
- b. le condizioni da rispettare;

- c. le modalità di comunicazione delle cifre da parte dell'impresa di trasporto; e
- d. le modalità di versamento dei contributi.

Sezione 16: Provvedimenti volti a prevenire i danni

Art. 237 Promozione dei provvedimenti di adattamento

¹ L'UFAM può versare contributi provenienti dai mezzi a destinazione vincolata di cui all'articolo 53 capoverso 3 della legge sul CO₂ per provvedimenti di adattamento, in particolare volti a prevenire:

- a. danni alla salute causati da ondate di calore;
- b. danni alle persone e alle cose causati dallo scioglimento del permafrost e dei ghiacciai;
- c. danni alle persone e alle cose causati da inondazioni più frequenti e intense e dall'aumento del ruscellamento superficiale;
- d. danni all'agricoltura e all'economia forestale causati da periodi di siccità più frequenti e prolungati;
- e. danni alla biodiversità dovuti a cambiamenti, provocati dal clima, degli spazi vitali e della composizione delle specie.

² Sono promossi soltanto provvedimenti di adattamento conformi agli obiettivi e ai principi della strategia del Consiglio federale «Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera».

³ A tal fine, l'UFAM mette regolarmente a concorso, tenendo conto dei mezzi disponibili, provvedimenti di adattamento limitati nel tempo per evitare danni a persone o cose di notevole valore.

Art. 238 Procedura

¹ Gli articoli 224–225 si applicano per analogia ai bandi di concorso per provvedimenti di adattamento.

² Il finanziamento non può superare il 50 per cento dei costi dei provvedimenti di adattamento.

Capitolo 14: Formazione, perfezionamento e informazione

Art. 239 Promozione della formazione e del perfezionamento

¹ L'UFAM, in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro secondo l'articolo 1 della legge del 13 dicembre 2002⁶³ sulla formazione professionale, promuove la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono attività legate alla protezione del clima.

² Esso concede, nel quadro dei crediti autorizzati, aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private che offrono corsi di formazione e perfezionamento.

Art. 240 Informazione

L'UFAM informa il pubblico in particolare su:

- a. le conseguenze dei cambiamenti climatici;
- b. i provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra in Svizzera e all'estero, nonché per aumentare le prestazioni dei pozzi di carbonio;
- c. i provvedimenti per il superamento delle conseguenze dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera.

Capitolo 15: Esecuzione

Art. 241 Autorità esecutive

¹ L'UFAM esegue la presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2–10 e l'allegato 12 numero 2.1.

² L'UFE esegue le disposizioni concernenti:

- a. la riduzione delle emissioni di CO₂ di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti; in tale ambito è assistito dall'USTRA.
- b. il finanziamento per la riduzione delle emissioni di CO₂ degli edifici secondo gli articoli 182–217.

³ L'UFAC esegue le disposizioni concernenti la tassa sul CO₂ e comunica all'UFAM le modifiche relative alla riscossione dell'imposta sugli oli minerali per i voli interessati dalla tassa sull'aviazione generale.

⁴ L'UFAM, d'intesa con l'UFE, esegue le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni in Svizzera e alla promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra.

⁵ L'UFAM esegue le disposizioni sulla concessione di aiuti finanziari per provvedimenti volti a ridurre in misura sostanziale le emissioni di gas serra in Svizzera e all'estero secondo gli articoli 222–224 capoverso 1 lettere a e b. Al riguardo è supportato da altre unità amministrative interessate.

⁶ L'UFAC esegue le disposizioni sulla concessione di aiuti finanziari per provvedimenti volti a ridurre direttamente le emissioni di gas serra del trasporto aereo.

⁷ L'UFT esegue le disposizioni sulla concessione di aiuti finanziari per la promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di persone.

⁸ Dopo avere sentito l'UFE, l'UFAM esegue le disposizioni relative alla promozione della formazione e del perfezionamento.

⁹ L'UFE e le organizzazioni private incaricate dall'UFE o dall'UFAM assistono l'UFAM nell'ambito dell'esecuzione delle disposizioni relative all'impegno di riduzione delle emissioni di gas serra. L'UFAM può prevedere che i rapporti di monitoraggio di cui all'articolo 90 possano essere presentati per un periodo transitorio tramite tali organizzazioni.

¹⁰ L'UFAC assiste l'UFAM nell'esecuzione delle disposizioni relative allo scambio di quote di emissioni per gli operatori di aeromobili, alla tassa sui biglietti aerei e alla tassa sull'aviazione generale.

Art. 242 Inventario dei gas serra

¹ L'UFAM tiene l'inventario dei gas serra.

² Esso calcola, basandosi sull'inventario dei gas serra, se gli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sul CO₂ sono stati raggiunti. La prestazione dei pozzi di carbonio computabile a livello internazionale risultante dall'utilizzo del suolo, da modifiche nell'utilizzo del suolo e dall'economia forestale è tenuta in considerazione nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi.

Art. 243 Rapporto sui rischi finanziari legati al clima

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e la Banca nazionale svizzera presentano ogni anno al pubblico, in forma aggregata, un rapporto sui rischi finanziari legati al clima.

Art. 244 Indennizzo per le spese d'esecuzione

L'indennizzo per le spese d'esecuzione ammonta all'1,2 per cento dei proventi della tassa sul CO₂, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale (proventi). Qualora aumentino i proventi, il DATEC, d'intesa con il DFF, riduce adeguatamente la percentuale.

Art. 245 Controlli e obbligo di informare

¹ Le autorità esecutive possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso, in particolare presso:

- a. i partecipanti al SSQE;
- b. i gestori di impianti che si sono impegnati a una riduzione equivalente;
- c. i gestori di impianti con impegno di riduzione;
- d. i gestori di impianti ICFC;
- e. le imprese e le persone soggette al pagamento della tassa;
- f. le persone che presentano una domanda di restituzione della tassa sul CO₂;
- g. le imprese di trasporto aereo;
- h. gli operatori, gli esercenti e i proprietari di aeromobili;
- i. i fornitori di viaggi aerei.

² Su richiesta devono essere forniti alle autorità esecutive:

- a. tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza;
- b. tutti i libri contabili, i documenti commerciali, i dati elettronici e gli atti rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 246 Trattamento dei dati

¹ I dati rilevati nell'ambito dell'esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all'esecuzione. In particolare:

- a. l'USTRA trasmette all'UFE i dati necessari all'esecuzione del capitolo 4 della presente ordinanza;
- b. l'UFAM trasmette all'UFE i dati necessari all'esame;

1. dei rapporti di monitoraggio (art. 64, 90, 113 e 130),
 2. delle domande di determinazione di un impegno di riduzione (art. 88),
 3. delle domande di restituzione per gestori di impianti ICFC (art. 130) e
 4. delle domande di rilascio di attestati nazionali (art. 111, 114);
- c. l'UFE comunica all'UFAM i dati relativi alla convenzione sugli obiettivi e al monitoraggio necessari per la verifica dell'impegno di riduzione (art. 86, 87, 90 e 94);
- d. l'UDSC trasmette all'UFAM i dati necessari all'esame:
1. dell'adempimento dell'obbligo di compensazione per i carburanti, in particolare della quantità di biocarburanti immessi in consumo (art. 99, 103),
 2. dei rapporti di monitoraggio (art. 64, 90, 113 e 130),
 3. delle domande di rilascio di attestati nazionali (art. 111, 114) e
 4. la restituzione e la riscossione posticipata della tassa sull'aviazione generale a seguito di un cambiamento di imposizione dell'imposta sugli oli minerali (art. 158);
- e. l'UFAM trasmette all'UFAC i dati necessari per la restituzione della tassa sul CO₂;
- f. l'UFAC trasmette all'UFAM i dati necessari per l'esame:
1. dell'obbligo di partecipazione dell'operatore di aeromobili al SSQE (art. 55), dei piani di monitoraggio e dei rapporti di monitoraggio (art. 63 e 64),
 2. delle dichiarazioni relative alla tassa sui biglietti aerei (art. 144) e dei provvedimenti volti alla riduzione sostanziale delle emissioni di gas serra (art. 140),
 3. delle dichiarazioni relative alla tassa sull'aviazione generale (art. 154) e dei provvedimenti volti alla riduzione sostanziale dei gas serra (art. 156);
- g. l'UFAG e l'UST trasmettono all'UFAM i dati per l'esame delle descrizioni dei progetti, dei programmi e dei rapporti di monitoraggio dei pozzi di carbonio biologici (art. 106, 112-114).

² L'UDSC e l'Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono scambiarsi i dati necessari per l'esecuzione delle disposizioni relative alla compensazione delle emissioni di CO₂ dei carburanti.

³ L'UFAM e l'Ufficio federale di topografia swisstopo si scambiano geodati necessari per:

- a. l'esame delle descrizioni dei progetti e dei programmi nonché dei rapporti di monitoraggio dei pozzi di carbonio geologici (art. 106, 112–114);
- b. l'utilizzo e il trattamento dei geodati ai sensi della legge del 5 ottobre 2007⁶⁴ sulla geoinformazione e delle relative disposizioni attuative.

⁴ L'UFAM offre per conservazione all'Archivio federale i dati personali di cui non ha più bisogno in modo permanente, conformemente alla legge sull'archiviazione del 26 giugno 1998⁶⁵. I dati che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.

Art. 247 Coordinamento con l'Unione europea

L'UFAM sostiene la Commissione europea nell'ambito dell'articolo 11 dell'accordo SSQE del 23 novembre 2017⁶⁶. L'UFAM trasmette all'Unione europea in particolare le informazioni necessarie a tale scopo.

Art. 248 Adeguamento degli allegati

Il DATEC adegua:

- a. l'allegato 3, numero 2: per stabilire annualmente il peso a vuoto medio delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta nell'anno civile precedente;
- b. l'allegato 6: alle statistiche aggiornate concernenti il chilometraggio dei veicoli;
- c. l'allegato 7: per stabilire annualmente i contributi di cui all'articolo 19 capoversi 1 e 2 della legge sul CO₂;
- d. l'allegato 8: se le categorie di impianti subiscono modifiche a causa di normative internazionali comparabili;
- e. l'allegato 10, numero 1: se il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10^{bis}, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE è modificato o sostituito;
- f. l'allegato 10, numero 3: se la decisione delegata 2019/708/UE⁶⁷ è modificata;
- g. l'allegato 12: se il regolamento (CE) n. 748/2009⁶⁸ subisce modifiche;
- h. l'allegato 17: numero 1 se il parametro di riferimento per i combustibili di cui all'allegato 10 numero 1 o il fattore di adeguamento al numero 3 è modificato;
- i. l'allegato 19: al progresso tecnico ed economico;
- j. l'allegato 20: in base ai criteri di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge sul CO₂;

⁶⁵ RS 152.1

⁶⁶ RS 0.814.011.268

⁶⁷ Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030, GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 20.

⁶⁸ Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1; modificata, da ultimo, dal regolamento (UE) 2018/336, GU L 70 del 13.3.2018, pag. 1.

- k. l'allegato 22: al progresso tecnico ed economico;
- l. l'allegato 23: al progresso tecnico ed economico;
- m. l'allegato 24: proporzionalmente all'aumento dell'aliquota della tassa (art. 122 cpv. 1);
- n. l'allegato 25: i numeri 2 e 3 al progresso tecnico ed economico e alle conoscenze scientifiche, il numero 4 in caso di modifica della categoria doganale.

Art. 249 Approvazione di decisioni minori

Il DATEC può approvare decisioni tecniche e amministrative minori della commissione mista dell'accordo SSQE del 23 novembre 2017⁶⁹.

Capitolo 16: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Art. 250 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 30 novembre 2012⁷⁰ sul CO₂ è abrogata.

Art. 251 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata all'allegato 28.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 252 Partecipazione al SSQE

¹ I gestori di impianti che hanno già partecipato al SSQE nel 2021 secondo il diritto anteriore continuano a partecipare al SSQE. La decisione di partecipazione rimane in vigore e i piani di monitoraggio approvati non devono essere presentati nuovamente.

² I gestori di impianti che hanno già partecipato al SSQE nel 2021 secondo il diritto anteriore e che provano di non soddisfare più durevolmente le condizioni di cui all'articolo 45 capoverso 1 o all'articolo 47 capoverso 1 al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono chiedere, in deroga al termine di cui all'articolo 49 entro il 28 febbraio 2022, di non partecipare più al SSQE a decorrere dal 1° gennaio 2022.

³ I gestori di impianti che, secondo il diritto anteriore, hanno chiesto una deroga all'obbligo di partecipare al SSQE dal 1° gennaio 2021, entro il 28 febbraio 2022 possono chiedere di partecipare al SSQE con effetto dal 1° gennaio 2022. Ai gestori che non rispettano il termine di notifica, sono assegnati a titolo gratuito soltanto diritti di emissione dalla quota secondo l'articolo 51 capoverso 2. Se questa quota non è sufficiente per soddisfare pienamente i diritti, ai fini dell'assegnazione dei diritti di emissioni

⁶⁹ RS 0.814.011.268

⁷⁰ RU 2012 7005, 2013 4479, RU 2014 3293, RU 2014 4437, [RU 2015 5699](#), RU 2016 2473, RU 2017 6753, RU 2018 3477, RU 2019 4335, RU 2020 3911, RU 2020 6081, RU 2021 80

detti gestori sono equiparati ai gestori di impianti di cui all'articolo 51 capoverso 4 lettera d. In deroga all'articolo 51 capoverso 5, per l'assegnazione è determinante la data della notifica.

⁴ I gestori di impianti che hanno già partecipato nel 2021 al SSQE secondo il diritto anteriore, che soddisfano la condizione di cui all'articolo 46 capoverso 1 e che intendono essere esentati dall'obbligo di partecipare al SSQE dal 1° gennaio 2022, in deroga all'articolo 46 capoverso 1, potranno chiedere entro il 28 febbraio 2022 di non partecipare più al SSQE con effetto dal 1° gennaio 2022. Se i gestori di impianti hanno partecipato al SSQE per un periodo inferiore a tre anni, l'UFAM fattura loro i costi del calcolo e della verifica dell'assegnazione a titolo gratuito.

⁵ I gestori di impianti di cui al capoverso 3 devono sottoporre entro il 31 marzo 2022 per approvazione all'UFAM il piano di monitoraggio di cui all'articolo 63 capoverso 1.

Art. 253 Impianti non considerati nel SSQE

Oltre agli impianti indicati all'articolo 48 capoverso 1, anche gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento dei rifiuti urbani secondo l'articolo 3 lettera a OPSR non sono considerati fino al 31 dicembre 2023.

Art. 254 Impegno di riduzione antecedente al 2022

¹ Per l'esecuzione e la conclusione di impegni di riduzione stabiliti prima del 1° gennaio 2022 si applicano gli articoli 12, 12a e 72-76 della versione antecedente.

² I gestori di impianti che nel 2020 non hanno avuto diritto ad attestati e le cui emissioni nel 2021 sono state inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al percorso di riduzione non ricevono alcun attestato per il 2021. Sono fatti salvi i casi in cui il gestore prova che il mancato raggiungimento del percorso di riduzione è dovuto all'attuazione di provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra.

³ L'UFAM adegua l'obiettivo di emissione e l'obiettivo basato su provvedimenti per l'anno 2021 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o della chiusura di un impianto.

⁴ I gestori di impianti con impegno di riduzione possono richiedere entro il 31 dicembre 2022 che i loro crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento del proprio obiettivo di emissione o del proprio obiettivo basato su provvedimenti siano convertiti in attestati.

⁵ I gestori di impianti con impegno di riduzione possono presentare entro il 31 dicembre 2023 la domanda di rilascio di attestati secondo l'articolo 12 dell'ordinanza sul CO₂ del 30 novembre 2012⁷¹.

Art. 255 Domanda di determinazione di un impegno di riduzione a partire dal 1° gennaio 2022

In deroga all'articolo 88:

⁷¹ RU 2012 7005, 2013 4479, RU 2014 3293, RU 2014 4437, RU 2015 5699, RU 2016 2473, RU 2017 6753, RU 2018 3477, RU 2019 4335, RU 2020 3911, RU 2020 6081

- a. la domanda di determinazione di un impegno di riduzione a partire dal 1° gennaio 2022 deve essere presentata entro il 1° febbraio 2022;
- b. sono determinanti le emissioni di gas serra degli anni 2019 e 2020.

Art. 256 Restituzione della tassa sul CO₂

¹ L'UDSC può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO₂ ai seguenti gestori di impianti:

- a. ai gestori di impianti che hanno notificato il loro obbligo di partecipazione al SSQE secondo l'articolo 45 capoverso 2 oppure hanno presentato una domanda di partecipazione al SSQE secondo l'articolo 47 capoverso 2 o partecipano al SSQE dal 1° gennaio 2022 secondo l'articolo 252 capoverso 3;
- b. ai gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione nel periodo 2013-2021 e che hanno presentato una domanda di adesione a un impegno di riduzione delle emissioni.

² Sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi stabiliti dal DFF:

- a. i gestori di cui al capoverso 1 lettera a: se ritirano la loro domanda di partecipazione al SSQE o la cui domanda di adesione allo stesso è respinta;
- b. i gestori di cui al capoverso 1 lettera b: se non hanno potuto adempiere al loro impegno di riduzione entro il 31 dicembre 2023.

Art. 257 Comunicazione delle imprese di trasporto aereo che emettono biglietti aerei per i voli in partenza dalla Svizzera

Le imprese di trasporto aereo che emettono biglietti aerei per i voli in partenza tra l'entrata in vigore della presente ordinanza e il 28 febbraio 2022 conformemente all'articolo 135 devono comunicarlo all'UFAM al più tardi entro il 28 febbraio 2022.

Art. 258 Restituzione del pagamento in eccesso della tassa sui biglietti aerei o della tassa sull'aviazione generale

¹ L'impresa di trasporto aereo che constata che l'importo della tassa dovuta sui biglietti aerei indicato nella sua dichiarazione relativa alla tassa è troppo elevato può chiedere la restituzione del pagamento in eccesso della tassa se la dichiarazione errata relativa alla tassa è stata presentata entro tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. La domanda di restituzione deve essere inoltrata entro 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione errata relativa alla tassa.

² L'impresa di trasporto aereo o, in sua rappresentanza, l'operatore di aeromobili che constata che l'importo della tassa dovuta sull'aviazione generale indicato nella sua dichiarazione relativa alla tassa è troppo elevato può chiedere la restituzione del pagamento in eccesso della tassa se la dichiarazione errata relativa alla tassa è stata presentata entro tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. La domanda di restituzione deve essere inoltrata entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione errata relativa alla tassa.

³ Il diritto alla restituzione decade se la domanda non è presentata entro i termini previsti.

⁴ In singoli casi l'UFAM può prevedere la restituzione anche dopo la scadenza del termine se il termine non è stato rispettato senza colpa propria.

Art. 259 Ridistribuzione

¹ La quota spettante alla popolazione comprende, fino alla fine del 2023, la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l'articolo 34 capoversi 1 e 4 della legge sul CO₂ del 23 dicembre 2011 nella sua versione del 1° gennaio 2020⁷² non impiegate due anni prima. Questa quota sarà compensata entro il 2023 nell'ambito della ripartizione dei proventi due anni dopo.

² Fino alla fine del 2023, la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l'articolo 34 capoversi 1 e 4 della legge sul CO₂ non impiegate due anni prima secondo il capoverso 1 sono dedotte dalla quota dei proventi della tassa sul CO₂ spettante all'economia. Questa quota sarà compensata sempre nell'ambito della ripartizione dei proventi due anni dopo.

Art. 260 Soppressione del fondo per le tecnologie

¹ Il fondo per le tecnologie è soppresso il 1° gennaio 2022. I mezzi, i diritti e gli obblighi sono trasferiti al Fondo per il clima.

² Le fideiussioni concesse negli anni 2013-2020 possono essere riportate illimitatamente nel periodo successivo alla data di cui sopra.

³ Il credito d'impegno attraverso cui sono gestite le fideiussioni stipulate è liquidato.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 261

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione: Walter
Thurnherr

⁷² RU 2012 6989, [RU 2017 6825](#), RU 2017 6839, [RU 2019 4327](#)

Effetto riscaldante dei gas serra sul clima in CO₂eq

Gas serra	Formula chimica	Effetto in CO ₂ eq
Biossido di carbonio	CO ₂	1
Metano	CH ₄	28
Protossido di azoto, gas esilarante	N ₂ O	265
Idrofluorocarburi (HFC)		
– HFC-23	CHF ₃	12 400
– HFC-32	CH ₂ F ₂	677
– HFC-41	CH ₃ F	116
– HFC-43-10mee	CF ₃ CHFCHFCF ₂ CF ₃	1 650
– HFC-125	CHF ₂ CF ₃	3 170
– HFC-134	CHF ₂ CHF ₂	1 120
– HFC-134a	CH ₂ FCF ₃	1 300
– HFC-143	CH ₂ FCHF ₂	328
– HFC-143a	CH ₃ CF ₃	4 800
– HFC-152	CH ₂ FCH ₂ F	16
– HFC-152a	CH ₃ CHF ₂	138
– HFC-161	CH ₃ CH ₂ F	4
– HFC-227ca	CF ₃ CF ₂ CHF ₂	2 640
– HFC-227ea	CF ₃ CHFCF ₃	3 350
– HFC-236cb	CH ₂ FCF ₂ CF ₃	1 210
– HFC-236ea	CHF ₂ CHFCF ₃	1 330
– HFC-236fa	CF ₃ CH ₂ CF ₃	8 060
– HFC-245ca	CH ₂ FCF ₂ CHF ₂	716
– HFC-245cb	CF ₃ CF ₂ CH ₃	4 620
– HFC-245ea	CHF ₂ CHFCHF ₂	235
– HFC-245eb	CH ₂ FCHFCF ₃	290
– HFC-245fa	CHF ₂ CH ₂ CF ₃	858
– HFC-263fb	CH ₃ CH ₂ CF ₃	76
– HFC-272ca	CH ₃ CF ₂ CH ₃	144
– HFC-329p	CHF ₂ CF ₂ CF ₂ CF ₃	2 360
– HFC-365mfc	CH ₃ CF ₂ CH ₂ CF ₃	804
Perfluorocarburi		
– Perfluorometano – PFC-14	CF ₄	6 630
– Perfluoroetano – PFC-116	C ₂ F ₆	11 100
– PFC c216	c-C ₃ F ₆	9 200
– Perfluoropropano – PFC-218	C ₃ F ₈	8 900
– Perfluorobutano – PFC-31-10	C ₄ F ₁₀	9 200
– Perfluorociclobutano – PFC-318	c-C ₄ F ₈	9 540
– Perfluoropentano – PFC-41-12	n-C ₅ F ₁₂	8 550
– Perfluoroesano – PFC-51-14	n-C ₆ F ₁₄	7 910
– Perfluoroettano –PFC-61-16	n-C ₇ F ₁₆	7 820
– Perfluorottano –PFC-71-18	C ₈ F ₁₈	7 620
– Perfluorodecalina – PFC-91-18	C ₁₀ F ₁₈	7 190
– Perfluorodecalina (cis)	Z-C ₁₀ F ₁₈	7 240

- Perfluorodecalina (trans)	E-C ₁₀ F ₁₈	6 290
Esafluoruro di zolfo	SF ₆	23 500
Trifluoruro di azoto	NF ₃	16 100

Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO₂ degli edifici

1 Calcolo dei valori soglia secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO₂

1. La prova del rispetto dei valori soglia per il CO₂ di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO₂ si basa sul calcolo della quota fossile del fabbisogno di calore per il riscaldamento e l'acqua calda secondo la Norma SIA 380/1 «Fabbisogno termico per il riscaldamento» – Edizione 2016⁷³, moltiplicato per i fattori di emissione riferiti al potere calorifico secondo il numero 6 e diviso per i corrispondenti gradi di utilizzo del generatore di calore secondo il numero 7.

Procedura di calcolo:

$$E_{CO_2\ H+W} = E_{CO_2\ H} + E_{CO_2\ W} \text{ [kg CO}_2\text{/m}^2\text{]}$$

$$E_{CO_2\ H} = Q_H / \eta_H * EF_{BS} \text{ [kg CO}_2\text{/m}^2\text{]}$$

$$E_{CO_2\ W} = Q_W / \eta_W * EF_{BS} \text{ [kg CO}_2\text{/m}^2\text{]}$$

Legenda:

$E_{CO_2\ H+W}$:	emissioni di CO ₂ dell'impianto di produzione di calore per il riscaldamento e l'acqua calda
$E_{CO_2\ H}$:	emissioni di CO ₂ dell'impianto di produzione di calore per il riscaldamento
$E_{CO_2\ W}$:	emissioni di CO ₂ dell'impianto di produzione di calore per l'acqua calda
Q_H :	fabbisogno di energia termica secondo il capitolo 3 della norma SIA 380/1: 2016 [kWh/m ²]
Q_W :	fabbisogno di calore per l'acqua calda secondo l'allegato A tabella 27 della norma SIA 380/1: 2016 [kWh/m ²]
η_H :	grado di utilizzo della produzione di energia termica [-]
η_W :	grado di utilizzo della produzione di acqua calda [-]
EF_{BS} :	fattore di emissione combustibile [kg CO ₂ /kWh]

2. Per gli edifici con più impianti di produzione di calore a combustibili fossili, la prova del rispetto dei valori soglia per il CO₂ di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO₂ si riferisce alla quota fossile del generatore di calore da sostituire rispetto al fabbisogno totale di calore fossile per il riscaldamento e l'acqua calda.

3. La prova del rispetto dei valori soglia per il CO₂ di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO₂ può essere fornita anche mediante il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE), a condizione che tale certificato sia rilasciato in base al calcolo di cui al numero 1.

⁷³ Cfr. nota a piè di pagina all'art. 8 cpv. 1

4. Se il consumo annuo medio di energia termica da combustibili fossili negli ultimi quattro anni d'esercizio completi è superiore a 1 GWh, al posto del calcolo di cui al numero 1 l'osservanza dei valori soglia per il CO₂ di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO₂ può essere dimostrata sulla base del consumo medio per m² di superficie di riferimento energetico.

5. Per le costruzioni esistenti, il calore residuo proveniente da un impianto di cogenerazione forza-calore fossile di proprietà dell'edificio è computato solo se può essere dimostrato che l'impianto utilizza, per almeno il 50 per cento, biocombustibili conformemente all'articolo 13 capoversi 1–3.

6. I fattori di emissione delle emissioni di CO₂ in funzione del potere calorifico sono:

- a. per l'olio da riscaldamento extraleggero 0,265 kg di CO₂/kWh;
- b. per l'olio pesante 0,277 kg di CO₂/kWh;
- c. per il gas naturale 0,203 kg di CO₂/kWh;
- d. per il gas liquido (GPL = gas di petrolio liquefatto) 0,236 kg di CO₂/kWh;
- e. coke di petrolio 0,329 kg di CO₂/kWh;
- f. carbone fossile 0,334 kg di CO₂/kWh;
- g. lignite 0,346 kg di CO₂/kWh.

7. Il Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni del 9 gennaio 2015⁷⁴ è determinante per:

- a. il clima del luogo, ove partendo da una temperatura media annua di 9,4°C, il valore soglia per il CO₂, si riduce o aumenta del 6 per cento per Kelvin a temperatura media annua superiore o inferiore;
- b. il grado di utilizzo del generatore di calore in funzione del potere calorifico.

⁷⁴ Il Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni può essere consultato gratuitamente nel sito Internet della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia all'indirizzo www.endk.ch > Politica energetica > MoPEC.

2 Calcolo dei costi supplementari sulla durata di vita di un provvedimento

1. Per valutare i costi supplementari sulla durata di vita del provvedimento di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera a si deve effettuare un confronto dei costi annui, che deve essere inoltrato unitamente alla domanda di sostituzione di un generatore di calore.

2. I costi annui degli impianti di generazione di calore e di altri eventuali provvedimenti risultano dalla somma dei costi annui di energia e di esercizio e dall'annualità dei costi d'investimento, tenendo conto dei contributi per la promozione. Per il calcolo si applicano le seguenti regole:

- a. I periodi di ammortamento si basano sulla tabella paritetica della durata di vita.
- b. I valori di cui alle lettere c-e si basano sulla media dei valori medi annui degli ultimi quattro anni civili.
- c. I costi dell'energia elettrica si basano sul prezzo medio dell'energia elettrica pubblicato dalla Commissione federale dell'energia elettrica per il Cantone di ubicazione per il prodotto standard del relativo profilo di consumatore.
- d. Per i costi dell'olio da riscaldamento, del gas naturale e del legno si applicano i dati dell'Ufficio federale di statistica.
- e. Per il rincaro si applica l'indice nazionale dei prezzi al consumo.
- f. Per tasso di sconto si intende il tasso ipotecario di riferimento secondo l'articolo 12a dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali⁷⁵.
- g. L'imposta sul valore aggiunto è presa in considerazione all'aliquota in vigore nell'anno di autorizzazione dell'impianto di generazione di calore. Per la tassa sul CO₂ si applica la media tra l'aliquota della tassa nell'anno di autorizzazione e l'aliquota massima secondo la legge sul CO₂.

3. L'UFE pubblica i valori di calcolo da utilizzare secondo il numero 2 e mette a disposizione un supporto per il calcolo.

Calcolo dell'obiettivo individuale

1 Calcolo dell'obiettivo individuale per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

- 1.1 L'obiettivo individuale delle emissioni di CO₂ per i piccoli importatori è calcolato singolarmente per ogni veicolo secondo la formula seguente e arrotondato alla terza cifra decimale:

obiettivo individuale del veicolo: $z + a(m - M_{t-2})$ g CO₂/km;

- 1.2 l'obiettivo individuale delle emissioni medie di CO₂ per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni parco veicoli nuovi secondo la formula seguente e arrotondato alla terza cifra decimale:

obiettivo individuale del parco veicoli nuovi: $z + a(M_{i,t} - M_{t-2})$ g CO₂/km;

z: obiettivo relativo alle emissioni di CO₂ secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge sul CO₂ e articolo 21 della presente ordinanza;

automobili: 118 g CO₂/km

autofurgoni e trattori a sella leggeri: 186 g CO₂/km

a: coefficiente angolare della retta del valore limite:

automobili: 0,0333

autofurgoni e trattori a sella leggeri: 0,096

m: peso a vuoto dell'automobile oppure dell'autofurgone o del trattore a sella leggero in kg. Il peso a vuoto deve essere determinato conformemente all'articolo 7 capoverso 1 OETV⁷⁶. A partire dal 2025 deve essere utilizzata la massa di prova del WLTP come definita nell'allegato XXI, punto 3.2.25 del regolamento (UE) 2017/1151, se disponibile.

M_{i,t}: peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri del grande importatore immatricolati per la prima volta durante l'anno, arrotondato alla terza cifra decimale.

M_{t-2}: peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta in Svizzera due anni prima.

2 Peso a vuoto medio

2.1 Automobili

Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel:

a. 2020: ...kg

2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri

Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta era nel:

a. 2020: ...kg

3 Calcolo dell'obiettivo individuale per i veicoli pesanti

- 3.1 Per i piccoli importatori l'obiettivo individuale delle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti è calcolato con la seguente formula e arrotondato alla terza cifra decimale:

$$ZV = MPW_{sg} (1-rf) AWCO2_{sg} \text{ g CO}_2/\text{tkm}$$

- 3.2 Per i grandi importatori l'obiettivo individuale delle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti è calcolato con la seguente formula e arrotondato alla terza cifra decimale:

$$ZV = \sum_{sg} Ant_{sg} \cdot MPW_{sg} \cdot (1-rf) \cdot AWCO2_{sg} \text{ g CO}_2/\text{tkm}$$

ZV: obiettivo annuo dell'importatore in grammi di CO₂ per tonnellata-chilometro

Ant_{sg} quote dei sottogruppi nel parco veicoli nuovi dell'importatore

MPW_{sg} Fattore di ponderazione per chilometraggio e carico utile (allegato I punto 2.6 del regolamento (UE) 2019/1242)

rf fattore di riduzione delle emissioni medie di CO₂: 2025-2029: 15 per cento

Dal 2030: 30 per cento

AWCO2_{sg} valore iniziale del sottogruppo nell'intera flotta dell'UE (allegato I punto 3 del regolamento (UE) 2019/1242)

Calcolo delle emissioni di CO₂ di veicoli in mancanza di dati di cui all'articolo 30

1 Calcolo delle emissioni di CO₂ per le automobili

- 1.1 Motore a benzina e cambio a comando manuale:
$$\text{CO}_2 = 0,045 \text{ m} + 0,345 \text{ p} + 59,490$$
- 1.2 Motore a benzina e cambio automatico:
$$\text{CO}_2 = 0,069 \text{ m} + 0,234 \text{ p} + 36,506$$
- 1.3 Motore a benzina e propulsione ibrido-elettrica:
$$\text{CO}_2 = 0,046 \text{ m} + 0,324 \text{ p} + 38,999$$
- 1.4 Motore diesel e cambio a comando manuale:
$$\text{CO}_2 = 0,100 \text{ m} + 0,048 \text{ p} - 16,230$$
- 1.5 Motore diesel e cambio automatico:
$$\text{CO}_2 = 0,083 \text{ m} + 0,045 \text{ p} + 15,290$$
- 1.6 Motore diesel e propulsione ibrido-elettrica:
$$\text{CO}_2 = 0,085 \text{ m} + 6,157$$
- 1.7 Propulsione ibrido-elettrica plug-in:
$$\text{CO}_2 = 0,027 \text{ m} + 3,730$$
- 1.8. Le emissioni di CO₂ di automobili con motore a combustione che non sono alimentate a diesel o benzina sono calcolate a seconda del motore con le corrispondenti equazioni utilizzate per le automobili alimentate a benzina.
- 1.9 Per le automobili alimentate solo a energia elettrica e le automobili alimentate con celle a combustibile si applica un valore di emissione di CO₂ di 0 g/km.

CO₂: emissioni di CO₂ (combinate) in g/km

m: peso a vuoto del veicolo in kg

p: potenza massima del motore in kW

2 Calcolo delle emissioni di CO₂ per gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri

- 2.1 Motore diesel e cambio a comando manuale:
$$\text{CO}_2 = 0,101 \text{ m} + 0,505 \text{ p} - 39,981$$
- 2.2 Motore diesel e cambio automatico:
$$\text{CO}_2 = 0,108 \text{ m} - 11,462$$

CO₂: emissioni di CO₂ (combinate) in g/km

m: peso a vuoto del veicolo in kg

p: potenza massima del motore in kW

- 2.3 Le emissioni di CO₂ degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri, ai quali non si applicano i numeri 2.1 o 2.2, sono calcolate con le corrispondenti equazioni per le automobili di cui al numero 1.

3 Arrotondamento delle emissioni di CO₂

Le emissioni di CO₂ sono arrotondate alla prima cifra decimale come segue:

- a. se è uguale o inferiore a 4, il valore della seconda cifra decimale è arrotondato per difetto;
- b. se è uguale o superiore a 5, il valore della seconda cifra decimale è arrotondato per eccesso.

Computo dei carburanti sintetici

1 Calcolo

$$\text{RedST} = \text{ST} \cdot \text{EF}_{\text{fossil}} \cdot \text{Ant}_{\text{fossil}} \cdot 1\,000\,000 / \text{FL}_{\text{ref}} \text{ g CO}_2/\text{km}$$

dove:

- RedST: riduzione di CO₂ computabile, computando ogni volta un tipo di carburante sintetico come somma in g CO₂/km
- ST: quantità di carburante sintetico, in TJ di energia contenuta, da computare secondo la domanda dell'importatore
- EFref: fattore di emissione del carburante fossile da sostituire secondo l'allegato 18, in t CO₂/TJ
- Ant_{fossil}: quota media del carburante fossile nella miscela di carburanti che viene consegnata alla colonna
- FL: prestazione chilometrica media secondo il numero 2, in km

2 Chilometraggio di vita medio di un veicolo

Il chilometraggio di vita medio di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri è pari a 220 000 chilometri.

Calcolo delle emissioni di CO₂ di un singolo veicolo pesante e calcolo delle emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi

1 Calcolo delle emissioni di CO₂ di un singolo veicolo pesante

Le emissioni di CO₂ di un singolo veicolo pesante sono calcolate secondo la seguente formula e arrotondate alla terza cifra decimale:

$$\text{CO}_2 = \text{MPW}_{\text{sg}} \cdot \text{CO}_{2\text{fzg}} \text{ g CO}_2/\text{tkm}$$

CO ₂ :	emissioni di CO ₂ del veicolo in grammi di CO ₂ per tonnellata-chilometro
MPW _{sg}	fattore di ponderazione del rispettivo sottogruppo per chilometraggio e carico utile (allegato I punto 2.6 del regolamento (UE) 2019/1242)
CO _{2fzg}	emissioni di CO ₂ del veicolo, calcolate secondo l'allegato I punto 2.6 del regolamento (UE) 2019/1242 partendo dai valori secondo l'articolo 31 capoverso 1

2 Calcolo delle emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi

2.1 Parco veicoli nuovi per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

Le emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri sono calcolate secondo la seguente formula e arrotondate alla terza cifra decimale:

$$\text{MCO}_2 = ((\sum \text{fzg} \text{ CO}_{2\text{fzg}} \cdot \text{Gew}_{\text{fzg}}) - \text{RedST}) / \sum \text{fzg} \text{ Gew}_{\text{fzg}} \text{ g CO}_2/\text{km}$$

MCO ₂ :	emissioni medie di CO ₂ del parco veicoli nuovi in grammi di CO ₂ per chilometro
CO _{2fzg} :	emissioni di CO ₂ dei singoli veicoli del parco veicoli, eventuali riduzioni ottenute mediante l'impiego di gas naturale e biogas (art. 32) e le innovazioni ecologiche (art. 33);
Gew _{fzg} :	eventuale ponderazione dei veicoli secondo fattori di computo (art. 35 cpv. 3)
RedST:	eventuale riduzione di CO ₂ ottenuta mediante l'impiego di carburanti sintetici come somma in g CO ₂ /km

2.2 Parco veicoli nuovi per i veicoli pesanti

Le emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi composto di veicoli pesanti sono calcolate secondo la seguente formula e arrotondate alla terza cifra decimale:

$$\text{MCO}_2 = \sum \text{sg} \text{ Ant}_{\text{sg}} \cdot \text{MPW}_{\text{sg}} \cdot \text{MCO}_{2\text{sg}} \text{ g CO}_2/\text{tkm}$$

MCO ₂ :	emissioni medie di CO ₂ del parco veicoli nuovi in grammi di CO ₂ per tonnellata-chilometro
--------------------	---

- Ant_{sg}: quote dei sottogruppi nel parco veicoli nuovi
- MPW_{sg}: fattore di ponderazione dei sottogruppi per chilometraggio e carico utile (secondo l'allegato I punto 2.6 del regolamento (UE) 2019/1242)
- MCO_{2sg}: emissioni medie di CO₂ per sottogruppo nel parco veicoli nuovi, calcolate secondo la formula di cui all'allegato I numero 2.2 del regolamento (UE) 2019/1242 in base ai valori per veicolo di cui all'articolo 31 capoverso 1.

Prestazione sostitutiva in caso di superamento dell'obiettivo individuale (art. 19 cpv. 1 e 2 della legge sul CO₂)

1. Ammontare della prestazione sostitutiva per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

La prestazione sostitutiva dovuta in caso di superamento dell'obiettivo individuale ammonta per ogni grammo di CO₂/km in eccesso (da 0,1 grammi) a:

a. per l'anno di riferimento 2022: ... franchi.

2. Ammontare della prestazione sostitutiva per i veicoli pesanti

La prestazione sostitutiva dovuta in caso di superamento dell'obiettivo individuale ammonta per ogni grammo di CO₂/km in eccesso (da 0,1 grammi) a:

a. per l'anno di riferimento 2025: ... franchi.

Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE

Un gestore di impianti che esercita almeno una delle seguenti attività deve partecipare al SSQE:

1. combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
2. raffinazione di oli minerali;
3. produzione di coke;
4. arrostitimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici, compresi i minerali solforati;
5. produzione di ghisa o acciaio mediante fusione primaria o secondaria, compresa la colata continua, con una capacità superiore a 2,5 t all'ora;
6. produzione o trasformazione di metalli ferrosi, comprese le ferro-leghe, mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW; per trasformazione di metalli ferrosi si intende in particolare la lavorazione in laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie come pure impianti di rivestimento e impianti di decapaggio;
7. produzione di alluminio primario;
8. produzione di alluminio secondario mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
9. produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione e la formatura in fonderia mediante unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, inclusi i combustibili utilizzati come agenti riducenti;
10. produzione di clinker di cemento in forni rotativi con una capacità di produzione superiore a 500 t al giorno o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;
11. produzione di calce o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;
12. fabbricazione di vetro, comprese le fibre di vetro, con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno;
13. fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno;
14. fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno;
15. essiccazione o calcinazione di gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
16. fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

17. fabbricazione di carta e cartone con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno;
18. produzione di nerofumo mediante carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
19. produzione di acido nitrico;
20. produzione di acido adipico;
21. produzione di gliossale e acido gliossilico;
22. produzione di ammoniaca;
23. produzione di prodotti chimici organici di base mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili con una capacità di produzione superiore a 100 t al giorno;
24. produzione di idrogeno (H_2) e gas di sintesi mediante reforming o ossidazione parziale con una capacità di produzione superiore a 25 t al giorno;
25. produzione di carbonato di sodio (Na_2CO_3) e bicarbonato di sodio ($NaHCO_3$);
26. produzione di niacina.

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE

La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l'insieme dei gestori di impianti nel SSQE è calcolata come segue:

$$\text{Cap}_i = [\sum \emptyset \text{FZ} + \sum \emptyset \text{Emissioni}] * [0,826 - (i-2020) * 0,022]$$

Cap_i : quantità massima di diritti di emissione svizzeri disponibili per i gestori di impianti per l'anno i

$\sum \emptyset \text{FZ}$: somma dei diritti di emissione assegnati in media annualmente degli impianti già considerati nel SSQE nel periodo 2008–2012 e che hanno continuato a esserlo dal 2013

$\sum \emptyset \text{Emissioni}$: somma dei gas serra emessi in media annualmente nel periodo 2009–2011 in relazione agli impianti e alle emissioni di gas serra considerati nel SSQE dal 2013

Calcolo dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE

1 Parametri di riferimento⁷⁷

1.1 La quantità di diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata in base ai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto:

Prodotto	Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)
Coke	0,217
Minerale sinterizzato	0,157
Ghisa allo stato fuso	1,288
Anodo precotto	0,312
Alluminio	1,464
Clinker di cemento grigio	0,693
Clinker di cemento bianco	0,957
Calce	0,725
Calce dolomitica	0,815
Calce dolomitica sinterizzata	1,406
Vetro float	0,399
Bottiglie e flaconi di vetro incolore	0,290
Bottiglie e flaconi di vetro colorato	0,237
Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo	0,309
Mattoni faccia a vista	0,106
Mattoni per pavimentazione	0,146
Coperture in laterizio	0,120
Polvere atomizzata	0,058
Gesso	0,047
Gesso secondario essiccato	0,013
Pasta kraft a fibre corte	0,091
Pasta kraft a fibre lunghe	0,046
Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica	0,015
Pasta di carta recuperata	0,030
Carta da giornale	0,226
Carta fine non patinata	0,242
Carta fine patinata	0,242
Carta tissue	0,254
Testliner e fluting	0,188
Cartone non patinato	0,180
Cartone patinato	0,207
Acido nitrico	0,230

⁷⁷ Parametri di riferimento secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE

Prodotto	Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)
Acido adipico	2,12
Cloruro di vinile monomero (VCM)	0,155
Fenolo/acetone	0,230
S-PVC	0,066
E-PVC	0,181
Soda	0,753
Prodotti di raffinaria	0,0228
Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco	0,215
Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco	0,268
Getto di ghisa	0,282
Lana minerale	0,536
Pannelli in cartongesso	0,110
Nerofumo (carbon black)	1,485
Ammoniaca	1,570
Cracking con vapore	0,681
Idrocarburi aromatici	0,0228
Stirene	0,401
Idrogeno	6,84
Gas di sintesi	0,187
Ossido di etilene/glicoli etilenici	0,389

- 1.2 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore nel seguente modo:

47,3 diritti di emissione per TJ di calore misurabile, ove solo il calore misurabile generato o importato da altri impianti, i cui gestori prendono parte al SSQE, ha diritto all'assegnazione, purché questo calore non sia generato da energia elettrica o dall'impiego di energia nucleare e:

- a. all'interno dei limiti del sistema del gestore di impianti, che prende parte al SSQE, sia utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, comunque non per la generazione di energia elettrica; oppure
- b. sia esportato a terzi al di fuori del SSQE, fatta eccezione per le esportazioni per la generazione di energia elettrica e il trasferimento del calore importato.

- 1.3 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto né il parametro di riferimento relativo al calore, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo ai combustibili nel seguente modo:

42,6 diritti di emissione per TJ di potere calorifico.

- 1.4 Se non è applicabile nessuno dei parametri di riferimento di cui ai numeri 1.1–1.3, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata moltiplicando le emissioni di processo per 0,97.

- 1.5 Se si utilizzano gas provenienti da processi e contenenti un elevato tenore di carbonio non completamente ossidato (gas residui), è effettuata un'ulteriore assegnazione a titolo gratuito per compensare le maggiori emissioni di CO₂ e la minore efficienza nell'uso dei gas residui rispetto al gas naturale. Questa assegnazione è effettuata solo se il gas residuo si trova al di fuori di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto ed è utilizzato all'interno dell'impianto nel SSQE per generare calore misurabile o non misurabile o per la produzione di energia elettrica.
- 1.6 Per il calore risultante dalla produzione di acido nitrico non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.
- 1.7 Se il calore utilizzato all'interno di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto è importato da terzi che non prendono parte al SSQE, risulta dalla produzione di acido nitrico o è generato da energia elettrica o dall'impiego di energia nucleare, l'assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al prodotto è ridotta di questa quantità di calore, moltiplicata per il parametro di riferimento relativo al calore di 47,3 diritti di emissione per TJ.

2 Calcolo generale della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

- 2.1 Per ogni elemento di assegnazione, la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è calcolata per ogni anno di partecipazione al SSQE, fatti salvi i numeri 4 e 5, conformemente alla seguente formula:

$$Assegnazione_i = PR * QA * FA_i * FCI_i$$

Assegnazione_i assegnazione nell'anno i

PR parametro di riferimento

QA quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento)

FA_i fattore di adeguamento nell'anno i conformemente al numero 3

FCI_i fattore di correzione intersettoriale nell'anno i

- 2.2 Il parametro di riferimento viene determinato per ogni elemento di assegnazione sulla base della gerarchia dei parametri di riferimento descritti nei numeri 1.1–1.4.
- 2.3 La quota di attività si riferisce al rispettivo parametro di riferimento. Essa è stabilita alla prima assegnazione per ogni elemento di assegnazione (quota di attività storica) e corrisponde alla media aritmetica dei valori annuali negli anni 2014–2018 per il periodo di assegnazione 2022–2025 e alla media aritmetica dei valori annuali negli anni 2019–2023 per il periodo di assegnazione 2026–2030.
- 2.4 In mancanza di valori annuali per almeno due interi anni civili nel periodo di riferimento di cui al numero 2.3, la quota di attività storica corrisponde al valore annuale del primo anno civile intero dopo la messa in esercizio degli impianti rilevanti. Se la messa in esercizio è successiva al 1° gennaio 2022, l'assegnazione a titolo gratuito per il periodo tra il momento della messa in

esercizio e il 31 dicembre dello stesso anno è calcolata con la quota di attività effettiva di questo periodo.

3 Fattori di adeguamento

- 3.1 Per i settori e i sottosettori non menzionati nell'allegato della decisione 2019/708/UE⁷⁸, le quantità calcolate secondo i numeri 2 e 4 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:
- 3.1.1 per il 2022: 0,3
 - 3.1.2 per il 2023: 0,3
 - 3.1.3 per il 2024: 0,3
 - 3.1.4 per il 2025: 0,3
 - 3.1.5 per il 2026: 0,3
 - 3.1.6 per il 2027: 0,225
 - 3.1.7 per il 2028: 0,15
 - 3.1.8 per il 2029: 0,075
 - 3.1.9 per il 2030: 0
- 3.2 Se un gestore di un impianto fornisce calore a terzi, è determinante il fattore di adeguamento degli utilizzatori di calore.
- 3.3 Il fattore di adeguamento per il calore calcolabile ammonta a 0,3 se è distribuito tramite una rete ed è utilizzato per la preparazione di acqua calda, il riscaldamento o la refrigerazione dei locali negli edifici o nelle ubicazioni i cui gestori non prendono parte al SSQE; fa eccezione il calore misurabile utilizzato direttamente o indirettamente per la fabbricazione di prodotti o la generazione di energia elettrica.
- 3.4 Per la fabbricazione di niacina come pure per gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti speciali di cui all'articolo 3 lettera c OPSR⁷⁹, il fattore di adeguamento è pari a 1.

4 Fattori di adeguamento particolari per processi di produzione alimentati con combustibili e con energia elettrica

- 4.1 Per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Nel caso di parametri di riferimento di processi di produzione che possono essere alimentati sia con combustibili sia con energia elettrica, per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica sono dedotte 0,376 t di CO₂ per MWh.

In questi casi, la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata come segue:

$$Assegnazione_i = (E_{dirette} / (E_{dirette} + E_{indirette})) * PR * QA * FA_i * FCI_i$$

⁷⁸ Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030, GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 20.

⁷⁹ RS 814.600

Assegnazione_i assegnazione nell'anno i

E_{dirette} emissioni dirette all'interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto nel periodo di riferimento di cui al numero 2. Si tiene conto anche delle emissioni del calore consumato all'interno dell'elemento di assegnazione prelevato direttamente da altri impianti nel o fuori dal SSQE, calcolate in 47,3 t CO₂ per TJ

E_{indirette} emissioni indirette dell'energia elettrica consumata nel periodo di riferimento di cui al numero 2 all'interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto.

PR parametro di riferimento

QA quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento)

FA_i fattore di adeguamento nell'anno i conformemente al numero 3

FCL_i fattore di correzione intersettoriale nell'anno i

4.2 I processi di produzione considerati dai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto possono essere alimentati sia con combustibili sia con energia elettrica:

4.2.1 Prodotti di raffinaria

4.2.2 Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco

4.2.3 Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco

4.2.4 Getto di ghisa

4.2.5 Lana minerale

4.2.6 Pannelli in cartongesso

4.2.7 Nerofumo (carbon black)

4.2.8 Ammoniaca

4.2.9 Cracking con vapore

4.2.10 Idrocarburi aromatici

4.2.11 Stirene

4.2.12 Idrogeno

4.2.13 Gas di sintesi

4.2.14 Ossido di etilene/glicoli etilenici

5 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

5.1 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l'articolo 54 capoverso 1

5.1.1 La quantità calcolata di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è adeguata se il valore assoluto dello scarto relativo tra la media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti e la quota di attività storica è superiore al 15 per cento. Il valore assoluto dello scarto relativo è calcolato come segue:

$$\text{ass}(X_i) = \text{ass}(mQA_i - sQA) / sQA$$

$\text{ass}(X_i)$ = valore assoluto dello scarto relativo nell'anno i

mQA_i = media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti $i-1$ e $i-2$;

sQA = quota di attività storica

5.1.2 Per l'adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito si applica la seguente quota di attività determinante:

- a. la media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti; o
- b. la quota di attività già determinante per l'anno precedente, se nell'anno precedente è già stato effettuato un adeguamento e il valore assoluto dello scarto relativo rimane superiore al 15 per cento ma non supera al contempo l'intervallo di almeno 5 punti percentuali immediatamente superiore o immediatamente inferiore (p. es. 20–25 %, 25–30 %).

5.2 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 54 capoverso 4

5.2.1 La quantità calcolata di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è adeguata annualmente se il valore assoluto dello scarto relativo tra la media aritmetica dei valori di un parametro considerato nel calcolo dell'assegnazione dei due anni precedenti e il valore storico dello stesso parametro supera il 15 per cento. Il valore assoluto dello scarto relativo è calcolato come segue:

$$\text{ass}(Z_i) = \text{ass}(mZP_i - sZP) / sZP$$

$\text{ass}(Z_i)$ = valore assoluto dello scarto relativo nell'anno i

mZP_i = media aritmetica dei valori di un parametro secondo il numero 5.2.3 dei due anni precedenti $i-1$ e $i-2$;

sZP = valore storico del parametro nel periodo di riferimento di cui al numero 2.

5.2.2 Per l'adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per l'anno i , mZP_i è il valore determinante del parametro.

5.2.3 I parametri considerati ai fini del calcolo dell'assegnazione sono in particolare:

1. il calore utilizzato all'interno di un elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto secondo il numero 1.7;
2. il rapporto tra le emissioni dirette e la somma delle emissioni dirette e indirette secondo il numero 4.1.

Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE

1. Gli operatori di aeromobili hanno l'obbligo di partecipazione al SSQE se effettuano i seguenti voli:
 - a. voli nazionali in Svizzera;
 - b. voli provenienti dalla Svizzera verso gli Stati membri dello SEE.
2. Ne sono esclusi:
 - a. i voli effettuati esclusivamente per il trasporto di monarchi in missione ufficiale e dei loro familiari più prossimi, capi di Stato, capi di governo e ministri appartenenti al governo, qualora ciò sia confermato da un relativo indicatore di stato nel piano di volo;
 - b. i voli militari, doganali e di polizia;
 - c. i voli relativi a operazioni di ricerca e salvataggio, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per attività di aeroambulanza in emergenze mediche;
 - d. i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione del 7 dicembre 1944⁸⁰ sull'aviazione civile internazionale;
 - e. i voli in cui l'aeromobile ritorna al punto di partenza senza scalo intermedio previsto;
 - f. i voli di addestramento effettuati esclusivamente per acquisire o ottenere una licenza di pilota o un'autorizzazione per l'equipaggio della cabina di pilotaggio, a condizione che ciò sia indicato nel piano di volo e che i voli non siano utilizzati per il trasporto di passeggeri o merci o per il posizionamento o il trasferimento dell'aeromobile;
 - g. i voli utilizzati esclusivamente per la ricerca scientifica;
 - h. i voli destinati esclusivamente al controllo, al collaudo o alla certificazione di aeromobili o di apparecchiature di bordo e di terra;
 - i. i voli con aeromobili con una massa massima al decollo inferiore a 5700 kg;
 - j. i voli effettuati da operatori di aeromobili commerciali che, per tre quadrimestri consecutivi, effettuano meno di 243 voli ai sensi del numero 1 o le cui emissioni annue totali sono inferiori a 10 000 t di CO₂;
 - k. i voli effettuati da operatori di aeromobili non commerciali, a condizione che le emissioni annue totali dei voli effettuati da tali gestori ai sensi del numero 1 siano inferiori a 1000 t di CO₂;
 - l. i voli dalla Svizzera verso un aeroporto nelle seguenti aree:
 1. Guadalupa,
 2. Guyana francese,
 3. Martinica,
 4. Mayotte,
 5. Riunione,

6. Saint-Martin,
 7. Azzorre,
 8. Madeira,
 9. Isole Canarie.
3. Le deroghe secondo il numero 2 lettere j e k non si applicano agli operatori di aeromobili soggetti al SSQE europeo.
 4. L'assegnazione dei voli ai quadrimestri di cui al numero 2 lettera j si basa sull'ora locale di partenza di ciascun volo.

Autorità competente per i partecipanti al SSQE

1 Gestori di impianti

L'UFAM è l'autorità competente per i gestori di impianti che partecipano al SSQE.

2 Operatori di aeromobili

- 2.1 Per gli operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE, lo Stato responsabile della loro amministrazione è definito nel regolamento (CE) n. 748/2009⁸¹.
- 2.2 È determinante per l'amministrazione degli operatori di aeromobili:
 - a. quale Stato ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio; o
 - b. il valore massimo stimato delle emissioni di CO₂ rispetto agli altri Stati del rispettivo operatore di aeromobile.
- 2.3 Se la gestione è affidata alla Svizzera, l'autorità competente è l'UFAM.

⁸¹ Cfr. nota a piè di pagina all'art. 248 lett. g.

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili

1. La quantità di diritti di emissione è calcolata in base al seguente parametro di riferimento:

0,000642186914222035 diritti di emissione per tonnellata-chilometro

2. La quantità massima totale di diritti di emissione disponibili nel 2020 per gli aeromobili è calcolata come segue:

$$Cap_{2020} = \sum tkm_{CH-SSQE} * PR * 100 / 82$$

Cap₂₀₂₀ limite massimo delle emissioni per il 2020

$\sum tkm_{CH-SSQE}$ Somma delle tonnellate-chilometro determinanti nel 2018 nel SSQE svizzero

PR parametro di riferimento

3. La quantità massima annua di diritti di emissione disponibili dal 2021 per gli aeromobili è calcolata moltiplicando il limite massimo delle emissioni per il 2020 per il fattore di riduzione annuale del 2,2 per cento rispetto al 2020 secondo la seguente formula:

$$Cap_{202x} = Cap_{2020} - x * 0,022 * Cap_{2020}$$

Cap_{202x} limite massimo delle emissioni per il 202x; con x = 1, 2, 3 ecc.

4. La quantità di diritti di emissione assegnata a titolo gratuito a ciascun operatore di aeromobili per il 2020 è calcolata secondo la seguente formula:

$$Assegnazione = \sum tkm_{gestore} * PR$$

$\sum tkm_{gestore}$ Somma delle tonnellate-chilometro determinanti nel 2018 del gestore nel SSQE svizzero

PR parametro di riferimento

5. La quantità di diritti di emissione assegnata a titolo gratuito agli operatori di aeromobili dal 2021 è calcolata secondo la seguente formula:

$$Assegnazione_{202x} = Assegnazione_{2020} - x * 0,022 * assegnazione_{2020}$$

Assegnazione_{202x} Assegnazione per l'anno 202x; con x = 1, 2, 3 ecc.

Requisiti per il piano di monitoraggio

1 Piano di monitoraggio per gestori di impianti

Il piano di monitoraggio deve determinare come garantire che:

- a. siano utilizzate procedure standardizzate o altri metodi consolidati per la misurazione o il calcolo delle emissioni di gas serra e del consumo di energia;
- b. le emissioni di gas serra e il consumo di energia siano rilevati nel modo più completo, coerente e accurato possibile dal punto di vista tecnico e operativo, nonché economicamente sostenibile;
- c. la misurazione, il calcolo e la documentazione delle emissioni di gas serra e del consumo di energia siano comprensibili e trasparenti;
- d. i dati necessari a verificare un adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l'articolo 54 siano rilevati in modo completo, coerente e accurato e siano comprensibili.

2 Piano di monitoraggio per operatori di aeromobili

2.1 Il piano di monitoraggio deve garantire che tutti i voli per i quali devono essere raccolti dati sulle emissioni di CO₂ siano rilevati integralmente e che le emissioni di CO₂ di ciascun volo siano determinate con precisione. Le emissioni sono calcolate secondo il numero 3.

2.2 Il piano di monitoraggio deve rilevare:

- a. le informazioni necessarie per l'identificazione dell'operatore di aeromobili;
- b. le informazioni necessarie per l'identificazione degli aeromobili utilizzati nonché il tipo di combustibile assegnato a ogni tipo di aeromobile;
- c. una descrizione della metodologia impiegata per garantire che siano registrati tutti gli aeromobili per i quali devono essere rilevati dati;
- d. una descrizione della metodologia impiegata per garantire che siano registrati tutti i voli sui quali devono essere raccolti dati;
- e. una descrizione della metodologia impiegata per determinare le emissioni di CO₂ dei singoli voli.

2.3 Il piano di monitoraggio delle emissioni di CO₂ per gli operatori di aeromobili che emettono più di 25 000 t di CO₂ all'anno deve inoltre contenere le seguenti informazioni:

- a. una procedura per determinare il consumo di combustibile di ciascun aeromobile;
- b. una metodologia impiegata per colmare le lacune dei dati.

2.4 Se lo stato dell'operatore di aeromobile subisce una modifica ai sensi dell'articolo 64 capoverso 4 (qualifica di emettitore di entità ridotta), il piano di monitoraggio deve essere nuovamente presentato all'UFAM per verifica.

3 Calcolo delle emissioni di CO₂ degli aeromobili

- 3.1 Le emissioni di CO₂, espresse in tonnellate, sono calcolate secondo la formula seguente:

emissioni di CO₂ [t CO₂] = combustibile consumato [t combustibile] × fattore di emissione [t CO₂/t combustibile].

- 3.2 Devono essere utilizzati i seguenti fattori di emissione [t CO₂/t combustibile] per i diversi combustibili:

cherosene (Jet A-1 o Jet A): 3,15

Jet B: 3,10

carburante per aeromobili (AvGas): 3,10

- 3.3 Il fattore di emissione per i combustibili da biomassa è pari a zero, a condizione che la biomassa utilizzata soddisfi i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001⁸².

⁸² Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; modificata, da ultimo, da GU L 311 del 25.09.2020, pag. 11.

Requisiti posti al rapporto di monitoraggio

1 Rapporto di monitoraggio per gestori di impianti

- 1.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
- a. informazioni sulle emissioni di gas serra e sul consumo di energia nonché sul loro andamento;
 - b. informazioni sui dati necessari per verificare un adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l'articolo 54;
 - c. un inventario dei vettori energetici;
 - d. informazioni su qualsiasi modifica della capacità di produzione;
 - e. quantità (dati primari) e parametri applicati per calcolare le emissioni di gas serra e il consumo di energia;
 - f. orari di esercizio degli impianti di misurazione, informazioni su mancate misurazioni e loro considerazione nonché risultati ricostruibili delle misurazioni.
- 1.2 I dati sono presentati in una tabella riassuntiva e messi a confronto con i dati degli anni precedenti. L'UFAM definisce la forma del rapporto di monitoraggio in una direttiva.

2 Rapporto di monitoraggio per operatori di aeromobili

- 2.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
- a. le informazioni necessarie per l'identificazione dell'operatore di aeromobili;
 - b. le informazioni necessarie per l'identificazione dell'organismo di controllo che esamina il rapporto di monitoraggio, a meno che l'operatore di aeromobili, in quanto emittitore di entità ridotta, non sia esonerato dall'obbligo di verifica;
 - c. un riferimento al piano di monitoraggio approvato e una descrizione e giustificazione di eventuali scostamenti dal piano di monitoraggio;
 - d. le informazioni necessarie per l'identificazione degli aeromobili utilizzati;
 - e. il numero totale dei voli registrati;
 - f. il fattore di emissione e il consumo di combustibile per ciascun tipo di combustibile per il quale sono calcolate le emissioni di CO₂;
 - g. la somma di tutte le emissioni di CO₂ dei voli per i quali devono essere raccolti i dati e che sono stati effettuati dal gestore nell'anno civile, suddivise per Stato di partenza e di arrivo e per SSQE svizzero e SSQE europeo;
 - h. in caso di lacune nei dati, una descrizione dei motivi di tali lacune, il metodo utilizzato per stimare i dati sostitutivi e le emissioni calcolate in base agli stessi;

- i. per ogni coppia di aeroporti, l'identificativo ICAO dell'aeroporto e il numero di voli per i quali devono essere raccolti i dati e le relative emissioni annue.
- 2.2 Gli emettitori di entità ridotta di cui all'articolo 55 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066⁸³ possono stimare il proprio consumo di combustibili con uno strumento per emettitori di entità ridotta di cui all'articolo 55 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

⁸³ Cfr. nota a piè di pagina all'art. 60 cpv. 4.

Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e requisiti posti all'organismo di controllo

1 Obblighi dell'organismo di controllo e dell'operatore di aeromobili

- 1.1 L'organismo di controllo verifica l'affidabilità, la plausibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio, nonché dei dati e delle indicazioni di cui all'allegato 16 numero 2. In particolare garantisce che i dati consentano di determinare le emissioni di CO₂.
- 1.2 L'operatore di aeromobili consente all'organismo di controllo di accedere a tutte le informazioni e a i documenti relativi all'oggetto della verifica. In particolare chiede a Eurocontrol i dati necessari alla verifica e relativi alle operazioni di volo dei suoi aeromobili e li mette a disposizione dell'organismo di controllo, oppure gli mette a disposizione dati equivalenti.

2 Requisiti specifici per la verifica

- 2.1 L'organismo di controllo si accerta che siano considerati tutti i voli:
 - a. di cui è responsabile l'operatore di aeromobili;
 - b. che sono stati concretamente effettuati;
 - c. per i quali devono essere rilevati dati sulla base della presente ordinanza.
- 2.2 A questo scopo, l'organismo di controllo utilizza i dati concernenti i piani di volo e i dati chiesti dall'operatore di aeromobili a Eurocontrol o ad altre fonti.

3 Fasi della verifica

La verifica dei rapporti di monitoraggio prevede le fasi seguenti:

- 3.1 analisi di tutte le attività effettuate dall'operatore di aeromobili (analisi strategica);
- 3.2 controlli a campione per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni forniti (analisi di processo);
- 3.3 analisi del rischio di errore in relazione ai dati utilizzati e verifica del procedimento per ridurre tale rischio (analisi dei rischi);
- 3.4 stesura di un rapporto di verifica nel quale è indicato se il rapporto di monitoraggio soddisfa i requisiti della presente ordinanza; il rapporto deve riportare tutti gli aspetti rilevanti concernenti le operazioni effettuate nel quadro della verifica.

4 Requisiti posti all'organismo di controllo

- 4.1 Per l'attività di verifica affidatagli, l'organismo di controllo deve essere accreditato secondo:

- a. l'ordinanza del 17 giugno 1996⁸⁴ sull'accreditamento e la designazione; oppure
 - b. il regolamento (CE) n. 765/2008⁸⁵ e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067⁸⁶.
- 4.2 Deve essere indipendente dall'operatore di aeromobili e svolgere i propri compiti con professionalità e obiettività.
- 4.3 Deve disporre di una comprovata competenza tecnica nella verifica dei dati sulle emissioni di CO₂ nel settore dell'aviazione e conoscere le modalità con le quali sono riunite tutte le informazioni necessarie al rapporto di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione tecnica, il calcolo e la trasmissione dei dati.
- 4.4 Deve conoscere tutte le norme rilevanti in materia, nonché le disposizioni legali e amministrative in vigore.

⁸⁴ RS **946.512**

⁸⁵ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, GU L 218 del 13.08.2008, pag. 30.

⁸⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94.

Obbligo di riduzione equivalente

1 Calcolo del valore iniziale

- 1.1 Il valore iniziale in tonnellate di CO₂eq per l'obbligo di riduzione delle emissioni equivalente è calcolato in caso di utilizzo di vettori energetici fossili o parzialmente fossili secondo la seguente formula:

$$\text{Valore iniziale}_i = 0,5 * (\text{eff. EM}_{i-1} + \text{eff. EM}_{i-2}) * \text{BM BS}_{\text{attuale}} / \text{BM BS}_{\text{finora}} * \text{AF}$$

Valore iniziale _i	valore iniziale nell'anno i in t CO ₂ eq
eff. EM _{i-1}	emissioni effettive derivanti dall'utilizzo di vettori energetici fossili o parzialmente fossili nell'anno i-1 in tonnellate di CO ₂ eq
eff. EM _{i-2}	emissioni effettive derivanti dall'utilizzo di vettori energetici fossili o parzialmente fossili nell'anno i-2 in tonnellate di CO ₂ eq
BM BS _{attuale}	parametro di riferimento per i combustibili di 42,6
BM BS _{finora}	parametro di riferimento per i combustibili del 2° periodo di scambio di 56,1
AF _i	fattore di adeguamento nell'anno i conformemente all'allegato 10 numero 3 dell'attività principale nell'allegato 8

- 1.2 Al valore iniziale sono sommate le emissioni supplementari di gas serra non provenienti dall'utilizzazione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili secondo il numero 1.1. La media delle emissioni supplementari di gas serra dei due anni precedenti i-1 e i-2 è moltiplicata per il fattore 0,97 e per il fattore di adeguamento AF_i.
- 1.3 Il valore iniziale di cui ai numeri 1.1 e 1.2 è adeguato qualora le emissioni effettive di gas serra nell'anno precedente si discostino dalla media delle emissioni effettive calcolata sulla base del valore iniziale di almeno il 15 per cento in un anno, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 83.

2 Calcolo del valore obiettivo

Il valore obiettivo annuo in tonnellate di CO₂eq per l'obbligo di riduzione delle emissioni equivalente è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Valore obiettivo}_x = \text{valore iniziale}_i - \text{numero di anni} * (\text{valore iniziale}_i * 2,2 / 100)$$

Valore obiettivo _x	valore obiettivo nell'anno x in t CO ₂ eq
Valore iniziale _i	valore iniziale nell'anno i in t CO ₂ eq
Numero di anni	Durata dell'obbligo in anni

Carburanti le cui emissioni di CO₂ devono essere compensate

Voce della tariffa doganale ⁸⁷	Designazione della merce	Fattore di emissione t CO ₂ per 1000 kg	Fattore di emissione t CO ₂ per TJ	Fattore di emissione t CO ₂ per m ³
2710.1211	Benzina e sue frazioni, nonché quota di oli minerali in miscele di questa voce, senza la benzina avio	3,15	73,80 a un potere calorifico (PCI) di 42,6 MJ/kg	2,32 a una densità* di 737 kg/m ³
ex 2710.1211	Benzina avio	3,17	72,50 a un potere calorifico (PCI) di 43,7 MJ/kg	2,27 a una densità* di 715 kg/m ³
2710.1911	Petrolio, incl. cherosene nonché quota di oli minerali in miscele di questa voce	3,14	72,80 a un potere calorifico (PCI) di 43,2 MJ/kg	2,51 a una densità* di 799 kg/m ³
2710.1912	Olio diesel nonché quota di oli minerali in miscele di questa voce	3,15	73,30 a un potere calorifico (PCI) di 43,0 MJ/kg	2,62 a una densità* di 830 kg/m ³
2710.2010	Quota di oli minerali in miscele di questa voce	3,15	73,30 a un potere calorifico (PCI) di 43,0 MJ/kg	2,62 a una densità* di 830 kg/m ³
2711.1110	Gas naturale liquefatto	2,68	56,2 a un potere calorifico (PCI) di 47,6 MJ/kg	1,21 a una densità** di 451 kg/m ³
2711.2110	Gas naturale allo stato gassoso	2,68	56,2 a un potere calorifico (PCI) di 47,6 MJ/kg	0,002 a una densità*** di 0,780 kg/m ³
ex 2711	GPL (butano, propano)	3,01	65,50 a un potere calorifico (PCI) di 46,0 MJ/kg	1,63 a una densità* di 540 kg/m ³
3824.9920	Quota di oli minerali in miscele di questa voce	3,15	73,80 a un potere calorifico (PCI) di 42,6 MJ/kg	2,32 a una densità* di 737 kg/m ³
3826.0010	Quota di oli minerali in miscele di questa voce	3,15	73,30 a un potere calorifico (PCI) di 43,0 MJ/kg	2,62 a una densità* di 830 kg/m ³

* a 15 °C

** a -161,5 °C

*** a 0 °C, 1 bar

Riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati

Per i progetti o i programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera non sono rilasciati attestati nazionali se le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante:

- a. attività di ricerca e sviluppo o informazione e consulenza;
- b. l'impiego di energia nucleare;
- c. la sostituzione di vettori energetici fossili con vettori energetici fossili (ad es. in caldaie, veicoli e veicoli ibridi);
- d. l'impiego di idrogeno, a esclusione dell'impiego di pile combustibili se sono soddisfatti i requisiti per il bioidrogeno secondo l'articolo 19a lettera f dell'ordinanza del 20 novembre 1996⁸⁸sull'imposizione degli oli minerali;
- e. energia elettrica impiegata quale sostituto del combustibile per il calore di processo, eccettuato il suo utilizzo in pompe di calore;
- f. l'impiego di biocombustibili che non soddisfano i requisiti ecologici e sociali secondo l'articolo 12b della legge sull'imposizione degli oli minerali⁸⁹ e delle relative disposizioni attuative;
- g. la rinuncia all'utilizzo o il sottoutilizzo;
- h. l'impiego di biocarburanti;
- i. l'impiego di carbone vegetale che non soddisfa i requisiti secondo l'ordinanza sulla messa in commercio di concimi (OCon)⁹⁰ e il cui impiego supera una quantità di otto tonnellate per ettaro per periodo di credito.
- j. il ricorso a tecniche di adsorbimento/desorbimento: è escluso il ricorso a esse in caso di utilizzo decentralizzato di calore residuo disponibile in misura sufficiente (art. 2 lett. e OPEn⁹¹)

⁸⁸ RS 641.611

⁸⁹ RS 641.61

⁹⁰ RS 916.171

⁹¹ RS 730.03

Allegato 20
(art. 105 cpv. 1 lett. a numero 2)

Riduzioni delle emissioni all'estero per le quali non sono rilasciati attestati

Per i progetti o i programmi di riduzione delle emissioni o di stoccaggio di carbonio realizzati all'estero non sono rilasciati attestati se le riduzioni delle emissioni o gli stoccaggi di carbonio sono conseguiti mediante:

- a. investimenti nell'utilizzo di combustibili o carburanti fossili per la produzione di energia o l'estrazione di vettori energetici fossili;
- b. l'impiego di energia nucleare;
- c. l'impiego di impianti idroelettrici con una capacità di produzione installata superiore a 20 MW;
- d. l'immissione in rete di energia elettrica rinnovabile prodotta da energia solare o eolica, a meno che tale produzione non avvenga in un paese designato dalle Nazioni Unite come meno sviluppato;
- e. progetti in grandi aziende industriali che non corrispondono allo stato attuale della tecnica sul mercato globale;
- f. la degradazione di gas a effetto serra diversi dal CO₂ senza utilizzo a scopo energetico;
- g. attività nel settore dei rifiuti senza utilizzo materiale o energetico o senza riduzione dei rifiuti;
- h. progetti di sequestro biologico di CO₂;
- i. la riduzione della deforestazione o la degradazione dei boschi;
- j. la rinuncia all'estrazione di vettori energetici fossili;
- k. attività in contrasto con le convenzioni in materia di ambiente e diritti umani ratificate dalla Svizzera;
- l. attività che hanno notevoli ripercussioni negative sociali o ecologiche;
- m. attività che contraddicono gli obiettivi della politica estera o di sviluppo della Svizzera.

Allegato 21
(Art. 109)

Requisiti posti agli organismi di convalida e di controllo

Un organismo di convalida e di controllo è ammesso se:

- a. dispone di comprovate competenze tecniche in relazione alla convalida o al controllo di progetti di compensazione;
- b. adempie i propri compiti in modo indipendente e obiettivo;
- c. dispone di almeno un esperto, di un responsabile della qualità o di un responsabile generale;
- d. conosce bene tutte le disposizioni rilevanti e le informazioni fornite dall'UFAM per la convalida e il controllo.

Allegato 22
(Art. 110 cpv. 4)

Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza

1 Campo d'applicazione

I requisiti del presente allegato si applicano a progetti e programmi se questi comprendono:

- a. la costruzione di una nuova rete di riscaldamento con una fonte di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO₂;
- b. la sostituzione di una caldaia centrale a combustibili fossili per una rete di riscaldamento esistente con fonti di calore esclusivamente fossili con una o più fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO₂;
- c. l'aggiunta a una caldaia centrale a combustibili fossili per una rete di riscaldamento esistente con fonti di calore esclusivamente fossili di una o più fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO₂;
- d. la costruzione di una nuova rete di riscaldamento che preveda anche la sostituzione di una caldaia centrale a combustibili fossili per una rete di riscaldamento esistente con fonti di calore esclusivamente fossili con una o più fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO₂; o
- e. la costruzione di una nuova rete di riscaldamento a distanza che preveda anche l'aggiunta a una caldaia centrale a combustibili fossili per una rete di riscaldamento esistente con fonti esclusivamente fossili di una o più fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO₂.

2 Definizioni

Ai sensi del presente allegato si intendono per:

- a. rete di riscaldamento a distanza: rete per la distribuzione del calore con fonti centralizzate e utilizzatori decentralizzati (utilizzatori di calore);
- b. utilizzatori esistenti: utilizzatori di calore che già prima dell'inizio della realizzazione di cui all'articolo 105 capoverso 2 erano connessi a una rete di riscaldamento a distanza esistente;
- c. costruzioni nuove: edifici realizzati al momento dell'allacciamento alla rete di riscaldamento a distanza e che non sono utilizzatori esistenti.

3 Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni

3.1 Requisiti metrologici

I progetti e programmi devono adempiere in particolare a tutti i requisiti metrologici riportati di seguito:

- a. deve essere misurato il consumo di tutti i vettori energetici fossili della centrale termica e il consumo di elettricità delle pompe di calore della centrale termica;
- b. deve essere misurata la quantità di calore per tutti gli utilizzatori di calore, tenendo presente che la quantità di calore delle nuove costruzioni e dei gestori di impianti di cui all'articolo 124 lettere a–c deve essere comprovata separatamente.

3.2 Limiti del sistema

I limiti del sistema del progetto o del programma devono comprendere la centrale termica, la rete di riscaldamento e tutti gli utilizzatori del progetto, i flussi di energia in entrata utilizzati per il progetto, nonché le emissioni derivanti dal progetto.

3.3 Scenario di riferimento

1. Nella descrizione del progetto o del programma devono essere illustrati almeno due plausibili scenari alternativi al progetto o al programma.
2. Devono essere descritte almeno le seguenti situazioni:
 - a. il mantenimento della situazione esistente senza realizzazione del progetto o del programma; e
 - b. la rete di riscaldamento a distanza progettata, ma senza introiti da attestati nazionali.
3. Le probabilità di avveramento di questi scenari devono essere illustrate nella descrizione del progetto o del programma, con lo scenario più probabile scelto come scenario di riferimento.

3.4 Calcolo delle emissioni di riferimento

Le emissioni totali annue nello sviluppo di riferimento si calcolano come segue:

$$ER_{ify} = (ER_{ifnuovo,y} + ER_{ifin\ corso,y} + ER_{ifSSQE,y}) * FRIC \quad (1)$$

dove:

ER_{if}	Emissioni dello scenario di riferimento nell'anno y [tCO_2eq]
$ER_{ifnuovo,y}$	Emissioni dello scenario di riferimento dei nuovi utilizzatori nell'anno y [$t CO_2eq$], cfr. equazione (2)
$ER_{ifin\ corso,y}$	Emissioni dello scenario di riferimento degli utilizzatori esistenti nell'anno y [$t CO_2eq$], cfr. equazione (3)

$ERifSSQE,y$	Emissioni di riferimento per evitare doppi conteggi con il sistema di scambio di quote di emissioni; questo parametro è uguale a 0. Se la rete di riscaldamento a distanza preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un'impresa che prende parte al sistema di scambio di quote di emissioni, questo parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell'anno y [tCO_2eq]. Questo valore è stabilito al momento della registrazione del progetto e modificato durante il periodo di credito solo se si verificano modifiche nel sistema di scambio di quote di emissioni che rendono necessario un adeguamento.
F_{RIC}	Fattore di riduzione del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità per la produzione di energia elettrica da energie rinnovabili; questo parametro è uguale a 1.

Se con la fonte di calore della rete di riscaldamento a distanza si produce elettricità e se questa è remunerata con il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (impianto RIC), il parametro da utilizzare deve essere definito come segue:

1. per gli impianti RIC precedenti al 1° gennaio 2018 deve essere definito il requisito minimo per l'utilizzo del calore rispetto all'utilizzo complessivo di calore dell'impianto secondo l'allegato 1.5 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (OEn); o
2. per gli impianti RIC a partire dal 1° gennaio 2018 deve essere definito il requisito minimo per l'utilizzo del calore rispetto all'utilizzo complessivo di calore dell'impianto secondo l'allegato 1.5 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEn).

I singoli termini devono essere calcolati come segue:

$$ERif_{y,nuovo} = \sum_i C_{i,y,nuovo} * FE_{WV} \quad (2)$$

dove:

$C_{i,y,nuovo}$	Fornitura attesa di calore ai nuovi utilizzatori della rete di riscaldamento a distanza nell'anno y [MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.2.
i	Tutti i nuovi utilizzatori, escluse le nuove costruzioni e i gestori di impianti di cui all'articolo 124 lettere a-c.
FE_{WV}	Fattore di emissione forfetario della rete di riscaldamento a distanza = 0,22 tCO_2eq/MWh .

$$ERif_{in\ corso,y} = \sum_i C_{in\ corso,k,y} * FE_{in\ corso} * FRy * I / (1 - WVN) \quad (3)$$

dove:

$C_{in\ corso,k,y}$	Fornitura attesa di calore agli utilizzatori esistenti nell'anno y [MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.2.
---------------------	---

k	Tutti gli utilizzatori di calore esistenti senza i gestori di impianti esentati dalla tassa sul CO ₂ .
FR _y	Fattore di riferimento dell'anno y: 100 % se y > anno d'installazione della vecchia caldaia + 20 anni, altrimenti 70 %.
WVN	Deduzione forfetaria del 10 per cento per perdite di calore della rete di riscaldamento.
FE _{in corso}	Fattore di emissione della rete di riscaldamento a distanza correlato al tipo di caldaia centralizzata da sostituire. FE = FE _{gas} / 90 % se è sostituita una caldaia a gas naturale, FE = FE _{olio da riscald.} / 85 % se è sostituita una caldaia a olio da riscaldamento.
FE _{1gas}	Fattore di emissione del gas naturale convertito in tCO ₂ eq/MWh secondo l'allegato 18. Per la conversione dell'unità tCO ₂ eq/TJ in tCO ₂ eq/MWh deve essere applicato il fattore 0,0036 TJ/MWh.
FE _{1olio da riscald.}	Fattore di emissione dell'olio da riscaldamento = 0,265 tCO ₂ eq/MWh.

3.5 Calcolo delle emissioni del progetto o del programma

Le emissioni annuali del progetto o le emissioni di un progetto all'interno di un programma devono essere calcolate come segue:

$$EP_y = FE_{2olio \text{ da riscald.}} * Q_{olio \text{ da riscald.},y} + FE_{2gas} * Q_{gas,y} + FE_{el.} * Q_{el.,y} + EP_{SSQE,y} \quad (4)c$$

dove:

EP _y	Emissioni attese del progetto o di un progetto del programma all'interno del limite del sistema nell'anno y [tCO ₂ eq]
Q _{olio da riscald.,y}	Quantità attesa di olio da riscaldamento bruciato per l'esercizio del progetto della centrale di riscaldamento nell'anno y [l]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.4.
Q _{gas,y}	Quantità attesa di gas bruciato per l'esercizio del progetto della centrale di riscaldamento nell'anno y [Nm ³]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.5.
Q _{el.,y}	Quantità di energia elettrica attesa per l'esercizio del progetto di pompe di calore nella centrale di riscaldamento nell'anno y [kWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.6.

$FE_{2\text{gas}}$	Fattore di emissione del gas naturale convertito in $\text{tCO}_2\text{eq}/\text{Nm}^3$ o in $\text{tCO}_2\text{eq}/\text{MWh}$ secondo l'allegato 18 in funzione dell'unità utilizzata per Q_{gas} . Per la conversione dell'unità tCO_2/TJ in $\text{tCO}_2\text{eq}/\text{MWh}$ deve essere applicato il fattore 0,0036 TJ/MWh .
$FE_{2\text{olio da riscald.}}$	Fattore di emissione dell'olio da riscaldamento = 2,65 $\text{tCO}_2\text{eq}/1000 \text{ l.}$
$EP_{\text{SSQE},y}$	Emissioni del progetto attese per evitare doppi conteggi con il sistema di scambio di quote di emissioni; questo parametro è uguale a 0. Se la rete di riscaldamento a distanza preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un'impresa che prende parte al sistema di scambio di quote di emissioni, questo parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell'anno y [tCO_2eq]. Questo valore non è stabilito al momento della registrazione del progetto, ma annualmente nel rapporto di monitoraggio come i diritti di emissione rilasciati al gestore degli impianti nel sistema di scambio di quote di emissioni.
$FE_{\text{elettricità}}$	Fattore di emissione dell'elettricità = $29,8 * 10^{-6} \text{ tCO}_2\text{eq}/\text{kWh}$.

3.6 Calcolo delle riduzioni delle emissioni

Le riduzioni delle emissioni annuali di progetti singoli o di progetti all'interno di programmi devono essere calcolate come segue:

$$RE_y = ER_{\text{ify}} - EP_y \quad (5)$$

dove:

RE_y	Riduzioni delle emissioni nell'anno y [$\text{t CO}_2\text{eq}$].
ER_{ify}	Emissioni dello scenario di riferimento nell'anno y [tCO_2eq].
EP_y	Emissioni del progetto della rete di riscaldamento a distanza nell'anno y [tCO_2eq].

4 Requisiti per il piano di monitoraggio

1. Per progetti e programmi in virtù del presente allegato devono essere considerati nel rapporto di monitoraggio i valori rilevati, i documenti e i requisiti indicati ai numeri 4.1–4.6.

2. Il calcolo delle riduzioni delle emissioni deve essere determinato in base ai valori rilevati.

4.1 Elenco degli utilizzatori di calore con giustificativi delle forniture di calore

1. Al rapporto di monitoraggio deve essere allegato un elenco di tutti gli utilizzatori di calore con l'indicazione della quantità di calore in MWh fornita nell'intervallo di

monitoraggio; la quantità di calore in MWh è suddivisa per anno civile. La misurazione deve essere effettuata secondo il numero 4.2.

2. Le iscrizioni nell'elenco degli utilizzatori di calore devono essere effettuate in modo tale da consentirne l'identificazione inequivocabile.

3. Per i gestori di impianti esentati dalla tassa sul CO₂ secondo l'articolo 103 capoverso 2 devono essere

- a. indicati le denominazioni e gli indirizzi; e
- b. presentate le emissioni dello scenario di riferimento in tCO₂eq per ogni gestore di impianti.

4. Le emissioni secondo il numero 3 lettera b devono essere calcolate come segue:

$$ERif_{\text{gestore di impianti,m,y,nuovo}} = C_{\text{impresa,m,y,nuovo}} * FE_{WV}$$

dove:

$C_{\text{gestore di impianti,m,y,nuovo}}$

Fornitura di calore della nuova rete di riscaldamento a distanza al gestore di impianti m esentato dalla tassa sul CO₂ nell'anno y [MWh]

FE_{WV}

Fattore di emissione forfetario della rete di riscaldamento a distanza = 0,22 tCO₂eq/MWh.

$$ERif_{\text{gestore di impianti,in corso,n,y}} = C_{\text{impresa,in corso,n,y}} * FE_{\text{in corso}} * FRy * 1/(1-WVN)$$

dove:

$C_{\text{gestore di impianti,in corso,n,y}}$

Fornitura di calore della rete di riscaldamento a distanza esistente al gestore di impianti n esentato dalla tassa sul CO₂ nell'anno y [MWh].

FRy

Fattore di riferimento dell'anno y: 100 % se y > anno d'installazione della vecchia caldaia + 20 anni, altrimenti 70 %.

WVN

Deduzione forfetaria del 10 % per perdite di calore della rete di riscaldamento.

$FE_{\text{in corso}}$

Fattore di emissione della rete di riscaldamento a distanza correlato al tipo di caldaia centralizzata da sostituire.

$FE = FE_{\text{gas}} / 90 \%$ se è sostituita una caldaia a gas naturale,

$FE = FE_{\text{olio da riscald.}} / 85 \%$ se è sostituita una caldaia a olio da riscaldamento.

$FE_{\text{I}_{\text{gas}}}$

Fattore di emissione del gas naturale convertito in tCO₂eq/MWh secondo l'allegato 18. Per la conversione dell'unità tCO₂eq/MJ in tCO₂eq/MWh deve essere applicato il fattore 0,0036 TJ.

$FE_{\text{olio da riscald.}}$

Fattore di emissione dell'olio da riscaldamento
= 0,265 tCO₂eq/MWh.

4.2 Quantità di calore misurata presso gli utilizzatori

Nella misurazione della quantità di calore fornita ($C_{1,y,\text{nuovo}}$, $C_{\text{in corso},l,y}$) i nuovi utilizzatori e quelli esistenti devono adempiere i seguenti requisiti:

- deve essere misurata la quantità di calore fornita all'utilizzatore l nell'anno y ;
- come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore della quantità di calore;
- la misurazione deve avvenire in megawattora (MWh);
- la misurazione deve essere continua;
- la qualità deve essere garantita conformemente ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006⁹² sugli strumenti di misurazione (OStrM) e alle relative prescrizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP); e
- come luogo di misurazione deve essere utilizzato il punto di fornitura della rete di riscaldamento a distanza presso l'utilizzatore.

4.3 Età della caldaia sostituita

Per determinare il fattore di riferimento deve essere considerato l'anno di fabbricazione o di installazione della caldaia a combustibili fossili sostituita o aggiunta.

4.4 Quantità di olio da riscaldamento

Nella misurazione della quantità di olio da riscaldamento ($Q_{\text{olioda riscald.}}$) devono essere adempiuti tutti i seguenti requisiti:

- deve essere misurata la quantità di olio da riscaldamento bruciato per l'esercizio della centrale di riscaldamento nell'anno y ;
- come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore di olio da riscaldamento o un saldo delle scorte di olio da riscaldamento;
- la misurazione deve avvenire in litri (l);
- la misurazione deve avvenire per periodo di monitoraggio o, se questo supera l'anno civile, per anno civile;
- la qualità deve essere garantita mediante taratura del contatore di olio da riscaldamento altrimenti deve aver luogo una plausibilizzazione attraverso una fonte di dati alternativa.

⁹² RS 941.210

4.5 Quantità di gas

Nella misurazione della quantità di gas ($Q_{\text{gas},y}$) devono essere adempiuti i seguenti requisiti:

- a. deve essere misurata la quantità di gas bruciato per l'esercizio della centrale di riscaldamento nell'anno y ;
- b. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore di gas;
- c. la misurazione deve avvenire in metri cubi normali (Nm^3);
- d. la misurazione deve essere continua;
- e. la qualità deve essere garantita conformemente ai requisiti dell'OStrM e alle relative prescrizioni d'esecuzione del DFGP.

4.6 Energia elettrica

Nella misurazione dell'energia elettrica ($Q_{\text{el},y}$) devono essere adempiuti tutti i seguenti requisiti:

- a. deve essere misurata la quantità di elettricità per l'esercizio di pompe di calore nella centrale di riscaldamento nell'anno y ;
- b. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore di elettricità;
- c. la misurazione deve avvenire in kilowattora (kWh) o in MWh;
- d. la misurazione deve essere continua;
- e. la qualità deve essere garantita conformemente ai requisiti dell'OStrM e alle relative prescrizioni d'esecuzione del DFGP.

Allegato 23
(Art. 110 cpv. 4)

Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi riguardanti il gas di discarica

1 Campo d'applicazione

I requisiti del presente allegato si applicano a progetti e programmi riguardanti il gas di discarica se:

- a. questi comprendono discariche o ex discariche che senza il trattamento del gas di bassa qualità previsto causano emissioni di metano e che dispongono di una quota sufficientemente elevata di rifiuti organici;
- b. il trattamento del gas di bassa qualità previsto non è già prescritto dalla legge o da una decisione; e
- c. il trattamento del gas di bassa qualità previsto corrisponde almeno allo stato della tecnica ed è ottimizzato alla composizione attuale e futura del gas di discarica.

2 Definizioni

Ai sensi del presente allegato si intendono per:

- a. *efficienza della torcia (FE, Flare Efficiency)*: frazione di metano effettivamente bruciata durante la combustione in torcia o in generale ossidata durante i procedimenti di trattamento del gas;
- b. *degradazione aerobica*: degradazione microbiologica di materia organica in condizioni aerobiche;
- c. *degradazione anaerobica*: degradazione microbiologica di materia organica in condizioni anaerobiche;
- d. *discariche*: impianti di trattamento nei quali i rifiuti vengono depositati in modo definitivo e controllati;
- e. *gas di discarica*: gas che si forma per effetto della trasformazione biologica delle sostanze organiche contenute nelle discariche;
- f. *funzionamento della torcia a intermittenza*: combustione temporanea di gas di discarica a causa di un tenore di metano troppo basso;
- g. *fattore di ossidazione (OX)*: frazione di metano nel gas di discarica ossidato nello strato di copertura prima di essere rilasciato nell'atmosfera;
- h. *efficienza di aspirazione (SE, Suction Efficiency)*: frazione del gas di discarica captato con un dispositivo di captazione;

- i. *trattamento del gas di bassa qualità*: impianto per l'ossidazione di gas di discarica con concentrazione di metano inferiore al 25 per cento vol. L'ossidazione può avvenire in una torcia o in un altro dispositivo tecnico;
- j. *impianti di degassificazione esistenti*: sistemi di rilevamento del gas di discarica che devono essere sfruttati per l'alimentazione del trattamento del gas di bassa qualità e che esistevano già prima dell'inizio della realizzazione secondo l'articolo 105 capoverso 2;
- k. *nuovi impianti di degassificazione*: sistemi di rilevamento del gas di discarica finora non rilevato, che devono essere sfruttati per l'alimentazione del trattamento del gas di bassa qualità e sono allestiti dopo l'inizio della realizzazione secondo l'articolo 105 capoverso 2.

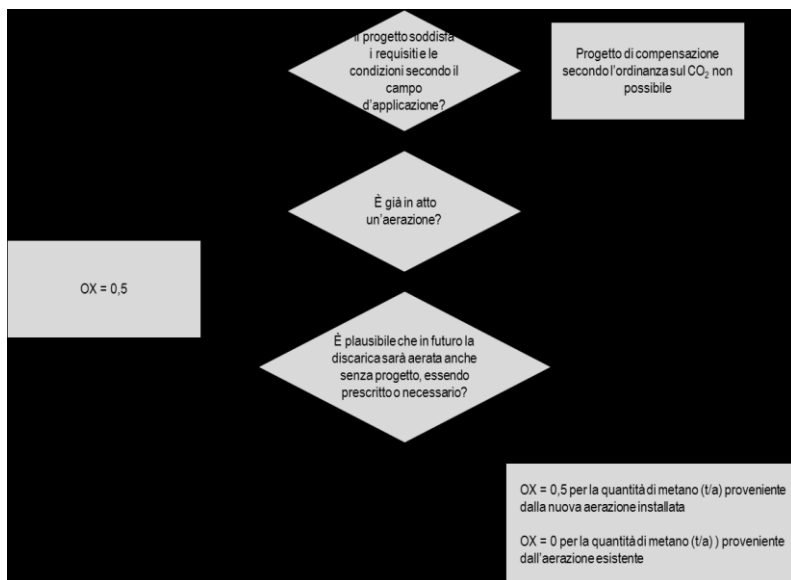
3 Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni

3.1 Limiti del sistema

1. Nei limiti del sistema del progetto o del programma devono rientrare la discarica e le emissioni fossili derivanti dal trattamento del gas di bassa qualità.
2. Non devono invece rientrare nei limiti del sistema gli accessi per il trasporto del materiale depositato.

3.2 Determinazione di un fattore di ossidazione

Per la determinazione del valore del fattore di ossidazione (OX) necessario per i calcoli delle riduzioni di emissioni deve essere utilizzato il seguente albero decisionale:



3.3 Calcolo ex ante delle riduzioni delle emissioni

Le riduzioni delle emissioni possono essere calcolate ex ante basandosi sui dati delle misurazioni degli ultimi uno a tre anni oppure applicando la formula seguente:

$$ER_{if\text{ex-ante},y,\text{torcia}} = (FE - OX) * SE * FOD_{CH_4,y} * GWP_{eff,CH_4} - EP_y \quad (1)$$

dove:

$RE_{\text{ex-ante},y,\text{torcia}}$

Riduzioni delle emissioni stimate in caso di trattamento del gas di bassa qualità nell'anno y (tCO₂eq)

GWP_{eff,CH_4}

Potenziale di gas serra effettivo del metano (25,25 t CO₂eq/t CH₄)

FE

Efficienza della torcia

OX

Fattore di ossidazione

SE

Efficienza di aspirazione

$FOD_{CH_4,y}$

Quantità di metano prodotta nella discarica nell'anno y calcolata con una formula «First Order Decay» (t CH₄); cfr. formula (2)

EP_y

Emissioni del progetto nell'anno y

$$FOD_{CH_4,y} = (16/12) * F * DOC_f * \sum_x \sum_j A_{j,x} * DOC_j * \exp(-k_j(y-x)) * (1 - \exp(-k_j)) \quad (2)$$

dove:

y	Anno per cui sono calcolate le emissioni di metano
x	Anno in cui nella discarica è stata depositata una determinata quantità di rifiuti $A_{j,x}$, della categoria j, da EJ fino a y
16/12	Rapporto massa molecolare CH_4 / C .
$F = 0,5$	frazione di metano nella miscela metano/anidride carbonica nel gas di discarica
DOC_f	Frazione di carbonio biodegradabile degradato in condizioni anaerobiche (% in massa)
$A_{j,x}$	Quantità di rifiuti della categoria j depositata nell'anno x (t di rifiuti).
EJ	Anno di apertura della discarica, ossia il primo anno in cui sono stati depositati rifiuti
j	Categoria di rifiuti
DOC_j	Frazione di carbonio organico degradabile della relativa categoria di rifiuti (t C/t di rifiuti)
k_j	Costante di degradazione della categoria di rifiuti j (1/anno)

3.4 Calcolo ex post delle riduzioni delle emissioni

Per gli impianti di degassificazione nuovi ed esistenti la riduzione di metano ex post deve essere calcolata come segue:

$$ERif_{ex-post,y,torcia} = (FE - OX) * GWP_{eff,CH_4} * V_{DG,y} * c_{CH_4} * D_{CH_4} - EP_y \quad (3)$$

dove:

$ERif_{ex-post,y,torcia}$	Riduzioni delle emissioni computabili, determinate ex post in base alle emissioni misurate durante il trattamento del gas di bassa qualità nell'anno y (t CO ₂ eq)
FE	Efficienza della torcia
OX	Fattore di ossidazione
GWP_{eff,CH_4}	Potenziale di gas serra effettivo del metano (25,25 tCO ₂ eq/t CH ₄).
$V_{DG,y}$	Portata del gas di discarica misurata all'entrata del trattamento del gas di bassa qualità nell'anno y (Nm ³); nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.
c_{CH_4}	Tenore di metano nel gas di discarica (% vol.); nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.
D_{CH_4}	Densità del metano in condizioni standard (0,0007202 tCH ₄ /Nm ³).
EP_y	Emissioni del progetto nell'anno y.

3.5 Calcolo delle emissioni del progetto

Le emissioni del progetto derivanti dall'esercizio del trattamento del gas di bassa qualità devono essere calcolate nel seguente modo a partire dai vettori energetici impiegati:

$$EP_y = FE_{\text{Gas}} * Q_{\text{Gas},y} \quad (4)$$

dove:

FE_{gas}	Fattore di emissione del gas utilizzato [$\text{tCO}_2\text{eq/Nm}^3$]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore secondo il numero 4.
$Q_{\text{gas},y}$	Quantità attesa di gas bruciato nell'anno y [Nm^3]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.

4 Requisiti per il piano di monitoraggio

1. Per progetti e programmi secondo il presente allegato devono essere acclusi al rapporto di monitoraggio le misurazioni e i documenti di cui ai numeri 4.1-4.6.
2. Il calcolo delle riduzioni delle emissioni deve essere determinato in base alle misurazioni.

4.1 Efficienza della torcia

Nel rapporto di monitoraggio il valore dell'efficienza della torcia (FE) deve essere determinato come segue:

- a. Deve essere stabilita la frazione di metano effettivamente bruciata durante la combustione in torcia o in generale ossidata durante i procedimenti di trattamento del gas.
- b. Occorre prestare attenzione alla seguente procedura:
 1. Quale valore forfettario si deve utilizzare un valore del 90 per cento per l'efficienza di combustione di una torcia chiusa.
 2. I richiedenti possono anche utilizzare i dati del fabbricante se è possibile dimostrarne il rispetto.
 3. I richiedenti possono effettuare misurazioni proprie.
 - a. La determinazione dell'efficienza della torcia deve avvenire come frazione (%).
 - b. La misurazione deve avvenire annualmente.

4.2 Portata del gas di scarica

Nella determinazione della portata del gas di scarica ($V_{\text{DG},y}$) devono essere adempiuti tutti i seguenti requisiti:

- a. Deve essere determinata la portata del gas di scarica.
- b. Come fonte di dati devono essere utilizzati flussimetri.
- c. La determinazione deve avvenire in metri cubi normali (Nm^3).
- d. La determinazione deve essere continua.
- e. Il tipo e l'intervallo di calibratura degli strumenti di misura devono essere stabiliti nel primo rapporto di monitoraggio.

4.3 Tenore di metano del gas di scarica

Nella misurazione del tenore di metano (CCH_4) devono essere adempiuti i seguenti requisiti:

- a. Deve essere misurato il tenore di metano nel gas di scarica.
- b. Come fonte di dati deve essere utilizzato un analizzatore di metano.
- c. La misurazione deve avvenire in per cento del volume (% vol.).
- d. La misurazione deve essere continua.
- e. Il tipo e la durata della calibratura degli strumenti di misura devono essere stabiliti nel primo rapporto di monitoraggio.

4.4 Nuovi impianti di degassificazione installati

Deve essere comprovato il modo in cui il sistema di rilevamento è stato modificato e quali impianti di degassificazione secondo il numero 2 lettera k sono considerati nuovi.

4.5 Fattore di emissione del gas

Nella determinazione del fattore di emissione del gas utilizzato (FEGas) devono essere adempiuti tutti i seguenti requisiti:

- a. Come fonte di dati deve essere utilizzato l'Inventario svizzero dei gas serra o una pubblicazione equivalente. Per il gas liquido (butano, propano) deve essere applicato l'allegato 18.
- b. La determinazione deve avvenire in tonnellate di equivalente di CO_2 per metri cubi normali ($\text{tCO}_2\text{eq/Nm}^3$) o per il gas liquido (butano, propano) in tonnellate di equivalente di CO_2 per tonnellata ($\text{tCO}_2\text{eq/t}$).

4.6 Quantità di gas

Nella determinazione della quantità di gas ($Q_{\text{gas},y}$) devono essere adempiuti tutti i seguenti requisiti:

- a. Deve essere determinata la quantità di gas bruciato per il trattamento del gas di bassa qualità nell'anno y.
- b. Come fonte di dati devono essere utilizzati flussimetri o i giustificativi di fornitura delle bombole di gas.
- c. La misurazione deve avvenire in metri cubi normali (Nm^3) o indicando il numero di bombole di gas fornite e il contenuto in litri (l) delle stesse.
- d. La misurazione deve essere continua o avvenire alla fornitura di ogni nuova bombola di gas.
- e. La qualità deve essere garantita secondo le specifiche del fabbricante.

Allegato 24
(art. 122)

Ammontare della tassa sul CO₂ e aliquote della tassa

1 Ammontare della tassa sul CO₂

La tassa sul CO₂ ammonta a 96/120 franchi per tonnellata di CO₂.

2. Aliquote della tassa

Per i combustibili menzionati qui sotto si applicano le seguenti aliquote:

Voce della tariffa doganale ⁹³	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr.
		per 1000 kg
2701.	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili:	
	– carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:	
1100	– – antracite	226.60/283.20
1200	– – carbone fossile bituminoso	226.60/283.20
1900	– – altri carboni fossili	226.60/283.20
2000	– mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	226.60/283.20
2702.	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:	
1000	– ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	217.90/272.40
2000	– ligniti agglomerate	217.90/272.40
2704.0000	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta	272.60/340.80
		ogni 1000 l a 15°C
2710.	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base; residui di oli:	
	– oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, diversi da quelli che contengono residui e dai residui di oli:	
	– – oli leggeri e preparazioni:	
	– – – destinati ad altri usi:	
1291	– – – benzina e sue frazioni	222.70/278.40
1292	– – – white spirit	222.70/278.40
1299	– – – altri	222.70/278.40
	– – – altri:	
	– – – destinati ad altri usi:	
1991	– – – – petrolio	241.00/301.20
1992	– – – – oli per il riscaldamento:	

⁹³ RS 632.10, allegato

Voce della tariffa doganale ⁹³	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr.
— — — —	extraleggero	254.40/318.00
		per 1000 kg
— — — —	medio e pesante	304.30/380.40

Voce della tariffa doganale	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr.
1999	– – – – altri distillati e prodotti	ogni 1000 l a 15 °C
	– – – – – gasolio	254.40/318.00
		per 1000 kg
	– – – – – altri	304.30/380.40
		ogni 1000 l a 15 °C
	– oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli:	
2090	– – destinati ad altri usi (solo quota fossile)	254.40/318.00
		per 1000 kg
2711.	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:	
	– liquefatti:	
	– – gas naturale:	
1190	– – – altri	257.30/321.60
		ogni 1000 l a 15 °C
	– – propano:	
1290	– – – altri	145.90/182.40
	– – butani:	
1390	– – – altri	169.00/211.20
	– – etilene, propilene, butilene e butadiene:	
1490	– – – altri	187.20/234.00
	– – altri:	
1990	– – – altri	187.20/234.00
		per 1000 kg
	– allo stato gassoso:	
	– – gas naturale:	
2190	– – – altri	257.30/321.60
	– – altri:	
2990	– – – altri	265.10/331.30
2713.	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
	– coke di petrolio:	
1100	– – non calcinato	279.40/349.20
1200	– – calcinato	279.40/349.20
		ogni 1000 l a 15 °C
2905.	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:	
	– monoalcoli saturi:	
	– – metanolo (alcole metilico):	
1190	– – – altro (soltanto quota fossile)	104.60/130.75
3826.	Biodiesel e sue miscele, senza oli di petrolio o di minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi:	

Voce della tariffa doganale	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr.
0090	– altri (solo quota fossile)	254.40/318.00
...	Combustibili derivanti da altre materie prime fossili	222.70/278.40

3 Tariffa della tassa sul CO₂ e aliquote della tassa sui combustibili per determinati utilizzi stazionari

3.1 Ammontare della tassa sul CO₂

La tassa sul CO₂ ammonta a 96/120 franchi per tonnellata di CO₂ se i combustibili sono impiegati:

- per la propulsione di impianti ICFC, di turbine o di motori di pompe di calore stazionarie per la produzione di calore o di calore e freddo alternati, oppure
- per la produzione di elettricità in impianti termici.

3.2 Aliquote della tassa

I combustibili impiegati conformemente al numero 3.1 sono assoggettati alle aliquote della tassa di cui al numero 3.1 senza che le voci della loro tariffa doganale figurino esplicitamente.

Allegato 25
(Art. 136-161)

Tassa sui biglietti aerei e tassa sull'aviazione generale

1 Voli a corto, medio e lungo raggio

1.1 Per destinazione s'intende:

per la tassa sui biglietti aerei: l'aerodromo che costituisce la destinazione finale del viaggio aereo (aerodromo di destinazione);

- per la tassa sull'aviazione generale: il primo aerodromo in cui l'aeromobile atterra secondo il piano di volo.

1.2 Sono considerati voli a corto raggio quelli per le seguenti destinazioni:

Belgio, Bulgaria, Danimarca (escluse la Groenlandia e le Isole Færøer), Germania, Estonia, Finlandia, Francia (escluse le Isole e i Territori d'oltremare), Grecia, Irlanda, Italia, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (escluse le Isole Caraibiche), Austria, Polonia, Portogallo (escluse le Azzorre e Madera), Romania, Svezia, Svizzera, Slovacchia, Slovenia, Spagna (escluse le Isole Canarie), Repubblica Ceca, Ungheria,

Liechtenstein, Norvegia (esclusi Spitsbergen e Jan Mayen),

Regno Unito con le Isole della Manica Guernsey, Isola di Man, Jersey,

Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Albania, Serbia, Kosovo, Macedonia settentrionale.

1.3 Sono considerati voli a medio raggio quelli per le seguenti destinazioni:

Islanda, Cipro,

Canarie, Azzorre, Madera, Isole Færøer, Jan Mayen,

Marocco (compreso il Sahara occidentale), Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Siria, Iraq, Turchia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldavia, Ucraina, Bielorussia, Federazione russa ad ovest degli Urali.

1.4 Sono considerati voli a lungo raggio quelli per tutte le destinazioni estere che non rientrano nei numeri 1.2 e 1.3.

2 Provvedimenti volti a ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra nell'ambito della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull'aviazione generale

- #### **2.1**
- Per provvedimenti volti a ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra di cui agli articoli 140 e 156 s'intendono provvedimenti adottati attivamente che comportano in modo misurabile e controllabile una riduzione diretta delle emissioni di gas serra o del consumo di carburante degli aeromobili. Si devono escludere doppi conteggi.

2.2 Sostituzione di carburanti per l'aviazione

- a. La prestazione di riduzione netta è stabilita in base alla riduzione delle emissioni durante l'uso, la produzione e il trasporto di biocarburanti rispetto ai carburanti fossili. Spetta al richiedente dimostrare la riduzione delle emissioni per i biocarburanti. La prestazione di riduzione netta è calcolata moltiplicando la riduzione delle emissioni per la quantità di carburante sostituito, tenendo conto della densità energetica.
- b. Per le imprese di trasporto aereo di cui all'articolo 140 capoverso 1, la quantità di carburante sostituito annualmente per i voli di cui all'articolo 135 dell'intera flotta dell'impresa di trasporto aereo è calcolata come segue: rapporto tra i biocarburanti acquistati per il consumo proprio e la somma delle quantità di carburanti fossili e biocarburanti acquistati per il consumo proprio (miscela di carburanti). Le quantità acquistate vanno documentate mediante le fatture.
- c. Per gli esercenti o gli operatori di aeromobili di cui all'articolo 156 capoverso 1, la quantità di carburante sostituito per uno specifico volo in partenza da uno degli aerodromi di cui al numero 4 del presente allegato è calcolata in base alla quota di biocarburanti nella miscela di carburanti acquistata per tale volo. La quantità acquistata va documentata mediante la fattura.
- d. I biocarburanti non possono essere computati nell'obbligo di compensazione secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera b della legge sul CO₂.
- e. I biocarburanti devono essere disponibili in uno degli aerodromi di cui al numero 4.

2.3 Provvedimenti riguardanti l'aeromobile

- a. È ammessa la sostituzione di un tipo di aeromobile con un nuovo tipo di aeromobile con almeno lo stesso carico utile, che al momento dell'acquisto soddisfi i valori limite di emissione più severi secondo l'allegato 16, volumi II e III della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale.
- b. La procedura standard per determinare la riduzione del consumo di carburante considera quale parametro di riferimento a partire da uno degli aerodromi di cui all'articolo 135 o al numero 4 del presente allegato, per una coppia di città tipica, 300 voli distribuiti sull'arco di un anno per un aeromobile destinato a essere sostituito tra queste due città. La coppia di città è scelta d'intesa con l'UFAC.
- c. Per l'aeromobile sostituito, l'occupazione dei posti a sedere sui voli considerati deve essere almeno del 75 per cento. Il consumo effettivo di carburante per i 300 voli va documentato.
- d. Per il nuovo aeromobile impiegato è documentato analogamente il consumo effettivo di carburante per 300 voli distribuiti sull'arco di un anno tra le stesse due città con un'occupazione almeno del 75 per cento. Il nuovo aeromobile impiegato deve poter trasportare almeno lo stesso carico utile dell'aeromobile sostituito.

- e. Per misurare la riduzione del consumo di carburante si possono utilizzare altri metodi, a condizione che l'UFAC li consideri almeno equivalenti alla procedura standard.

- 2.4 Il DATEC propone per tempo al Consiglio federale di adeguare l'entità dell'efficacia dei provvedimenti e la riduzione della tassa di cui agli articoli 140 e 156 per gli anni 2025–2027 e 2028–2030.

3 Calcolo delle emissioni presumibilmente causate da un volo

- 3.1 L'entità delle emissioni presumibilmente causate da un volo è calcolata come segue:

emissioni di CO₂ (valore di base) * altri effetti sul clima (moltiplicatore)

valore di base = consumo previsto di carburante in tonnellate di CO₂, sulla base della distanza percorsa, del tipo di aeromobile impiegato di regola per questo viaggio e dei dati medi di carico e trasporto dei passeggeri;

moltiplicatore = 2,5. Se è utilizzato un fattore più elevato, deve essere indicato nell'offerta. L'utilizzo di un fattore più basso non è ammesso.

- 3.2 Le diverse classi di viaggio non devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo. Se sono prese in considerazione, l'entità calcolata per le emissioni presumibilmente causate non può essere inferiore a quella calcolata secondo il numero 3.1.
- 3.3 Su richiesta, l'UFAM registra gli offerenti di calcolatori di emissioni, se il calcolo su cui si basano è conforme ai numeri 3.1 e 3. 2. L'UFAM pubblica l'elenco dei calcolatori di emissioni autorizzati.
- 3.4 L'UFAM può mettere a disposizione un proprio calcolatore di emissioni.

4 Aerodromi con voli in partenza sui quali è riscossa la tassa sull'aviazione generale

- 4.1 aeroporto di Basilea-Mulhouse per i voli in partenza dal territorio doganale svizzero;
- 4.2 aeroporto di Ginevra;
- 4.3 aeroporto di Zurigo.
- 4.4 aeroporto di Berna-Belp;
- 4.5 aeroporto di Grenchen;
- 4.6 aeroporto di Losanna-La Blécherette;
- 4.7 aeroporto di La Chaux-de-Fonds-Les Eplatures;
- 4.8 aerodromo di Locarno;
- 4.9 aeroporto di Lugano;

- 4.10 aerodromo militare con utilizzazione civile di Payerne;
- 4.11 aeroporto di Samedan;
- 4.12 aeroporto di Sion; e
- 4.13 aerodromo di San Gallo-Altenrhein.

Allegato 26
(Art. 174 cpv. 3)

Provvedimenti non finanziabili con i proventi delle tasse, delle aste e delle prestazioni sostitutive

Non possono essere versati contributi secondo il capitolo 13 per provvedimenti, progetti o programmi che:

- a. utilizzano principalmente combustibili o carburanti fossili per la produzione di energia o promuovono l'estrazione di vettori energetici fossili;
- b. utilizzano l'energia nucleare;
- c. impiegano combustibili o carburanti rinnovabili che non soddisfano i requisiti della legge sull'imposizione degli oli minerali⁹⁴ e delle relative disposizioni attuative;
- d. producono o utilizzano biocombustibili e biocarburanti prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari;
- e. hanno notevoli ripercussioni negative sociali ed ecologiche;
- f. sono in contrasto con le convenzioni sull'ambiente e sui diritti dell'uomo ratificate dalla Svizzera;
- g. non sono conformi alla politica estera e di sviluppo della Svizzera;

⁹⁴ RS 641.61

Impiego diretto della geotermia per la produzione di calore

1 Prospezione e sfruttamento

- 1.1 La prospezione comprende analisi volte da un lato alla caratterizzazione del sottosuolo di un presunto serbatoio geotermico e dall'altro alla determinazione dell'ubicazione in superficie nonché del punto di arrivo di una perforazione di sondaggio.
- 1.2 Lo sfruttamento comprende il sondaggio mediante perforazioni per l'estrazione dell'acqua calda nonché un'eventuale riconduzione nel serbatoio geotermico dell'acqua prelevata.

2 Costi d'investimento computabili

- 2.1 Nell'ambito della prospezione sono computabili solamente i costi d'investimento effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
 - a. l'acquisizione di nuovi geodati nell'area di prospezione;
 - b. le attività per l'acquisizione di nuovi geodati;
 - c. l'analisi e l'interpretazione.
- 2.2 Nell'ambito dello sfruttamento sono computabili solamente i costi d'investimento effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
 - a. la preparazione, la costruzione e lo smantellamento del cantiere di perforazione;
 - b. le perforazioni, comprese tubazioni, cementazione e completamento dell'insieme delle perforazioni di produzione, di riconduzione e di monitoraggio previste;
 - c. le stimolazioni del foro di trivellazione e di serbatoi;
 - d. le prove di pozzo;
 - e. le misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa;
 - f. le prove di circolazione;
 - g. le analisi delle sostanze rinvenute;
 - h. l'assistenza geologica, l'analisi dei dati e l'interpretazione.
- 2.3 Les coûts survenant dans le cadre de démarches administratives dans le contexte de la prospection et de la mise en valeur ne sont pas imputables.

3 Procedura per l'ottenimento di un contributo per la prospezione

- 3.1 Domanda

La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell'ambiente, riguardanti in particolare:

- a. lo stato delle attuali conoscenze nell'area oggetto dell'esplorazione mediante l'elaborazione dell'insieme di geodati, analisi e interpretazioni disponibili;
- b. le prospezioni geologiche previste per la determinazione delle ubicazioni e dei punti di arrivo della perforazione, utili all'individuazione e alla caratterizzazione di un serbatoio geotermico, nonché il plusvalore atteso in quanto ad aumento delle probabilità di uno sfruttamento efficace;
- c. i piani di utilizzazione in caso di esito positivo della prospezione nonché i calcoli della redditività provvisori;
- d. i piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;
- e. le misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e le misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile.

3.2 Esame della domanda

3.2.1 L'UFE nomina all'interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante dell'Ufficio federale di topografia (swisstopo), in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l'esplorazione in Svizzera.

3.2.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 3, riguardanti in particolare:

- a. le attività di prospezione previste e la gestione del progetto;
- b. il livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e il tenore innovativo;
- c. la misura in cui le attività di prospezione accrescono la probabilità di individuazione e sfruttamento di un serbatoio geotermico;
- d. il plusvalore per l'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
- e. la gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio, nonché per l'ambiente.

3.2.3 Se valuta positivamente il progetto, il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione riguardante i seguenti aspetti:

- a. l'aumento atteso della probabilità di individuare un serbatoio geotermico;
- b. le scadenze delle tappe del progetto;
- c. l'ammontare del contributo alla prospezione da concedere;

- d. l'impiego di un rappresentante di swisstopo con funzione di accompagnamento al progetto.

3.3 Contratto

Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo alla prospezione, nel contratto vengono regolamentati secondo l'articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti:

- a. le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
- b. l'obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
- c. l'entità, le condizioni e la scadenza del contributo alla prospezione;
- d. fatti salvi i monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione a quest'ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno destinato ad altri scopi;
- e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l'articolo 113b;
- f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
- g. ulteriori condizioni.

3.4 Svolgimento e conclusione del progetto

3.4.1 Il responsabile del progetto svolge i lavori di prospezione programmati.

3.4.2 L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di prospezione e valuta i risultati. Nell'esercizio della sua funzione, l'accompagnatore del progetto può rivolgersi al gruppo di esperti. Egli redige rapporti periodici per l'UFE e il gruppo di esperti.

3.4.3 Se non vengono rispettate le tappe e le scadenze di cui al numero 3.3 lettera a, l'UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.

3.4.4 Al termine delle attività, il gruppo di esperti valuta a beneficio dell'UFE i risultati dei lavori di prospezione e giudica i risultati in merito all'aumento atteso delle probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.

4 Procedura per l'ottenimento di un contributo allo sfruttamento

4.1 Una domanda di contributo allo sfruttamento può essere presentata solamente se nell'area interessata è stata precedentemente svolta una prospezione e redatto il relativo rapporto circa la probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.

4.2 Domanda

La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell'ambiente, riguardanti in particolare:

- a. il programma dettagliato delle perforazioni, del completamento, delle misurazioni e delle prove di tutte le perforazioni previste;
- b. i piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;
- c. le caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto;
- d. l'utilizzazione prevista delle perforazioni e del serbatoio geotermico qualora i risultati non corrispondano alle aspettative;
- e. le misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e le misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile;
- f. le innovazioni previste al fine di rendere promettente e affidabile lo sfruttamento di serbatoi geotermici in Svizzera;
- g. il valore delle attività di sfruttamento in riferimento all'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
- h. la forma giuridica prevista e il nome o la ragione sociale della società responsabile della gestione;
- i. il finanziamento e i costi amministrativi delle fasi di sfruttamento, costruzione, ampliamento, esercizio e smantellamento;
- j. lo sfruttamento dell'acqua calda estratta sulla base di un piano di utilizzo, descrizione dei previsti acquirenti di calore nonché il loro coinvolgimento nel progetto, inclusa la prevista riduzione delle emissioni di CO₂.

4.3 Esame della domanda

4.3.1 L'UFE nomina all'interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante di swisstopo, in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l'esplorazione in Svizzera.

4.3.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 4.2, riguardanti in particolare:

- a. le caratteristiche attese del serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto;
- b. il livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e il tenore innovativo;
- c. il plusvalore per l'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;

- d. la gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente.
- 4.3.3 In caso di valutazione positiva della domanda, il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione riguardante:
- a. la temperatura attesa del serbatoio geotermico nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e caratteristiche del serbatoio relative al trasporto;
 - b. le scadenze delle tappe del progetto;
 - c. l'ammontare del contributo allo sfruttamento da concedere;
 - d. l'impiego di un esperto indipendente in qualità di accompagnatore del progetto.
- 4.4 Contratto
- Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo allo sfruttamento, nel contratto vengono regolamentati secondo l'articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti:
- a. le tappe che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
 - b. l'obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
 - c. l'entità, le condizioni e la scadenza del contributo allo sfruttamento;
 - d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione a quest'ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
 - e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l'articolo 113b;
 - f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
 - g. ulteriori condizioni.
- 4.5 Svolgimento e conclusione del progetto
- 4.5.1 Il responsabile del progetto svolge i lavori di sfruttamento programmati.
- 4.5.2 L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di sfruttamento e valuta i risultati, in particolare per quanto riguarda la temperatura e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto. Nell'esercizio della sua funzione, l'accompagnatore del progetto può rivolgersi al gruppo di esperti. Egli redige rapporti periodici per l'UFE e il gruppo di esperti.
- 4.5.3 Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 4.4 lettera a, l'UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.
- 4.5.4 Al più tardi sei mesi dopo la conclusione dei lavori di sfruttamento, il gruppo di esperti valuta i risultati dell'attività di sfruttamento.

- 4.5.5 L'UFE comunica al responsabile del progetto il risultato dell'esame, in particolare quello relativo al serbatoio geotermico.

5 Geodati

- 5.1 Il richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo e al Cantone di ubicazione, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento effettuato secondo le disposizioni tecniche di swisstopo, i rispettivi geodati.
- 5.2 Nel quadro degli obiettivi della legge del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione⁹⁵ e dell'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geologia nazionale⁹⁶, swisstopo può utilizzare ed elaborare questi geodati; lo stesso vale per i Cantoni di ubicazione secondo le rispettive regolamentazioni cantonali.
- 5.3 swisstopo mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati al più tardi entro 24 mesi dalla fine della prospezione ed entro 12 mesi dalla fine dello sfruttamento.

⁹⁵ RS 510.62

⁹⁶ RS 510.624

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 9 giugno 2017⁹⁷ sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Allegato I

Accesso ai dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Livelli di autorizzazione	Livelli A / B / C
Livello A – dati accessibili al pubblico	
Livello B – dati accessibili con restrizioni	
Livello C – dati non accessibili	

Informazioni concernenti gli edifici

(...)

Installazioni tecniche dell'edificio (sistema di riscaldamento, rifugio) A

(...)

Informazioni concernenti le abitazioni

(...)

Riferimento ai fondi in caso di abitazioni in proprietà per piani; A

(...)

Data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell'edificio; A

(...)

Dimensioni dell'abitazione (superficie) A

struttura dell'abitazione (numero di locali, equipaggiata di cucina, su più piani) A

(...)

2. Ordinanza del 21 maggio 2008⁹⁸ sulla geoinformazione

Allegato I

⁹⁷ RS 431.841

⁹⁸ RS 510.620

Denominazione	Base legale	Servizio competente (RS 510.620 art. 8 cpv. 1) [Servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritti	Livello di autorizzazione	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Pianificazione energetica comunale	RS 641.711 Art. X	Cantoni [UFE]			A	X	X

3. Ordinanza del 1° novembre 2017⁹⁹ sull'energia

Art. 39 cpv. 4

⁴ *Abrogato*

Art. 48 rubrica e cpv. 2

Restituzione dei rimborsi

² *Abrogato*

Art. 48a Prestazioni sostitutive in caso di non rispetto della convenzione sugli obiettivi

Le prestazioni sostitutive (art. 41 cpv. 3 e 3^{bis} LEne) confluiscono nel Fondo per il supplemento rete.

Art. 54

¹ Possono essere sostenuti:

- a. impianti e progetti pilota che:
 1. servono alla sperimentazione tecnica di sistemi, metodi o concetti energetici innovativi; e
 2. sono realizzati come prototipi o sottosistemi che consentono di determinare dati scientifici e tecnici;
- b. impianti e progetti di dimostrazione che:
 1. servono a dimostrare la capacità di funzionamento in scala 1:1 in condizioni vicine a quelle di mercato; e

⁹⁹ RS 730.01

2. consentono un'ampia valutazione tecnica, economica e sociale in vista dell'effettiva introduzione sul mercato di tecnologie, soluzioni e approcci energetici innovativi.

² Gli impianti e i progetti di dimostrazione possono essere riconosciuti dall'UFE come progetti faro se servono alla divulgazione di nuovi concetti e tecnologie pionieristiche e presentano un'elevata risonanza.

Art. 59 cpv. 1

¹ I Cantoni presentano all'UFE entro il 15 marzo dell'anno successivo un rapporto sullo svolgimento dei programmi promossi attraverso i contributi globali.

Art. 60 cpv. 1

¹ I Cantoni controllano e garantiscono il corretto impiego dei contributi globali. Il Cantone risponde di tutti gli impegni assunti a proprio nome nel quadro del suo programma di promozione per cui riceve fondi dalla Confederazione nell'ambito della legge del 25 settembre 2020¹⁰⁰ sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Art. 61

¹ Gli aiuti finanziari possono essere erogati a impianti, nonché progetti pilota e di dimostrazione (art. 49 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LEn) se:

- a. favoriscono il raggiungimento degli obiettivi della Confederazione in materia di politica energetica e climatica;
- b. si occupano dello sviluppo e della sperimentazione di tecnologie, soluzioni e approcci innovativi e generano l'acquisizione di conoscenze;
- c. il potenziale di applicazione delle tecnologie, delle soluzioni e degli approcci coinvolti e le probabilità di successo del progetto sono sufficientemente grandi;
- d. i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico;
- e. il progetto presenta un buon rapporto costi-benefici.

² Questi requisiti si applicano per analogia al sostegno a esperimenti sul terreno e analisi (art. 49 cpv. 2 lett. b LEn).

³ I costi di progetto di impianti e progetti pilota e di dimostrazione comprendono tutti i costi necessari per l'adeguata realizzazione del progetto per tutta la sua durata.

⁴ I costi computabili corrispondono alle quote non ammortizzabili dei costi direttamente correlati allo sviluppo e alla sperimentazione degli aspetti innovativi del progetto.

⁵ L'UFE stabilisce l'ammontare dell'aiuto finanziario sulla base dei costi del progetto e dei costi computabili, tenendo conto in particolare dell'importo dei costi computabili in rapporto alla vicinanza al mercato e al valore aggiunto creato dal progetto.

Art. 63 cpv. 1

¹ Le domande di contributi globali devono contenere tutte le informazioni e tutti i documenti necessari alla verifica delle condizioni legali, in particolare:

- a. una descrizione del programma cantonale di promozione con l'indicazione delle relative basi giuridiche;
- b. l'importo del credito cantonale stanziato o richiesto. Gli eventuali mezzi finanziari versati da terzi devono essere iscritti nel preventivo cantonale, e devono essere vincolanti, irrevocabili e messi a disposizione dell'intero territorio cantonale senza disparità per il programma cantonale di promozione.

4. Ordinanza del 19 ottobre 1988¹⁰¹ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente

Art. 3 cpv. 1

¹ Nell'esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente. Vi rientrano la LPAmb e le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione del clima, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia, la pesca e l'ingegneria genetica.

5. Ordinanza del 3 giugno 2005¹⁰² sugli emolumenti dell'UFAM

Allegato n. 10

- | | | |
|-----|--|----------------------|
| 10. | Registrazione di notifiche di cui agli articoli 138 o 257 dell'ordinanza sul CO ₂ presentate in ritardo | |
| | — Emolumento minimo | 50 |
| | — Ulteriori accertamenti amministrativi per completare la registrazione | secondo il dispendio |

¹⁰¹ RS 814.011

¹⁰² RS 814.014

6. Ordinanza del 12 novembre 1997¹⁰³ relativa alle tasse d'incentivazione sui composti organici volatili

Art. 23c Indennizzo degli assicuratori

L'indennizzo degli assicuratori è disciplinato dall'articolo 149 dell'ordinanza del ... sulla riduzione delle emissioni di CO₂.

7. Ordinanza del 18 maggio 2005¹⁰⁴ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

Allegato 1.5

Numero 1 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Per gli obblighi di cui al numero 9, l'ossido di diazoto (n. CAS 10024-97-2) è inoltre considerato una sostanza stabile nell'aria, nella misura in cui si forma come sottoprodotto durante la fabbricazione delle seguenti sostanze:

- a. acido nitrico (n. CAS 7697-37-2);
- b. caprolattame (n. CAS 105-60-2);
- c. acido adipico (n. CAS 124-04-9);
- d. gliossale (n. CAS 107-22-2) e acido gliossilico;
- e. acido nicotinico (n. CAS 59-67-6);
- f. sostanze diverse da quelle di cui alle lettere a-e ottenute dalla reazione con ossidi di azoto o acido nitrico, se viene prodotto ossido di diazoto in misura analoga a quella della fabbricazione delle sostanze di cui alle lettere a-e.

Numero 9

9 Obblighi in caso di processi di trasformazione chimica

¹ Chi dispone processi di trasformazione chimica che possono generare come sottoprodotto sostanze stabili nell'aria secondo il numero 1 capoverso 1, può emettere al massimo lo 0,5 per cento di sostanze stabili nell'aria rispetto alla quantità di sostanza di partenza impiegata.

² Chi fabbrica sostanze di cui al numero 1 capoverso 1^{bis} deve trasformare, nel rispetto dello stato della tecnica, l'ossido di diazoto prodotto come sottoprodotto, sempre che ciò sia possibile ed economicamente sostenibile dal punto di vista tecnico e aziendale.

¹⁰³ RS 814.018

¹⁰⁴ RS 814.81

Numero 9^{bis}

9^{bis} Sorveglianza della trasformazione dell'ossido di diazoto proveniente dai processi di fabbricazione

L'UFAM sorveglia il rispetto dell'obbligo di cui al numero 9 capoverso 2. Se dalla sorveglianza risulta che l'obbligo non è rispettato, adotta le misure necessarie e all'occorrenza la sospensione del relativo processo di fabbricazione.

Numero 10 cpv. 2

² Le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1^{bis} lettera f possono essere fabbricate senza trasformazione dell'ossido di diazoto risultante dalla fabbricazione ancora fino al 30 giugno 2023.

8. Ordinanza del 19 giugno 1995¹⁰⁵ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Articolo 34b capoverso 7 (nuovo)

⁷ Per l'esame d'immatricolazione e ogni esame successivo l'autorità d'immatricolazione deve rilevare lo stato del contachilometri o del contatore delle ore di esercizio.

¹⁰⁵ RS 741.41

